

Pierpaolo Bonacini
***Scritture comunali e prassi amministrativa
nel Registrum Communis Mutine***

[A stampa in Id., *Il "Registrum Communis Mutine" (1299). Politica e amministrazione corrente del Comune di Modena alla fine del XIII secolo*, Modena 2002 [Quaderni dell'Archivio Storico, XV], pp. 13-88 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

1. *La distruzione dell'Archivio*

L'Archivio Storico Comunale di Modena è "uno dei pochi archivi storici di Comuni di grande tradizione, la cui parte più antica non sia stata depositata nel competente Archivio di Stato"¹. Esso, pertanto, conserva le scritture prodotte dal Comune modenese a partire dal secolo XIII nonché tutta la documentazione connessa al funzionamento delle sue istituzioni ed è un organismo dinamico, poiché tuttora vi vengono riversate le pratiche e le scritture di tutti gli uffici comunali trascorsi cinque anni dalla loro formazione e comunque cessata la loro utilità in funzione dell'attività amministrativa. Per quaranta anni esse rimangono a disposizione nell'Archivio di Deposito per poi passare alla sezione propriamente storica, una volta che al prevalente valore amministrativo se ne sostituisce uno eminentemente culturale. Oltre alle funzioni di conservazione, messa a disposizione del pubblico e valorizzazione della documentazione posseduta, l'Archivio Storico assolve anche i compiti di gestione informatizzata dei flussi documentari correnti e del protocollo generale del Comune di Modena, con competenze sull'automazione dell'intero sistema di produzione documentaria dell'ente pubblico locale².

Se assai stretto è il legame che unisce le forme e le tipologie delle scritture con le istituzioni e le strutture sociali che ne sono produttrici e conservatrici, per quelle di età comunale un punto di riferimento nodale rimane ancorato all'individuazione delle testimonianze inerenti il funzionamento delle prime forme di autogoverno cittadino, che tradizionalmente vengono collegate all'attività esercitata da una nuova magistratura strutturata nella forma di un collegio consolare. A Modena questo viene ricordato per la prima volta in una lettera inviata da papa Innocenzo II al preposito e al clero modenese nel maggio 1134, nella quale si ricordano le reiterate esortazioni già indirizzate dal pontefice agli stessi consoli affinché cessino di danneggiare – verosimilmente con azioni anche militari – il monastero di S. Silvestro di Nonantola³, passato sotto il controllo politico di Bologna a partire dal dicembre 1131 in seguito al giuramento di sottomissione decennale pronunciato dagli abitanti del luogo e sostanzialmente pure dalla disponibilità a stipendiare le truppe bolognesi nel caso in cui esse prestassero servizio in aiuto dei nonantolani⁴. La perseveranza nel contrastare la potente *enclave* signorile egemonizzata dall'abbazia benedettina costò ai consoli la scomunica e quindi alla città un interdetto perdurato dal 1148 al 1156, ma l'attivazione delle prime forme di governo cittadino risaliva ad anni ben precedenti le azioni contro Nonantola, se è già possibile scorgere un embrione di tali sviluppi nella presenza a Modena nei primi anni del secolo XII di un *rector urbis*, il *miles perfectus, sapiens, generosus, honestus* Azzo di Corrado, di cui il vescovo Dodone può avere favorito l'insediamento quale titolare di un potere di governo sulla città e come figura istituzionale intermedia rispetto alla successiva maturazione dell'istituzione consolare⁵. Azzo morì il 24 agosto 1119 e il grande prestigio di cui egli godette si riflesse nella sua solenne

¹ Borsari, *La città e la memoria*, p. 8.

² Si veda per questi accenni Borsari, *L'Archivio storico*; Borsari, *La città e la memoria*, assieme agli altri saggi raccolti nel medesimo volume per una panoramica su alcuni dei principali fondi posseduto dall'Archivio e le funzioni da esso svolte.

³ SBN II, n. CCLI, p. 245 = Jaffè I, n. 7747, p. 869, su cui cfr. Rölker, *Nobiltà e Comune*, pp. 132 ss.

⁴ Savioli I/II, n. CXIII, p. 178; cfr. Waley, *The Army*, p. 72, nota 4.

⁵ Simeoni, *I vescovi Eriberto e Dodone*, pp. 91 s., per il quale si può considerare più riduttivamente "uno dei dirigenti della città nel governo vescovile" guidato dal presule Dodone; Rölker, *Nobiltà e Comune*, pp. 130 ss. Sull'azione politica svolta dal vescovo Dodone nei primi decenni del secolo XII si sofferma anche Frison, *Dodone*.

inumazione, per la quale venne reimpiegato un sarcofago antico incidendo una nota epigrafe celebrativa su uno degli spioventi del suo coperchio⁶.

Come ricordava alcuni anni or sono Attilio Bartoli Langeli, “nel rituale di ogni cambiamento violento di regime c’è l’assalto e l’incendio dell’archivio”⁷ e quindi nella storia di quasi ogni archivio, e in particolare di quelli comunali, vi è di frequente una catastrofe che interrompe drasticamente la continuità della conservazione del materiale provocando la scomparsa definitiva di una sua quota più o meno consistente. A Modena una simile, traumatica frattura si può ravvisare nella “rivoluzione” del 26 gennaio 1306, quando fu rovesciato il potere del marchese estense Azzo VIII cacciando dalla città il figlio Fresco assieme al podestà Fulceri dei Calboli, già distintosi per la sua ferocia durante la podesteria a Firenze di tre anni prima⁸, e a tutte le milizie che avevano trovato temporaneo rifugio nel castello fatto erigere a partire dal 1291 dal padre Obizzo II su terreni posti entro la cinquantina – detta anche *vicinia* – *Campi Martii* dentro il quartiere di porta Albareto, area allora periferica nel contesto dello spazio urbano di Modena ma prospiciente il Naviglio e orientata in direzione di Ferrara, centro residenziale dei marchesi estensi⁹. A capo della rivolta si pose Sassolo da Sassuolo, figlio di Manfredino, governatore di Modena su mandato estense, il quale assieme al figlio si dispose a tradire il marchese e a guidare l’azione verosimilmente per timore di essere espulso dalla città in caso di vittoria della coalizione che si era stretta contro Azzo e delle truppe guidate da Giberto da Correggio che già avevano invaso il territorio modenese e quello reggiano¹⁰.

Le cronache modenesi ricordano l’immediata elezione, da parte del consiglio cittadino, di quattro podestà – uno per ciascuna porta – *ad reformandum statum Comunis Mutinae cum mero et mixto imperio et gladii potestate* accompagnata dal ritorno in città degli estrinseci colpiti da bandi e condanne, guidati dai capi delle famiglie Rangoni, da Savignano e Boschetti che l’anno precedente erano stati condotti prigionieri a Ferrara, e dalla diffusione di pacifiche manifestazioni di gioia collettiva in cui la popolazione si trovava accomunata in forme non dissimili da quelle che una settantina di anni prima, nella primavera del 1233, avevano caratterizzato l’esplosione del movimento devozionale dell’Alleluia, quando in diverse città padane si erano susseguite affollate processioni, con larga partecipazione di fanciulli, nelle quali tutti inneggiavano alla pace dispiegando fronde d’albero e candele accese¹¹. La pubblica

⁶ Patetta, *Studi storici*, pp. 35 ss. e p. 154 per la considerazione di Azzo quale “semplice console” in base alla sua designazione come *rector*, in ciò seguito da Ludwig, *Untersuchungen*, p. 119.

⁷ Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia*, p. 12.

⁸ Vicini, *I podestà*, pp. 213 ss. Cfr. Dante, *Purgatorio*, XIV, 58-66. La podesteria modenese di Fulceri è ricordata anche nella relativa voce biografica leggibile in *Enciclopedia Dantesca*, I, Roma 1970, pp. 761 s. (a cura di A. Vasina).

⁹ Vicini, *Notizie sul primo castello*, pp. 73 ss.; Biondi, *Castello, Palazzo Ducale, Accademia Militare*, p. 9; Pacciani, *Da rocca cittadina a residenza europea*, p. 45 (ove tuttavia si data al 1288 l’impianto del primo castello); Biondi, *Prima del Palazzo*, pp. 149 ss. Sotto l’anno 1291 il *Chronicon Parmense*, p. 63, ricorda che *dominus Oppeço marchio Exstensis fecit in civitate Mutine in bucca Naviliū unum castrum cum uno palatio et iiii turribus, muratum circumquaque et afoxadatum cum pontibus levatoriis*. Si può ricordare anche l’analoga distruzione degli archivi reggiani avvenuta nel 1226 ad opera della parte capeggiata dalla famiglia Sessi: *Veniente vero anno MCCXXVI ... Sessi qui ante se reipublicae fidissimos praestiterant, vitamque pro publica salute saepius exposuerant, cum Caesarianas partes sequerentur, in reipublicae odium, quae pro Pontifice stabat, intempesta nocte chartaphylatio ignem crediti sunt subjecisse. Accensa flamma, correptis trabibus quibus prima tabulatio constabat, in superiora armaria, ubi monumenta publica servabantur, prosiliit; instrumentaque, annales, privilegia et omnia civitatis jura cum scriniis consumpsit* (G. Panciroli, *Rerum historicarum patriae suae liber II*, Regii Lepidi 1847, p. 137).

¹⁰ Vicini, *Visconti Estensi*, pp. 24 s.; Vicini, *La caduta del primo dominio estense*, pp. 34 s. Ampii rinvii alle fonti cronachistiche, da ultimo, in Serrazanetti, *Dalla domus filiorum Manfredi ai Passaponti*, pp. 324 s. La lega conclusa il 15 gennaio a Mantova riuniva le città di Bologna, Parma, Verona e Mantova con l’appoggio del marchese Francesco, fratello di Azzo, ed aveva raccolto anche l’appoggio dei Grasolfi modenesi capitanati da Egidio Pio, Tommasino da Gorzano e da Giovanni e Francesco Pico.

¹¹ *Cronache modenesi*, pp. 94 ss. TM. Si veda anche RM I, p. 3, ove i quattro *dominos sapientes, re(c)tores et defensores populi civitatis Mutine et societatis beatissimi Geminiani confessoris, videlicet dominum Gerardum de Boçalinis, dominum Phylingernum de Bonamicis, dominum Paganelum de Oculis et dominum Petrum de Romana* sono indicati quali compilatori degli *statuta populi Mutine* predisposti subito dopo la caduta del governo marchionale. Per le analoghe manifestazioni di giubilo e di pacificazione collettiva che si erano verificate nel 1233 al tempo delle liturgie pasquali e che, in una seconda fase, erano passate sotto la disciplina predicatoria e penitenziale dei Mendicanti

espressione di giubilo per la fine del governo marchionale non escluse tuttavia forti preoccupazioni per le possibili reazioni militari da parte di Azzo, con la conseguente e precoce emanazione di disposizioni inerenti il presidio dei *castra* posti a difesa del territorio modenese a cominciare da quello di Finale, il più esposto ad eventuali attacchi e ritorsioni poiché direttamente orientato verso il Ferrarese¹².

Nella memoria cittadina manca il ricordo di scontri violenti tra le parti contrapposte e di disordini popolari degenerati nel sangue, benché notevole sia stata la portata del cambiamento di regime – pur anticipato da lunghe iniziative politico-militari concertate dalle forze avverse all’Estense¹³ – e decisiva la spinta finale data dal *populus Mutinae*, pronto ad affrontare in armi le milizie mercenarie del marchese poste a presidio degli accessi alla Piazza e quindi ad assediarle una volta che esse avevano ripiegato all’interno del castello, che comunque fu preso d’assalto, razziato e abbattuto dopo neppure quindici anni dalla sua costruzione¹⁴. Come precisa il cronista Pietro Cantinelli, tutti corsero alle armi per espellere dalla città gli *stipendiarii marchionis*, molti dei quali furono anche *capti et derobati*¹⁵, mentre l’assalto al castello che avrebbe dovuto garantire agli Estensi il controllo di Modena si concluse con la sua distruzione sino alle fondamenta¹⁶. Analoghi dettagli vengono forniti pure dall’anonimo autore del *Chronicon Estense*, il quale, nell’alveo di una tradizione narrativa di stampo cortigiano, insiste piuttosto sul tradimento operato dai Modenesi a danno del marchese Azzo e sulla conquista del castello urbano da parte dei rivoltosi, premessa alla sua demolizione, resa possibile dal fatto che *traditores de Mutina fregerunt conductum aque dicti castris*¹⁷.

Dopo la liberazione dal potere marchionale la pace e la concordia sembravano ristabilite in Modena, ma nuovi disordini si verificarono durante l’inverno a causa del tumultuoso afflusso di abitanti dal contado, i quali scaricarono l’ostilità maturata nei confronti del potere cittadino e del governo marchionale anzitutto sull’archivio del Comune in quanto serbatoio della memoria politica, amministrativa e fiscale del capoluogo dell’intero territorio, ove si concentravano le prove materiali dei vincoli imposti da quest’ultimo sugli abitanti dei centri rurali sottomessi alla sua giurisdizione. Passato infatti il primo momento di esaltazione conseguente alla cacciata del marchese estense,

homines et personas burgorum ipsius civitatis et proximarum villarum super glacies fovearum ipsius civitatis, quemadmodum super terram firmam, die noctuque in ipsam intraverunt civitatem prosternentes undique pallancatum ipsius civitatis. Accesserunt etiam tam rustici quam imperiti cives ad pallatium Comunis et libros causarum tam civilium quam criminalium et memorialium furore ducti laceraverunt et exportaverunt in damnum maximum singularium personarum, licet sic tunc non appareret eisdem. Archana etiam notariorum in dicto pallatio existentia in eisdem scrineis eiudem pallatii per plateam

cfr. Fumagalli, *In margine*, e Vauchez, *Une campagne de pacification*, con anche le più recenti valutazioni critiche di Canetti, *L’invenzione della memoria*, pp. 69 s., in nota. Sugli effetti politici conseguiti dal movimento in rapporto a iniziative maturate all’interno delle diverse città comunali a partire da Bologna si veda Thompson, *Predicatori e politica*, in part. pp. 133 ss.; Vallerani, *Pace e processo*, p. 316.

¹² RM I, pp. 60, 83, 111, 203 s.

¹³ Con particolare riferimento alle città di Brescia, Mantova, Verona, Bologna e Parma e al ruolo giocato alla guida di quest’ultima da Giberto da Correggio: cfr. Vicini, *La caduta del primo dominio estense*, pp. 19 ss. e già Muratori, *Delle Antichità Estensi* II, pp. 67 s.

¹⁴ Vicini, *Notizie sul primo castello*, pp. 82 s.

¹⁵ Cantinelli, p. 96.

¹⁶ *Annales Cesenates*, coll. 1126 s., ove si ricorda la ribellione al marchese Azzo delle città di Modena e Reggio, i cui abitanti *omnes suos stipendiarios turpiter reiecerunt de castris, quae construxerat in praedictis civitatibus, et funditus dissipata sunt*. Anche Giovanni Villani (*Nuova Cronica*, vol. II, IX, LXXXIII), pur datando i fatti al febbraio 1305, ricorda la ribellione al marchese Azzo delle città di Modena e Reggio *le quali per lungo tempo l’avea tenute e signoreggiate tirannescamente, e ressonsi a Comune, e in loro libertade*.

¹⁷ *Chronicon Estense*, pp. 62 s. Sull’opera si veda la sintetica scheda di Gabriele Zanella in *Repertorio della cronachistica*, pp. 185 s. Le spese sostenute dalla comunità *tempore salvationi comunis Mutine* per approntare i materiali e le macchine d’assedio *causa occupandi castrum in quo erant stipendiarii tyrampni* vengono saldate dal massaro del Comune in base alla deliberazione del Consiglio del Popolo del 26 aprile 1306 (RM I, p. 138), provvedendo quindi alla rimozione delle macerie e alla nuova destinazione d’uso dell’area: cfr. Biondi, *Prima del Palazzo*, pp. 154 ss.

*undique laceraverunt; multa etiam puerilia et stulta operando ipso anno, que scripta non sunt in hoc libro tedio scribentis et dictantis*¹⁸.

A parte il giudizio di valore conclusivo sui successivi eventi verificatisi nel corso dell'anno, ciò che interessa sottolineare al cronista è soprattutto l'assalto al palazzo comunale finalizzato alla indiscriminata distruzione e dispersione del materiale documentario in esso custodito. Si tratta – come attentamente specificato – dei registri giudiziari civili e criminali, delle registrazioni concernenti sia l'attività quotidiana dei consigli sia, verosimilmente, quella delle principali magistrature cittadine (i *memoriales*) e, infine, di tutte le scritture prodotte dai notai comunali – probabilmente sotto forma di registri di estimi, di collette, di atti alle armi e di una multiforme varietà di scritture correnti approntate per le più diverse esigenze¹⁹ – conservate, come in altre città²⁰, in arche di legno (gli *archana notariorum*) a loro volta depositate in cassettoni (*scrineis*) di maggiori dimensioni.

A Bologna – come ben noto – i Memoriali sono i registri conservati presso l'apposito ufficio comunale ove a partire dal 1265 venivano trascritti, gratuitamente e a cura delle parti (la responsabilità della registrazione a carico dei singoli notai verrà sancita soltanto in seguito), gli estremi essenziali dei vari atti notarili redatti in città, l'oggetto dei quali fosse almeno pari a venti lire di bolognini, ossia al valore di una coppia di buoi²¹. Il Comune di Modena sembra essere il primo a imitare l'istituzione bolognese e sin dal marzo 1271 si conservano analoghi registri che si differenziano da quelli bolognesi soprattutto nella registrazione dei testamenti, giacché in essi è riportata anche la menzione dell'erede istituito, secondo una prassi che a Bologna viene introdotta soltanto a partire dal marzo del 1290²².

Nel primo semestre del 1271 è capitano del Popolo a Modena il bolognese Niccolò Baccellieri, che ricopre poi l'ufficio podestarile nel semestre successivo²³, ed è quindi possibile che proprio a lui si debba l'attivazione di un sistema di registrazione pubblica degli atti privati analogo a quello già praticato da alcuni anni nella propria città di origine²⁴. D'altronde, in tale innovazione non è da escludere neppure una tendenza razionalizzatrice perseguita dalle istituzioni di matrice popolare, nelle quali si può in generale riconoscere l'impegno a modificare e rinnovare le modalità di produzione e conservazione della documentazione comunale tramite il forte incremento delle scritture correnti e aperte, che rispecchiano la quotidianità amministrativa e il funzionamento costante della macchina di governo, rispetto alle scritture chiuse degli statuti e dei *libri iurium*, la cui redazione si accentua nei primi decenni del Duecento ancora come portato della maggiore specializzazione delle amministrazioni podestarili²⁵. A Modena, infatti, lo stesso anno 1271 vede la

¹⁸ *Cronache modenese*, pp. 95 s. M., e analogamente anche la cronaca Tassoni. Si nota la persistenza, ancora agli inizi del Trecento, di una cinta difensiva non muraria, ma ancora basata – forse soltanto in alcuni tratti – su di un palancato ligneo eretto al di sopra di un terrapieno e quindi su strutture facilmente superabili da una folla animata da propositi aggressivi.

¹⁹ Esempi della grande varietà delle scritture approntate dagli enti comunali nel secolo XIII per tutte le esigenze dell'amministrazione corrente, anche se in rapporto a un caso indubbiamente di spicco, per intensità scrittoria e articolazione degli uffici preposti alla loro conservazione, come quello rappresentato dal comune bolognese, si colgono dalla lettura degli inventari pubblicati in Romiti, *L'Armarium Comunis*, pp. 1 ss.

²⁰ Ad esempio, un capitolo degli statuti viterbesi del 1237-38 stabiliva che *omnia instrumenta ad comune pertinentia* rintracciati dal podestà o dai consoli dovessero essere conservati nella chiesa cittadina di S. Sisto *in quadam arca ibi posita pro comuni*: cfr. Carbonetti Vendittelli, *Documenti su libro*, pp. 7 s.

²¹ Tamba, *Teoria e pratica*, p. 46; Tamba, *Una corporazione*, pp. 20, 192 e 227 ss. Si veda anche Franchini, *L'istituto dei "Memoriali"*; Cesarini Sforza, *Sull'ufficio bolognese dei Memoriali*; Orlandelli, *I Memoriali bolognesi*.

²² Tamba *Una corporazione*, pp. 247, 252.

²³ Vicini, *I capitani del popolo*, pp. 37, 39 ss. (1940); Vicini, *I podestà*, pp. 89 ss., 135.

²⁴ Vicini, *I podestà*, p. 91; Franchini, *L'istituto dei "Memoriali"*, p. 104; Vicini, *I capitani del popolo*, pp. 39 s. (1940). Brevi riferimenti alla disponibilità dei memoriali modenese a partire dal 1271, inclusi nella serie nota oggi come Memoriale Antico chiusasi con il 1588, sono in Spaggiari, *Cenni storici*, p. 209, e in Baracchi-Giovannini, *Il Duomo e la Torre di Modena*, p. 19. Il Memoriale Antico, depositato in ASMò, comprende 440 registri datati dal 1271 al 1588, più 3 registri di *acta extraordinaria* dei secoli XV-XVI.

²⁵ Bartoli Langelì, *La documentazione degli stati italiani*, pp. 46 s.; Cammarosano, *Italia medievale*, p. 139; Artifoni, *Città e Comuni*, p. 382. Si veda anche Falconi, *Lineamenti*, pp. 197 ss. Lo specifico caso bolognese della redazione, tra 1219 e 1223, del Registro Grosso, che risulta di mano di Ranieri da Perugia nella prima e nell'ultima partizione e che si

robusta riaffermazione politica delle forze popolari tramite la nascita di una generale *Societas Populi* cittadina seguita dall'istituzione del capitanato del Popolo e del collegio dei 24 difensori del Popolo, testimoniando la decisa volontà popolare di costituire una organizzazione politica giustapposta a quella del Comune convergente nel podestà, anziché semplicemente partecipare con propri rappresentanti agli organi consiliari e affiancare lo stesso podestà, a livello esecutivo, mediante il collegio degli anziani, che era rimasto attivo dal 1250 al 1264 durante un periodo di prevalente e forzata egemonia bolognese conseguente alla capitolazione di Modena in seguito all'assedio attuato tra l'estate e l'autunno del 1249²⁶.

A Modena – come precisano gli statuti – l'istituzione dei Memoriali doveva assolvere primariamente a esigenze di legalità contrastando la redazione e la circolazione di contratti e testamenti falsificati o contraffatti tramite la garanzia offerta dalla genuinità del negozio giuridico fissato negli appositi registri comunali²⁷, e tali obiettivi furono perseguiti non senza spunti di originalità rispetto al corrispondente modello bolognese. Nei Memoriali modenesi venivano infatti registrati gli atti rogati non soltanto in città, ma nell'intero distretto, e con una graduazione del tempo concesso per assolvere l'obbligo della registrazione in rapporto alla distanza dal capoluogo del luogo originario di redazione dell'atto; il valore dei beni oggetto delle transazioni registrate superava le dieci lire modenesi (nonostante l'obbligo statutario scattasse per il valore di venti lire), corrispondenti al valore d'acquisto di altrettante lire bolognesi, e responsabili delle registrazioni medesime erano da subito gli stessi notai, secondo una prassi che – come sottolinea Giorgio Tamba – “lascia intravedere una volontà di controllo dell'intera attività notarile per la negoziazione privata molto intensa e priva affatto di quelle remore che avevano caratterizzato l'istituzione dell'ufficio dei Memoriali in Bologna”, riflettendo così in essa il “peso sociale e politico di gran lunga inferiore” acquisito dal ceto notarile modenese “rispetto a quello che aveva raggiunto negli stessi anni il ceto bolognese”²⁸.

A Bologna – come ben noto – il ceto notarile nella seconda parte del secolo XIII assurse a eminenti livelli di guida politica al punto da trasformare la città stessa – secondo una fortunata ma amplificante espressione di Gianfranco Orlandelli – in una “repubblica di notai”²⁹, ove la forza della scuola di notariato locale unita alla salda tradizione maturata dalla scuola giuridica avevano senz'altro favorito più che in ogni altra città lo sviluppo della consapevolezza del rilievo teorico e pratico del documento e delle conseguenti esigenze di conservazione e archiviazione che sono individuabili alla base della costituzione e del funzionamento della *Camara Actorum* bolognese e delle registrazioni consegnate ai volumi dei Memoriali³⁰.

Con una soluzione similare a quanto già in vigore a Bologna, i registri dei Memoriali notarili modenesi erano redatti in doppio esemplare e sino ai primi decenni del Trecento venivano depositati ogni semestre l'uno (*l'autenticum*) *in sacristia fratrum predicatorum*, l'altro (*l'exemplum*) *in scrineo librorum causarum* presso il palazzo comunale. In seguito alla riforma statutaria del 1327 se ne modificarono i luoghi di conservazione: *l'autenticum* nella *sacrestiam sancti Geminiani in scrineo, armario vel loco ad hoc deputato vel deputando* (ossia nella sagrestia della chiesa vescovile ricavata in una stanza della torre di S. Geminiano, la Ghirlandina) e *l'exemplum* nella *camera actorum in armario ad hoc deputato*³¹, ossia nell'archivio generale al

può considerare la base di tutti gli altri *libri iurium* bolognesi, è stato approfondito in Tamba, *Note per una diplomatica*, ma è importante anche Orlandelli, *La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia*.

²⁶ *Annales Veteres*, c. 71; *Cronache modenesi*, p. 74 TBM; cfr. Vicini, *I capitani del popolo*, pp. 198 s. (1939). I termini delle vicende politico-istituzionali qui richiamate sono analizzati in Simeoni, *Ricerche*, pp. 140 ss.; Rölker, *Nobiltà e Comune*, pp. 239 ss.

²⁷ Statuti 1327, l. I, r. CXXXVIII: *De instrumentis ponendis in memorialibus Communis Mutine a viginti libris Mutine supra*.

²⁸ Tamba, *Una corporazione*, pp. 251 s. e in part. p. 252 per le citazioni.

²⁹ Orlandelli, *Premessa*, p. VIII. Con particolare riferimento alla figura e alla carriera politica di Rolandino Passaggeri si veda anche Pini, *Un principe dei notai*, con ulteriore e aggiornata bibliografia in merito, nonché gli specifici saggi di Giorgio Tamba nel volume *Rolandino 1215-1300*.

³⁰ Romiti, *L'Armarium Communis*, pp. XI ss. Sulla formazione e il rilievo politico-professionale del notariato bolognese del Duecento si vedano anche i saggi di Giorgio Tamba nel volume *Rolandino 1215-1300*.

³¹ Statuti 1327, l. I, r. CXXXVIII, p. 127 per le citazioni, e r. XLV, pp. 36 s., ove si conferma la decisione, presa forse a seguito delle distruzioni del 1306, di sistemare parte dell'archivio pubblico nella torre del Comune (la Ghirlandina),

quale erano preposti, ogni tre anni, due notai con il compito di raccogliere e ordinare la documentazione di interesse pubblico tra cui, principalmente, i libri dei bandi, delle riformazioni, i libri delle entrate e delle spese delle quali erano responsabili i massari del Comune, i registri degli atti giudiziari civili e criminali nonché i *libros Memorialium Comunis Mutine*³².

Benché la serie dei Memoriali notarili modenesi prenda avvio dal marzo 1271³³, la pratica di conservare registrazioni degli atti notarili privati era probabilmente avviata a Modena già da epoca anteriore, poiché in calce alla copia di un documento relativo al monastero modenese di S. Pietro del giugno 1236, il notaio autenticatore “dichiara di averla estratta nell’anno 1278 dalle schede del qd. Pietro della Contessa, e di essere autorizzato a estrarre copie dalle schede del predetto notaro per licenza avuta *in pleno consilio generali comunis* fin dal 1264”, ossia dal tempo della podesteria di Monaldo Monaldeschi da Orvieto³⁴. Questa procedura investe la pratica della “commissione notarile”, concernente la pubblicazione di un *instrumentum* derivandolo dalle imbreviature di un altro notaio e con il permesso di una autorità superiore, che dalla metà del secolo XII e più ancora dalla sua fine emerge nella documentazione attraverso vari esempi di intervento di una autorità del comune ad autorizzare tale procedimento. Il caso più precoce è attestato a Genova per proseguire poi con altre attestazioni relative a Bergamo nel 1195 e quindi, nel secolo successivo, a Como, Padova, Perugia e a Modena, ove in un documento del 28 aprile 1215 conservato nel fondo di S. Agnese presso l’Archivio di Stato di Bologna si legge che Bartolomeo del fu Guilintione *prout in xeda condam dicti domini Guilintionis inveni et per figuram litterarum recognovi, exemplavi et in publicam formam redigi, michi in pleno consilio Mutine a domino Cremoxano de Paginigallis assessoris domini Cavalcabovis Marchionis potestatis Mutine pro communi concessi, qui me fecit iurare, ut in statuto continetur ea facere et bona fide complere, scripsi et autenticavi*³⁵. Nell’ambito bolognese risalgono invece al 1217 e 1219 “le prime autorizzazioni a trarre strumenti definitivi concernenti interessi di privati dalle scritture di notai defunti, concesse dal podestà di Bologna”³⁶. Anche a Modena, pertanto, qualche forma di conservazione delle registrazioni prodotte dai notai cittadini doveva già sussistere, almeno di quelle predisposte a titolo di imbreviature private, accompagnata pure da un controllo sull’impiego delle medesime da parte dell’autorità pubblica e in particolare sulla redazione di copie autentiche e sull’estrazione *in mundum* dai quaderni di notai defunti, secondo una prerogativa che – a titolo di esempio – il comune genovese si attribuisce sin dalla fine del secolo XII e che diviene poi una soluzione ampiamente condivisa in altri ambiti cittadini nel corso del secolo successivo³⁷.

Tale pratica non ha comunque attinenza con la conservazione – pure significativa per la realtà archivistica modenese del Duecento – dei 70 documenti che compongono la raccolta *exemplorum, instrumentorum, preceptorum et sententiarum hominum civitatis et districtus Bononie qui debent aliquid recipere ab hominibus et personis civitatis et districtus Mutine ex quacumque causa, exemplorum et exemplatarum per me Paulum Calcavecle notarium infrascriptum et subscriptorum et subscriptarum per Iohannem Beceti et Guilielminum Gallum notarios iuxta reformationem consilii generalis*, realizzata al tempo della podesteria del bolognese Filippo

che perciò avrebbe dovuto svolgere una funzione analoga alla *secrestia comunis et camera* (degli atti) riponendovi *omnia que ad Comune pertinent et ibi gubernentur, teneantur et ponantur carte et privilegia Comunis que sunt in massaria Comunis*.

³² Marchetti, *Inventario dell’Archivio Notarile*, pp. 2 s., che tuttavia non dichiara le proprie fonti per le notizie riferite al secolo XIII; Torelli, *Studi e ricerche*, pp. 293 s. Le scritture depositate presso la Camera degli Atti sono specificate in Statuti 1327, l. I, r. CXXXIII, pp. 112 ss.

³³ ASMo, Archivio Notarile di Modena. Memoriale Antico, reg. 1 (vedi sopra, nota 22). Cfr. Statuti 1327, l. 1, r. CXXXVIII, p. 124, per la precisa regolamentazione della redazione del *Liber memorialium contractuum*, affidata a quattro notai che ne dovevano predisporre duplice copia, l’*autenticum* e l’*exemplum*.

³⁴ Vicini, *I podestà*, p. 123, nota 4.

³⁵ Tamba, *Teoria e pratica*, p. 27. A Bologna, invece, ove “i primi esempi di documenti redatti a seguito di una commissione risalgono agli ultimi anni del secolo XI”, si conserva un intero registro contenente le commissioni notarili concesse a partire dal 1235 e sino al 1289, nel quale sono presenti oltre 1.500 provvedimenti: cfr. Tamba, *Commissioni notarili a Bologna*, in part. pp. 128 ss. e p. 129 per la citazione, e per la trascrizione integrale del registro Tamba, *Commissioni notarili a Bologna*.

³⁶ Tamba, *Commissioni notarili a Bologna*, p. 131.

³⁷ Ferrara, *La pratica del sapere*, pp. 63 ss.

Asinelli, nel primo semestre del 1270, con il probabile scopo di dotare ufficialmente il Comune della documentazione attestante i crediti vantati da cittadini bolognesi nei confronti di abitanti della città di Modena e del suo distretto. Tale serie di atti, risalenti agli anni 1259-70 con l'unica eccezione di un atto risalente al 6 aprile 1254, venne copiata in un quaderno aggregato in seguito agli elenchi ufficiali, predisposti agli inizi del 1306, della popolazione maschile modenese suddivisa secondo l'appartenenza alla nobiltà (*Liber Nobilium et Potentium civitatis Mutine*, con circa 270 nominativi) oppure al *populus* (*Liber Magna Massa Populi*, con 5.189 nominativi), nonché ad altri elenchi di consiglieri cittadini risalenti agli anni 1306-1307 e 1318³⁸.

Pertanto, i *memoriales* ricordati da Bonifacio Morano in attinenza alle distruzioni operate nel 1306 dai comitatini insorti e quelli, verosimilmente, citati negli statuti in attinenza alla loro conservazione presso la Camera degli Atti più che alle registrazioni degli atti sottoscritti dinanzi a un notaio dai cittadini modenesi, che si sono conservate anche per i decenni anteriori a quell'anno, si possono riferire al complesso delle scritture concernenti sia l'attività deliberativa dei consigli sia quella – come dimostra il *Registrum Comunis* del 1299 – svolta dagli uffici delle principali magistrature cittadine, rappresentate dal podestà e dal capitano del Popolo nonché, in una fase successiva, dal visconte, il quale viene istituito dal marchese estense come proprio rappresentante diretto in città successivamente alla presa del potere avvenuta nel dicembre del 1288. In seguito all'abolizione delle rappresentanze politiche popolari costituite dal capitano del Popolo e dai 24 difensori – entrambi, come già ricordato, istituiti nel 1271 – gli organi che assicurano la gestione del potere estense rimangono il podestà, responsabile dell'amministrazione giudiziaria e vertice delle assemblee cittadine, il capitano, cui spettava il comando delle truppe marchionali presenti a Modena, e il visconte, proveniente dalle file dei giudici e degli uomini di legge, ma anche da famiglie di tradizione militare, e delegato alla gestione degli affari patrimoniali riguardanti tanto la camera marchionale quanto i beni allodiali del signore nonché le investiture e le concessioni da lui rilasciate³⁹.

Il fatto poi che i Memoriali del Comune citati negli statuti si identificassero con le scritture correnti con cui veniva documentata l'attività dei consigli cittadini era già chiaro all'editore degli statuti stessi, Cesare Campori, il quale specificava l'appartenenza a tale categoria di materiali dell'insieme di atti e deliberazioni del Consiglio del Popolo risalenti al periodo immediatamente successivo alla rivolta del 1306⁴⁰ e quindi dell'analoga serie che posteriormente prende avvio – nella consistenza giunta sino a noi – dal 1412 e con sufficiente costanza perdura sino al 1796 articolandosi in 362 registri⁴¹. Tra gli inizi del Trecento e i primi anni del secolo successivo si conta unicamente la sopravvivenza di un mutilo *Liber reformationum comunis Mutine* composto al tempo del governo del legato pontificio Ettore, conte di Panico, e attestante l'attività consiliare svoltasi dal primo gennaio al 17 giugno 1329⁴², nonché di un erratico verbale di una seduta del *concilio populi et comunis universitatis et hominum civitatis Mutine* tenutasi il 21 giugno 1342 allo scopo di nominare i procuratori da inviare presso papa Clemente VI con la preghiera di rinnovare ai marchesi estensi il vicariato su Ferrara alle medesime condizioni della concessione precedente, che risaliva al 30 giugno 1329 ed era stata perfezionata tramite l'atto di investitura decennale rilasciato il 17 gennaio 1332. Questo verbale, di notevole importanza anche per il fatto di riportare i nomi di oltre 270 consiglieri modenesi, è noto in seguito alla scoperta fattane da Angelo Mercati in un

³⁸ ASCMo, Camera Segreta, III, 1. *Magna Massa Populi Civitatis Mutine*, cc. 89r-125r. La prima parte della *Magna Massa Populi* vera e propria (cc. 1r-6v), contenente l'elenco degli esponenti della nobiltà cittadina suddivisi per gruppi familiari, è pubblicata in Vicini, *Il "Liber Nobilium et Potentium"*, mentre l'elenco assai più consistente degli appartenenti al *populus* sarà di prossima pubblicazione a cura di Valeria Braidì.

³⁹ Vicini, *Visconti Estensi*, pp. 24 s.

⁴⁰ Raccolta nota come *Respublica Mutinensis* (= RM I-II), consistente in atti e deliberazioni del consiglio del popolo datate dal 2 febbraio 1306 (ma precedute dagli *Statuta Populi Mutine* compilati da quattro *sapientes, rectores et defensores populi civitatis Mutine*) al 20 marzo 1307. Il riferimento a Campori è relativo a Statuti 1327, p. 113, nota 81.

⁴¹ Si veda nell'insieme Liotti-Romagnoli, *I registri delle deliberazioni consiliari*.

⁴² Studiato in particolare da Sandonnini, *Di un codice del XIV secolo*, pp. 81-93; cfr. pure Biondi, *Per una storia dell'attività consiliare*, pp. 15 s.; Liotti-Romagnoli, *I registri delle deliberazioni consiliari*, pp. 47, 60.

codice del fondo latino della Biblioteca Nazionale di Parigi verosimilmente derivato dai manoscritti della raccolta pontificia di Avignone⁴³.

La diversa accezione del termine *Memoriales / Memorialia* rispetto a quella tecnicamente ristretta applicata nel contesto bolognese alle registrazioni degli atti notarili presso l'apposito ufficio comunale è peraltro confermata dalla varietà di significati che esso dimostra di assumere tanto nel medesimo ambito bolognese del secolo XIII quanto all'interno di altre realtà, ove può indicare anche "quei libri sui quali erano trascritti tutti quei documenti che venivano ritenuti di rilevante interesse da parte dell'ente produttore al fine di garantire la propria memoria" e che quindi sono rappresentati dai *libri iurium* e da altre scritture ad essi assimilabili; può indicare pure "i libri contenenti la descrizione dei singoli beni mobili, compilati da un personale addetto a servizi riguardanti le diverse materie, ma qualificato professionalmente per tali adempimenti", e perciò assimilabili a generici inventari; può infine indicare i libri nei quali "sono state registrate le descrizioni di 'poste' e di unità archivistiche semplici o complesse" realizzati "a seguito di particolari procedure istituzionali e burocratiche appositamente regolamentate", che pertanto si possono identificare con strumenti di corredo corrispondenti a veri e propri inventari archivistici⁴⁴. La varietà di significati permane peraltro anche in età moderna: a Modena dal 1561 sono indicati come *Memoriali*, e non più come *Vacchette*, i registri contenenti i verbali delle riunioni del Consiglio della Comunità, che – come già ricordato – sono conservati in numero di 362 unità lungo l'intero arco cronologico esteso dal 1412 al 1796⁴⁵.

2. Le scritture pubbliche del Duecento

2.1. Libri iurium e statuti associativi

Le distruzioni del materiale archivistico comunale operate nel 1306 – che a Bologna si erano già verificate in più riprese negli anni Venti del secolo precedente⁴⁶ – ne hanno quindi provocato una selezione radicale che si riflette direttamente sulla disponibilità delle scritture a noi pervenute per il periodo anteriore a quella data. Mancando completamente materiale risalente al secolo XII e a quelli precedenti, al secolo XIII appartengono anzitutto i due *Libri Iurium* del Comune modenese, il *Registrum Privilegiorum* e il *Registrum Antiquum*: il primo, formato da 230 carte suddivise in 29 quaderni, contiene secondo la sua numerazione 343 atti datati dall'anno 969 al 1260, mentre il secondo, costituito da 291 carte di maggiore formato, contiene 702 atti numerati e datati sempre dall'anno 969 sino al 1315, di cui i primi 328 sono inclusi anche nel *Registrum Privilegiorum*⁴⁷. Parte degli atti riportati in quest'ultimo, sino all'anno 1218, sono esemplati dal notaio Degoldeo, il quale appone la propria autenticazione in calce a ciascuno di essi, mentre la prima sezione del *Registrum Antiquum* risulta copiata nel 1263 dal notaio Delayto, che appone la propria autenticazione soltanto alla fine del lavoro. La mancanza, nel codice più tardo, di una serie iniziale di atti presenti invece nel *Registrum Privilegiorum* è data dalla asportazione delle prime 30 carte del *Registrum Antiquum*, che assieme all'altro codice costituisce un modello di cartulario nel quale si riflettono le tipologie documentali tipiche dei *Libri Iurium* comunali italiani: diplomi imperiali o regi, patti e convenzioni tra comuni, atti di sottomissione compiuti da signori laici o ecclesiastici oppure da comunità del territorio, investiture feudali, cittadinate, acquisizioni patrimoniali da parte del comune, locazione di beni immobili, quietanze di pagamento. Tutto il complesso, insomma, dei diritti, delle proprietà e delle prerogative accumulate nel tempo dall'ente comunale a partire dalle più antiche testimonianze che ne costituiscono la garanzia legittimante e comunque alla luce di una cosciente operazione di selezione e ordinamento ai fini del loro inserimento nelle

⁴³ Mercati, *Una seduta consigliare*, con il testo alle pp. 41-48.

⁴⁴ Romiti, *L'Armarium Communis*, pp. LVIII s.

⁴⁵ Romagnoli, *I Conservatori*, p. 93. Cfr. Liotti-Romagnoli, *I registri delle deliberazioni consiliari*.

⁴⁶ Romiti, *L'Armarium Communis*, pp. IX s.

⁴⁷ ASCMo, *Camera Segreta*, I, 1 e I, 2. Cfr. Lucchi, "Camera Segreta", pp. 11 s., con le correzioni di Pincella, *Una signoria in crisi*, pp. 65 ss. Il *Registrum Privilegiorum* è notoriamente edito in RPCM I-II, di cui si veda l'introduzione nel vol. I. La struttura e le fasi compilative del *Registrum Privilegiorum* sono state di recente approfondite da Roland Rölker in una comunicazione presentata all'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena il 4 aprile 2001, di prossima pubblicazione negli Atti della stessa Accademia.

apposite raccolte che vedono la luce, a seconda dei vari contesti cittadini, a partire dagli ultimi anni del secolo XII e poi lungo il corso del Duecento⁴⁸.

In esse si riuniscono quindi i documenti che rappresentano le testimonianze scritte delle ragioni formali della vita del Comune privilegiando quelli che meglio rispondono alla realtà politica contingente al momento della loro formazione ed escludendone a volte altri che, pur di notevole rilievo, per varie ragioni non producono più effetti giuridici, e in ciò seguendo una duplicità di criterio che pare costituire un fattore di distinzione notevole tra la prima e la seconda metà del secolo XIII, quando si afferma in molti casi un intervento ordinatore ben preciso e coerente nell'articolazione interna dei *Libri Iurium* teso a privilegiare una strutturazione tematica dei documenti in essi raccolti e a superare così la varietà di soluzioni compositive che aveva invece segnato i decenni precedenti. La ragione di questa differenziazione chiaramente percepibile può risalire al quadro istituzionale dominante, distinguendo tra i libri della prima generazione, elaborati in epoca podestarile tra la fine del secolo XII e i primi decenni del Duecento, cui fa eccezione il precoce caso genovese⁴⁹, e quelli più organici o monotematici della seconda generazione predisposti nella città, soprattutto settentrionali, dominate da contesti politici sia signorili che popolari⁵⁰, oppure si può connettere a prevalenti e maggiormente consapevoli esigenze di riorganizzazione e salvaguardia del patrimonio documentario posseduto dall'ente comunale, con la conseguente realizzazione di raccolte impostate secondo criteri di ordinamento tali da consentire un più facile recupero dei documenti al loro interno⁵¹.

Oltre ai due *Libri Iurium* modenesi (il *Registrum Privilegiorum* e il *Registrum Antiquum*), che si possono senz'altro inquadrare nella prima tra le due tipologie compositive, la documentazione di produzione e comunque di rilievo comunale risalente al Duecento appare decisamente scarsa e concentrata soprattutto sulle redazioni degli statuti di alcune categorie artigianali e professionali. Si conservano infatti lo statuto dei fabbri, presumibilmente anteriore al 1236 ma noto attraverso un codice redatto nel 1254⁵², mentre quelli dei giudici e avvocati e dei navigatori presentano alcuni problemi interpretativi. Il codice contenente lo statuto dei giudici e degli avvocati porta nell'intestazione la data del 1337, l'anno successivo al rientro in Modena dei marchesi estensi dopo la cacciata del 1306, e si può ritenere copia fedele di quello approvato dal collegio dei giudici – come si legge nel codice stesso – il 4 aprile 1270 *in pallatio novo comunis Mutinae* benché vi fossero anche redazioni più antiche, se due rubriche del medesimo statuto portano la data del 1262 e del 1267 e se nella redazione trecentesca viene ricordato che il notaio Bruneta lo estrasse nel 1270 *ex autentico seu antiquo volumine statutorum collegii iudicum fideliter et diligenter*. La stessa redazione datata al 1337 è peraltro anteriore a quell'anno, anche se di poco, poiché il suo proemio venne scritto su evidente rasura, ma dalla stessa mano che compilò l'intero codice, per adattarlo alle nuove condizioni indotte dal rinnovo della signoria estense sulla città⁵³.

Una situazione ancora differente presenta lo statuto dei navigatori, che si può ricondurre solo indirettamente alla sua redazione duecentesca poiché quella predisposta in lingua volgare e

⁴⁸ Le ricerche sui *Libri Iurium* dei comuni italiani hanno conosciuto una indubbia intensificazione nell'ultimo decennio. Per un panorama d'insieme, accompagnato da analisi tanto sulla genesi formativa di tali raccolte quanto sulla fisionomia della documentazione in essi confluita, si vedano Rovere, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*; Cammarosano, *Italia medievale*, pp. 144 ss.; Cammarosano, *I Libri iurium*; Rovere, *I "Libri iurium" delle città italiane*; Rovere, *Tipologie documentali*. Sulle scritture comunali e la loro genesi sono importanti anche le osservazioni, accompagnate da ricca bibliografia, di Baietto, *Scritture e politica*, nonché i saggi e l'Introduzione di Albini, *Le scritture del comune*.

⁴⁹ Si veda in merito Puncuh-Rovere, *I Libri Iurium*, pp. 19 ss.

⁵⁰ Cammarosano, *Prospettive di ricerca*, p. 61.

⁵¹ Su questo, in particolare, Rovere, *Tipologie documentali*.

⁵² ASCMo, Camera Segreta, IV, 1. Lo statuto è trascritto e commentato in Franchini, *Lo statuto*, con tuttavia le indispensabili correzioni nella datazione e nella lettura di numerosi passi del testo apportate da Bertoni, *Postille filologiche*, ed anche in Leicht, *Storia del diritto italiano*, pp. 332-340, corrispondenti alle sole pp. 39-51 dell'edizione di Franchini, che nel seguito riporta anche tutte le rubriche duecentesche aggiunte al *corpus* originario dello statuto. Sulla corporazione dei fabbri e la sua normativa statutaria si veda, più di recente, Pollastri, *L'arte dei fabbri*.

⁵³ ASCMo, Camera Segreta, III, 7. Cfr. Vicini, *Statuta iudicum et advocatorum*, in part. pp. 6 ss. Sul collegio degli avvocati di Modena tra Medioevo ed Età Moderna si può vedere il sommario di Della Fontana, *Il collegio degli avvocati*, benché privo di note e di apparato bibliografico.

approvata dal marchese Leonello d'Este il 27 giugno 1444 dovrebbe essere la traduzione, “salvo forse poche correzioni o varianti opportune per le condizioni e i tempi cambiati”, degli *statuta artis navigatorum civitatis Mutinae*, di cui rimane soltanto l'intestazione originaria premessa ai capitoli che riporta la data del 1252⁵⁴. Analogo riferimento a una precedente redazione duecentesca vale anche per lo statuto della corporazione dei notai, il cui codice odierno, risalente al 1336, conterrebbe una redazione statutaria approntata nel 1333 e costituita da aggiunte e correzioni a un precedente “libro degli antichi statuti” datato al 1265. La rinnovata copiatura dello statuto a pochi anni di distanza nel corso del quarto decennio del Trecento sarebbe stata sollecitata dalla necessità di dedicarlo ai marchesi Obizzo e Nicolò d'Este dopo che il 17 aprile del 1336 Manfredo Pio, vicario imperiale, aveva ceduto loro il dominio su Modena e il 13 maggio lo stesso Obizzo aveva formalmente preso possesso della città e del suo distretto⁵⁵.

2.2. La cronachistica cittadina

Una ulteriore categoria di scritture duecentesche redatte nell'ambito del governo cittadino e verosimilmente conservate all'interno dell'archivio comunale concerne la registrazione di fatti e avvenimenti di interesse pubblico che avrebbero potuto costituire l'intelaiatura per una più organica cronaca modenese o anche soltanto un serbatoio di memorie al quale ancorare i principali momenti caratterizzanti la storia della città e dei suoi abitanti in rapporto alla maturazione di una più solida e specifica identità collettiva. Su questo rifletté molti decenni or sono Tommaso Casini introducendo l'edizione della cronaca di Giovanni da Bazzano e offrendo nel contempo molti elementi per la comprensione della genesi compositiva di quella di Bonifacio Morano. Con il 1272 pare cessare la fonte comune alla quale avrebbero attinto i due cronisti, per cui si può supporre che per gli anni successivi i nomi dei podestà e dei capitani del popolo “potevano trovarli facilmente nei *Memoriali*, libri destinati alla registrazione dei contratti, che in Modena cominciano appunto col 1271; qualche altra notizia poté loro esser fornita da iscrizioni poste sui pubblici edifici; ma per altre è forza ammettere l'esistenza di qualche ricordanza scritta sui registri, ora perduti, dell'archivio comunale”, con ciò spiegando una certa conformità tra le registrazioni dei decenni successivi benché, nel complesso, le due cronache procedano in forma molto indipendente l'una dall'altra⁵⁶. Tra le scritture del Comune vi sarebbero potuti essere anche testi destinati a conservare memoria “di fatti per i quali non sempre si stendevano atti pubblici” e quindi relativi ad avvenimenti di interesse collettivo sia per la cittadinanza sia per le stesse istituzioni comunali. Pare infatti che a Modena tali ricordanze si fosse “soliti scriverle in qualche registro del Comune” e di ciò si può forse scorgere un esempio nella notizia che il notaio Filippo di Donnolina lasciò nei *Memoriali* notarili circa il passaggio in città il 24 e 25 settembre 1275, da lui stesso direttamente osservato, di papa Gregorio X in viaggio per il concilio di Lione⁵⁷.

Se Modena non conosce una cronachistica ufficiale come – per esempio – quella promossa dal comune di Genova tramite l'opera di Caffaro e dei notai suoi continuatori⁵⁸, si può certo osservare come le due note cronache trecentesche di Giovanni da Bazzano e Bonifacio Morano⁵⁹, pur in forma indipendente l'una dall'altra, abbiano verosimilmente attinto per il periodo 1188-1272 a una

⁵⁴ ASCMo, Camera Segreta, IV, 21 (compilazione miscellanea del sec. XVII). Cfr. Vicini, *Gli Statuti dell'Arte dei Navigatori*, a p. 8 per la citazione e alle pp. 15-21 per la trascrizione del testo statutario, e anche Vicini, *La navigazione fluviale*. Una sintesi delle società artigianali e professionali attestata a Modena in età medievale, con ampi riferimenti ai rispettivi statuti, in Rölker, *Per uno studio*, integrato per i settori produttivi di cartai e pellacani e di librai e stampatori da Baracchi Giovanardi, *Artigianato modenese*, con il testo degli statuti unitari delle prime due categorie (a. 1433 e 1500) alle pp. 52 ss.

⁵⁵ Vicini, *Di un codice di statuti notarili*, pp. 53 s.

⁵⁶ *Chronicon Mutinense*, Introduzione, p. LI.

⁵⁷ *Chronicon Mutinense*, Introduzione, p. LIX. La notizia specifica è ricordata anche in Cogrossi, *Cronache e atti notarili*, p. 353.

⁵⁸ Da ultimo, sullo specifico e noto caso genovese, si veda Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina*, pp. 264 ss.

⁵⁹ Entrambi notai e il secondo registrato anche nella matricola dei giudici e avvocati: cfr. Vicini, *Di un codice di statuti notarili*, pp. 80, 108; Vicini, *Statuta iudicum et advocatorum*, p. 31. Sulle opere e i dati biografici dei due cronisti modenesi del secolo XIV si veda *Chronicon Mutinense*, Introduzione, pp. XVI-XXXII e pp. XXXII-XLI assieme alle schede di Bruno Andreolli in *Repertorio della cronachistica*, pp. 211-216 e pp. 217-221. Di tale repertorio una utile rassegna critica si legge in Zabbia, *Cronache e cronisti*.

più antica cronaca modenese della quale sono rimasti notevoli frammenti relativi agli anni 1204-48 e poi, per il periodo dal 1272 al 1303, ai “registri pubblici dell’archivio comunale, dai quali il Bazzano desunse l’elenco dei podestà senza quasi altre notizie degli avvenimenti, mentre il Morano ai nomi dei rettori aggiunse la narrazione che poté raccogliere e in parte anche dettare per cognizione diretta dei fatti accaduti lui vivente”⁶⁰.

Altre fonti scritte e orali si possono supporre per i fatti relativi al secolo XIV, ma per il Duecento è opportuno sottolineare il probabile interesse delle due cronache ad attingere a un testo anteriore – e con maggiore certezza soprattutto da parte di Giovanni da Bazzano –, del quale sopravvivono cospicui frammenti che coprono la prima metà del secolo e che si possono attribuire a una cronaca municipale ufficiale, o redatta almeno negli uffici del Comune, sul modello di un *memoriale potestatum* analogo a quello realizzato all’interno di altri comuni padani come Reggio⁶¹. Come precisa Bruno Andreolli, i frammenti di questo testo offrono un qualche interesse anche per il fatto che “si possono considerare come il *trait-d’union* tra i telegrafici cataloghi nonantolani”, che costituivano un modello di sintetica narrazione annalistica agganciata alla serie cronologica degli abati del cenobio, “e la più ampia, consapevole cronachistica trecentesca”, che in particolare con Giovanni da Bazzano avrebbe attinto, per le notazioni relative agli anni 1000-1187, a una precedente cronaca di possibile origine nonantolana⁶².

Nel complesso, pertanto, alla base dei fatti narrati dai due cronisti modenesi per i decenni precedenti la loro osservazione diretta della realtà locale sembra di poter scorgere la disponibilità, tra le altre, anche di scritture approntate e conservate a cura delle istituzioni pubbliche ma tramandate sino a noi in misura unicamente frammentaria, sulle quali essi avrebbero costruito le proprie narrazioni superando la tendenza verso il rilievo celebrativo connesso al tradizionale uso delle liste dei magistrati cittadini, senza tuttavia giungere ad elaborare un esempio formale capace di aderire ai nuovi modelli dominati da una prospettiva urbanocentrica, anziché aperta in prevalenza alle vicende extracittadine, e dall’ampio arco cronologico del racconto⁶³.

2.3. *La produzione statutaria*

Nell’ambito delle scritture di interesse pubblico prodotte dai Comuni cittadini una funzione indubbiamente particolare è svolta dalla produzione statutaria, che si pone al centro del nesso “tra il diritto e l’amministrazione da un lato e l’uso della scrittura dall’altro” e che, in seguito alla soluzione del conflitto con il Barbarossa e al definitivo passaggio al regime podestarile nei decenni a cavallo tra XII e XIII secolo, conosce un incremento e una stabilizzazione diffusa⁶⁴. A Modena la disponibilità di tali materiali è legata anzitutto alla raccolta approvata nell’agosto del 1327 durante la breve parentesi di governo sulla città dell’influente legato della chiesa romana Bertrando del Poggetto tra la fine del dominio bonacolsiano, cessato ai primi di giugno, e la cessione di Modena dopo neppure un biennio all’autorità imperiale di Ludovico il Bavaro, che vi nomina propri vicari Guido e Manfredino Pio anticipando la non lontana ripresa della signoria estense a partire dal 1336⁶⁵. Tali statuti, già rivisti e corretti nel 1328 e quindi integrati da aggiunte e riforme sino al

⁶⁰ *Chronicon Mutinense*, Introduzione, p. LXV.

⁶¹ *Fragmenta memorialis*, Introduzione, pp. LXVII ss.

⁶² Scheda dedicata ai *Fragmenta memorialis potestatum Mutinae* in *Repertorio della cronachistica*, pp. 209 s. Sui prodromi della cronachistica nonantolana, mai tuttavia sbocciati in una produzione storiografica più matura e organica, si vedano le opportune analisi di Frison, *Note di storiografia*.

⁶³ Valutazioni, queste, espresse in merito alle due cronache modenesi da Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina*, pp. 1 s., 179 ss.

⁶⁴ Keller, *Gli statuti dell’Italia settentrionale*, a p. 66 per la citazione.

⁶⁵ Gli statuti del 1327, sottoposti a nuova approvazione nel 1336 da parte dei marchesi Obizzo III e Nicolò d’Este, dopo il ritorno degli Estensi a Modena e in seguito a una revisione condotta tra i mesi di luglio e settembre di quello stesso anno, sono conservati in due esemplari (ASCMo, Camera Segreta, I, 4 e I, 5), il secondo dei quali è servito per l’edizione degli *Statuta civitatis Mutinae* curata da Cesare Campori nel 1864. Si vedano in particolare le due schede predisposte da Gianna Dotti Messori in *Repertorio degli statuti comunali*, pp. 104-109, assieme pure a Cattini, *Tremilacinquecento modenesi*, pp. 14 ss. per la valutazione degli statuti del 1327 quale risposta, in termini di sistemazione normativa e di quotidiana amministrazione della vita associata, alle esigenze scaturite dalla crescita demografica ed economica che aveva interessato Modena per buona parte del secolo precedente. Con attenzione alle fasi della loro nuova approvazione nel 1336 e agli interventi fatti sui codici originari per adattarne i prologhi e

1403, furono in origine predisposti da una commissione di otto esperti all'uopo nominata e costituita da Corradino *de Faylacrunis*, Bonifacio *de Buzalinis*, Alessandro *de Porta*, Iacopino *de Bellincinis*, Leonardo *de Bochabadatis*, Petruccio *de Marsiliis*, Bartolomeo *de Bochis* e Zaccaria *de Discalciis*⁶⁶, i quali si limitarono, per la gran parte, a interventi di selezione e modesto aggiornamento del materiale normativo preesistente coordinandolo alla meglio e suddividendolo in sei libri in base alla materia (amministrazione e milizia con 230 capitoli, economia con 74, giurisdizione civile con 83, giurisdizione penale con 275, acque e strade con 364, fabbrica di S. Geminiano con 14) con poi l'aggiunta finale di sei capitoli compresi negli *statuta novissima*. Quest'opera, dal contenuto scarsamente innovativo e dotata di una "sostanziale organicità" che si può al massimo scorgere nella sua strutturazione complessiva⁶⁷, ha quindi favorito la persistenza, all'interno delle norme, di elementi (riferimenti agli anni delle provvisori originarie, a persone vissute nel passato, a fatti o situazioni collocabili nel secolo precedente, a istituzioni non più esistenti) che ne riflettono il lungo processo di stratificazione e permettono di evidenziare l'antiorità di numerose disposizioni come – per esempio – quelle relative alla vita dello Studio cittadino durante la sua fase duecentesca nonché quelle pertinenti la Fabbrica del Duomo⁶⁸ assieme alle molte rubriche che, disseminate nel libro I, si riferiscono a uffici e magistrature caratteristiche del secolo XIII e soprattutto di specifici periodi di esso. Scaturita quindi "dalla dialettica delle forze comunali, signorili e popolari, guelfe e ghibelline, laiche ed ecclesiastiche, la normativa modenese arriva alla signoria già bella e confezionata, per cui tutto quanto si aggiungerà in seguito verrà avvertito come insieme di *additiones* integrative dello statuto per eccellenza: quello del 1327"⁶⁹.

Oltre al materiale risalente, così riconoscibile nell'ambito della raccolta approntata nel 1327, vi sono pure numerose altre testimonianze, a partire dagli ultimi decenni del secolo XII, concernenti l'esistenza di *statuta* e *libri statutorum* nonché l'attività di *statutarii*, competenti della redazione della normativa cittadina e verosimilmente adibiti a tale funzione con incarichi a termine, i quali sono specificamente documentati per la prima volta nel 1248, "quando si decise di includere una disposizione negli Statuti dopo che se ne erano occupati gli *statutarii comunis Mutine*"⁷⁰.

Il 31 ottobre 1182 si giunse a un accordo tra il Comune e i principali enti ecclesiastici urbani, ossia il vescovo Ardizzone, la canonica della cattedrale e i monasteri di S. Pietro e Sant'Eufemia, in merito agli effetti di norme contenute nella *lege municipali et ordinamento civitatis et populi*, in cui si può ravvisare il più antico ricordo di una normativa cittadina scritta di valore pubblico collettivo in merito alla quale erano sorti particolari contrasti. In quella occasione, infatti, si disciplinò la validità, nei confronti delle quattro istituzioni religiose, di disposizioni inerenti il possesso e l'ereditarietà delle concessioni di feudi, precarie e livelli, ampiamente favorevoli ai concessionari laici a scapito dei proprietari ecclesiastici, stabilendo a vantaggio di questi ultimi una

l'iconografia decorativa in funzione del nuovo governo marchionale estense cfr. Gheroldi, *La decorazione degli statuti*. Sui limiti dell'edizione ottocentesca predisposta da Cesare Campori cfr. Biondi, *Per una storia dell'attività consiliare*, pp. 18 s.

⁶⁶ Corradino *de Falacrana*, Petruccio *de Marsiliis*, Bonifacio *de Bozalinis*, Alessandro *de Porta*, Iacopino *de Belencinis* e Leonardo *de Bocabadatis* sono registrati, pur con varianti nella grafia, anche nella matricola dei giudici e avvocati: cfr. Vicini, *Statuta iudicum et advocatorum*, pp. 24, 26, 28, 29, 30. Corradino *domini Symonis de Falacrunis*, Bartolomeo *de Bochis*, Zaccaria *filius domini Nicholay de Discalciis*, Alessandro *de Porta*, Iacopino del fu Alberto *de Bellencinis* e Leonardo del fu Ubertino *de Bocabadatis* sono registrati pure nella matricola dei notai: cfr. Vicini, *Di un codice di statuti notarili*, pp. 78, 86, 88, 97, 100, 105.

⁶⁷ Andreolli, *Per una morfologia della statutaria*, p. 274, scorge invece negli statuti del 1327 quel carattere di "sostanziale organicità delle compilazioni trecentesche" correlato pure al versante contenutistico e come esito significativo del passaggio dall'epoca comunale, segnata dalla prevalenza di un criterio di sedimentazione normativa, a quella signorile, orientata verso un'organizzazione prevalentemente sistematica della stessa materia. Di raccolta "ben più organica", a confronto della normativa degli anni 1306-7 raccolta in RM I-II, parlava già Santarelli, *La gerarchia delle fonti*, p. 109, senza tuttavia motivare i fondamenti di tale giudizio.

⁶⁸ Vicini, *Profilo storico*, pp. 20 s. e Vicini, *Statuti e privilegi, passim*. Alcune norme relative alla vita dello Studio modenese nonché alla presenza e ai comportamenti degli studenti sono ricordate anche in Bellomo, *Saggio sull'Università*, pp. 84 s. e in Fried, *Die Entstehung*, pp. 211 ss. Per una loro panoramica complessiva cfr. Campori, *Del governo a Comune in Modena*, II, pp. 148 ss.

⁶⁹ Andreolli, *Per una morfologia della statutaria*, p. 274.

⁷⁰ Rölker, *Nobiltà e Comune*, p. 269.

serie di indennizzi consistenti anche in quote dei proventi dei mulini comunali⁷¹. Il fatto che tali disposizioni si riferissero a un complesso normativo di valore pienamente statutario si desume da due documenti del 1196 e 1197, nel primo dei quali si specifica che il rinnovo di una precaria concessa dall'abate del monastero di S. Pietro si sarebbe dovuto rinegoziare dopo la terza generazione *secundum statutum civitatis*, mentre nel secondo si ricorda che in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'affitto di terre vescovili entro il termine stabilito, esso avrebbe dovuto essere corrisposto in misura doppia *secundum statutum civitatis*⁷².

Una lettera inviata da papa Innocenzo III all'arcivescovo di Ravenna nell'aprile 1204 lamenta il tenore delle norme cittadine modenesi poco favorevoli al clero assieme alle forti pressioni esercitate sui chierici locali dai vertici delle istituzioni comunali⁷³, mentre in un accordo stipulato nel novembre 1213 dal Comune con il ferrarese Salinguerra Torelli in merito alla distruzione del castello di Ponteduce lo stesso Comune di Modena si impegna a *ponere in statuto civitatis* una delle clausole specificate nella concordia medesima riguardante l'aiuto da prestare a una delle *partes* che potrebbero essere cacciate da Ferrara⁷⁴. Come osserva Massimo Vallerani anche in riferimento a questo caso, tra la fine del secolo XII e i primi decenni del successivo "lo statuto si avvia a diventare il libro ufficiale della città, dove acquistano valore normativo gli atti politici più rilevanti, ma resta al contempo un libro 'aperto', che registra, in una stratificazione alluvionale di modifiche, i cambiamenti di indirizzo politico interni al Comune, testimoniandone l'instabilità strutturale"⁷⁵.

Lo statuto modenese cui si fa cenno nel 1213 corrisponde verosimilmente a un codice normativo attribuibile ai primi anni del Duecento al quale appartenevano anche quegli *omnia statuta per dominum cardinalem cassata* che il consiglio del comune di Modena nell'ottobre del 1219 si impegna a *radere de libris comunis*, in presenza del vescovo, in seguito alla condanna pronunciata dal cardinale Ostiense, legato pontificio, in quanto contrari ai diritti della chiesa modenese⁷⁶. Analogo intervento del legato si registra nell'agosto del 1221, quando viene ingiunto al podestà Boccaccio Brema e agli ambasciatori modenesi di cassare *omnia statuta seu ordinamenta civitatis Mutinensis publica vel privata* che si oppongono alle libertà ecclesiastiche presenti in *libro constitutionum communis vel in scedulis et ubicumque scripta sunt*, richiamando anche il podestà a giurare in *libro communis Mutinensis* di non osservare mai in futuro *aliquod statutum vel ordinamentum* che possa configurarsi come lesivo dell'autonomia delle istituzioni religiose modenesi⁷⁷. Alla medesima produzione statutaria si possono verosimilmente collegare, quale successiva integrazione, alcune rubriche riportate nel già ricordato *Registrum Privilegiorum* concernenti l'attività degli estimatori del Comune e del notaio addetto al medesimo ufficio in attinenza agli anni 1225-28⁷⁸, forse inserite in quel *liber statutorum* cui ci si richiama esplicitamente il 3 dicembre 1227 in occasione di una importante transazione tra il Comune e il vescovo modenese con la quale quest'ultimo rinuncia definitivamente all'esercizio di prerogative

⁷¹ RPCM I, n. 50, p. 78, su cui cfr. Pivano, *Precarie e livelli*, pp. 68 ss.; Valenti, *Il millenario di S. Pietro*, pp. 80 ss.; Koenig, *Il "popolo" dell'Italia del Nord*, pp. 240 ss.; Rölker, *Nobiltà e comune*, pp. 126, 182 s., 285 s.; Pasquali, *Le "concordiae" tra chierici e laici*, pp. 317 ss. In base al contenuto dell'atto non mi pare tuttavia si possa affermare che tale conciliazione, definita mediante l'arbitrato di sei vassalli vescovili, rifletta iniziative preliminari al riassetto dei canali cittadini e alla conseguente realizzazione della nuova cinta difensiva, come invece sottolineato in Golinelli, *Monasteri e comuni*, p. 452.

⁷² Rölker, *Nobiltà e Comune*, p. 183. Il secondo dei due documenti è regestato in RCM II, n. 896, p. 229.

⁷³ MSM IV, n. DCLX, p. 35 = Potthast I, n. 2177, p. 188. Cfr. Rölker, *Nobiltà e Comune*, pp. 215 s.

⁷⁴ RPCM I, n. 118, p. 264. Cfr. Rölker, *Nobiltà e Comune*, pp. 225 s.

⁷⁵ Leoni-Vallerani, *I patti*, p. 248.

⁷⁶ Cfr. RPCM II, nn. 145-146-147, pp. 10 ss. Cfr. Rovere, *Tipologie documentali*, testo corrispondente a nota 56. Diversamente in RPCM I, pp. III s., si inclina a considerare il contestuale richiamo ai *libri comunis* dai quali si sarebbero dovuti eliminare gli statuti in questione come un riferimento non a codici statutari né ad un eventuale "volume dove fossero riuniti i documenti di origine diversa quali ci si presentano nei due più antichi registri, ora conservati nell'Archivio del Comune" (ossia i due *libri iurium* modenesi), ma piuttosto a "una raccolta delle decisioni dei consigli e delle assemblee popolari".

⁷⁷ Levi, *Registri*, n. XXXXVI, pp. 50 ss. Cfr. Koenig, *Il "popolo" dell'Italia del Nord*, pp. 242 ss.

⁷⁸ RPCM II, n. 338, p. 225, già editi in AIMaE II, coll. 339-345. Cfr. Rölker, *Nobiltà e Comune*, pp. 261 ss.

signorili nell'ambito della città e di una serie di *castra* disseminati nel contado⁷⁹; e lo statuto medesimo registra, in seguito, il dovere per il podestà di osservare e fare rispettare tale accordo⁸⁰. Se pochi anni prima, nel 1215, si ricorda lo statuto che un notaio era tenuto a giurare allorché otteneva dal podestà l'autorizzazione a pubblicare un *instrumentum* estraendolo dalle imbreviature di un collega, talora anche lo stesso padre, ormai defunto⁸¹, una carta dell'Archivio Capitolare di Modena del 1221 conserva copia di alcuni capitoli in materia di investiture estratti dagli statuti cittadini e anche di altri due capitoli degli anni 1253 e 1256, relativi a esenzioni da obblighi pubblici in favore di medici e cerusici, si ha copia autentica, estratta *de libro statutorum comunis*, in carte dello stesso Archivio Capitolare, ove si conservano pure altri documenti del 1279 contenenti ulteriori accenni a contemporanei libri di statuti cittadini⁸².

L'esistenza di uno statuto di Modena viene ricordata ancora nel 1242 all'interno della normativa con cui la famiglia signorile dei da Balugola, radicatasi nelle colline modenesi attorno agli insediamenti fortificati di Rocca S. Maria e Monfestino, disciplina l'uso dei boschi sottoposti ad uso comunitario tramite una regolamentazione concordata tra i membri dello stesso consorzio familiare, costituito dai *militēs de Balugola*, che si pone come autentico strumento di disciplina statutaria locale e autonoma, vincolata unicamente al rispetto del superiore statuto cittadino (*salvis omnibus Statutis Mutine*)⁸³

Si conosce pure un altro manipolo di norme emanate dal comune in favore della Fabbrica del Duomo nel periodo compreso tra il 1217 e il 1259 e quindi trascritte all'interno di un apposito codice destinato all'Archivio del Capitolo della Chiesa cattedrale in due riprese (il 2 ottobre 1259 e il 10 gennaio 1260) dal notaio modenese Bartolomeo Spadari estraendoli da un *libro statutorum comunis Mutine*⁸⁴.

Ancora agli *statuta civitatis Mutine* ci si richiama nel contesto di una lite scoppiata nell'estate del 1254 tra i due podestà allora in carica, Lamberto Samaritani e Castellano degli Andalò, che portò alle concordi dimissioni dei due magistrati⁸⁵, mentre si registra una integrazione agli statuti cittadini predisposta nel 1258 per inserirvi norme destinate a vietare al monastero di Nonantola di approfittare del suo regime immunitario "per annullare qualsiasi vendita, acquisto o altra alienazione di sue terre realizzata in passato per mezzo di contratti allodiali"⁸⁶. Alla promulgazione di tali disposizioni, con cui si accentuava la pressione del comune modenese sul cenobio con l'obiettivo di indebolirne la consistenza patrimoniale attraverso l'esclusivo favore riconosciuto ai concessionari delle terre monastiche, seguì nel 1261 un noto accordo con cui il monastero rinunciava all'esercizio delle proprie prerogative signorili e accettava, di fatto, l'assorbimento dei propri possessi entro la sfera di disciplina politico-amministrativa rivendicata dal capoluogo urbano⁸⁷.

Negli atti di un processo per rappresaglie intentato contro il comune di Modena dagli eredi del bolognese Saraceno Lambertini, che già aveva esercitato la podesteria a Modena nel secondo semestre del 1272 e che aveva abbandonato l'ufficio prima della sua scadenza naturale, sono riprodotte, traendole *de libro statutorum comunis* e *de libro statutorum populi*, alcune norme degli anni 1265, 1270 e 1271 relative alla *familia* che i podestà dovevano condurre a proprie spese in città al momento di entrare in carica (costituita da due *iudices periti*, due *boni milites*, otto serventi e otto cavalli), all'osservanza di *omnia statuta et ordinamenta et decreta* del comune da

⁷⁹ RPCM II, n. 272, p. 82.

⁸⁰ Statuti 1327, l. I, r. CLXXIV, pp. 168 s.

⁸¹ Cfr. sopra, nota 33 e t.c.

⁸² Archivio Capitolare di Modena, Pergamene, L.15.CCLXXX (1221), O.3.DCIX (1253 e 1256), O.15.DCLXX, O.16.DCLXIV, O. 23.DCCIX, O. 23.DCCX (1279). Cfr. RM I, *Prefazione*, pp. VII s., da cui la citazione.

⁸³ Il testo di questo statuto rurale specificamente dedicato alla disciplina dei boschi locali è trascritto in Balugoli, *Albero de gli huomini*, pp. 71 ss. e in part. p. 73. Cfr. Bonacini, *Corti e signori in area emiliana*, pp. 56 ss., ove si riprende quanto già analizzato in Bonacini, *Tutela dell'ambiente*.

⁸⁴ Vicini, *Statuti e privilegi*, in part. la parte I.

⁸⁵ *Cronache modenesi*, p. 55, TM; cfr. Vicini, *I podestà*, pp. 102 ss.

⁸⁶ Koenig, *Il "popolo" dell'Italia del Nord*, p. 344.

⁸⁷ Per tutto questo si veda la recente monografia di Pincella, *Una signoria in crisi*, in part. il cap. II.

parte del capitano del Popolo e pure all'estrazione di vettovaglie e di grani dal distretto modenese⁸⁸.

Di pochi anni successivi sono poi le rinnovate contrapposizioni tra il Comune e l'autorità ecclesiastica romana occasione *quorundam statutorum, que per comune mutinensis in preiudicium ecclesiastice libertatis edita fuerunt*, che nel 1279 sollecitarono l'intervento del cardinal Latino su mandato di papa Niccolò III e quindi, quattro anni più tardi, anche quello del vescovo di Modena Ardizzone de' Conti, il quale si risolse a intimare formalmente ai sette *statutarii* deputati *ad faciendum statutum populi Mutinensis, ut non debeant pro Comuni Mutinae compillare nec facere aliquod Statutum seu decretum quod sit contra libertatem Ecclesiae nec ipsum dominum episcopum et clerum huius civitatis et dioecesis Mutinensis et contra precepta seu constitutiones fratris Latini quondam sedis apostolicae legati*; e analoghe diffide vennero indirizzate al podestà e ai rappresentanti dei 24 difensori del Popolo, nonché direttamente esposte dinanzi al consiglio generale del Comune ingiungendo di rispettare i patti già stipulati con il Comune dal vescovo Guglielmo (1222-1234), *quae quidem pacta dicuntur esse in libro statutorum comunis Mutinae*⁸⁹.

Correlati a diverse materie sono pure i richiami agli statuti modenesi presenti all'interno del *Registrum Comunis*, redatto nel secondo semestre del 1299, che si riferiscono a materie concernenti la disciplina delle concessioni dotali e delle successioni ereditarie, i doveri connessi all'esercizio delle funzioni notarili quando poste al servizio delle magistrature comunali, la pratica delle fideiussioni quando prestate da soggetti investiti di funzioni pubbliche assieme ai doveri ad essi richiesti e pure gli eventuali casi di corruzione di ufficiali pubblici nonché i compiti svolti dai custodi notturni della città (nn. 4.2, 10, 18.1, 29.1, 44, 55.1).

Infine, nel giugno 1323, quattro anni prima della citata riforma statutaria del 1327, vennero trascritti nel *Codex Pensionum Mensae Episcopalis Mutinae* a cura di quattro notai dodici capitoli tratti dai libri degli statuti cittadini concernenti i diritti dei vescovi di Modena su canali e sorgenti d'acqua e altre loro esenzioni e privilegi⁹⁰.

Da questa rassegna emerge quindi l'esile consistenza delle scritture di produzione e di rilievo pubblico inerenti il Duecento modenese giunte sino a noi, concentrate eminentemente sulla duplice redazione del *liber iurium* comunale e sulla disponibilità dei Memoriali a partire dal 1271, nonché sulla sopravvivenza di un numero non trascurabile di rubriche statutarie confluite nella successiva risistemazione normativa trecentesca o comunque note attraverso altri canali documentari. A questo materiale si giustappone l'esistenza di codici statutari di varie associazioni artigianali e professionali (Fabbri, Giudici e Avvocati, Notai, Navigatori), che si connettono al secolo XIII in base al fatto di essere stati materialmente confezionati in quel periodo oppure per contenere redazioni statutarie le cui origini vengono ad esso dichiaratamente collegate, e pure la verosimile esistenza di una pluralità di fonti reimpiegate dalla cronachistica cittadina del secolo seguente, a partire da analoghi testi preesistenti e sopravvissuti unicamente in forma frammentaria. Tale quadro complessivo sembra pertanto confermare l'effetto devastante prodotto dall'assalto al *pallatium Comunis* avvenuto nel 1306 e dalla conseguente distruzione della documentazione comunale ad eccezione di un numero assai limitato di esemplari che sono giunti direttamente sino a noi, come nel caso dei Memoriali e dei due *libri iurium*, oppure che si sono conservati sino al momento di essere rielaborati all'interno di scritture posteriori, come certamente accaduto per i testi statutari duecenteschi rifluiti nella prima organica risistemazione predisposta nel 1327. Diverso, probabilmente, il caso dei vari codici di statuti di corporazioni e collegi professionali sopra ricordati e risalenti con sicurezza al secolo XIII, la cui sopravvivenza può essere stata meglio garantita dal fatto di essersi conservati negli esemplari depositati direttamente presso le sedi delle rispettive associazioni.

È tuttavia possibile che proprio in seguito ai danni subiti dall'archivio pubblico a causa della sollevazione popolare del 1306 si sia deciso di trasferirlo stabilmente all'interno di una camera

⁸⁸ RA, n. 566, c. 234v (1270); n. 570, c. 235r (1271); n. 580, c. 236r (1275) (= AIMaE IV, coll. 79 s.; per la datazione al 1265 cfr. Vicini, *I podestà*, p. 29, nota 4). Per il profilo di Saraceno Lambertini si veda Vicini, *I podestà*, pp. 137 s.

⁸⁹ SBN II, n. CCCCLXXXI, p. 390, 1279 ottobre 9; Campori, *Intimazioni legali*.

⁹⁰ RM I, *Prefazione*, p. IX.

della torre di S. Geminiano (la Ghirlandina, oggi adibita a solo campanile del Duomo) mettendo due uomini armati, stipendiati dal Comune, a guardia della torre giorno e notte⁹¹, mentre soltanto negli Statuti del 1327 si ritrova la norma secondo la quale la camera posta nel fondo della *turris Communis* doveva essere adibita, analogamente alla *sacristia Communis*, alla conservazione delle scritture che *ad Comune pertinent et ibi gubernentur, teneantur et ponantur carte et privilegia Communis que sunt in massaria Communis*, serrata mediante chiavi affidate al podestà, al massaro del Comune e al massaro della fabbrica di S. Geminiano⁹².

3. Il Registrum Communis

3.1. Visconte e podestà

Di fronte a questa indubbia carenza della produzione documentaria modenese di origine comunale, soprattutto se commisurata alla inestinguibile ricchezza delle scritture bolognesi e alla cospicua misura della loro conservazione, acquista particolare rilievo la disponibilità del codice noto con il nome convenzionale di *Registrum Communis*, che già Tommaso Sandonnini ricordava come “unico volume superstite salvatosi dalla generale dispersione dovuta non solo a pubbliche calamità, ma spesso e ancora più al mal vezzo di tempi meno antichi di servirsi di carte vecchie per rilegare volumi nuovi, o per farne tutto ciò che tornava comodo od utile al momento”⁹³. Nei quaderni componenti il *Registrum* durante la seconda metà dell’anno 1299 venne riunita una serie molteplice ed eterogenea di atti e registrazioni inerenti le competenze esercitate dai vertici dei poteri cittadini, ossia il podestà e il visconte di nomina estense, tale da formare un complesso di scritture prive, in molti casi, di una sequenza cronologica regolare e che, per la gran parte, non vennero prodotte in originale sul registro. Esse, infatti, appaiono chiaramente il risultato di copie sia di atti sciolti sia di registrazioni tratte da altri registri nonché destinate a registri diversi, come emerge con chiarezza dagli atti relativi al furto di buoi perpetrato ai danni di Gerardino *de Presolis*, i quali, riguardando interrogatori di testimoni e disposizioni giudiziarie inerenti formalità procedurali, giunsero a formare un breve *dossier* che venne *posito in uno alio libro* (nn. 41.1-10), probabilmente un registro degli uffici giudiziari del podestà ove fu continuata la verbalizzazione della causa.

Non si conserva alcun altro esemplare di questo tipo di scritture legate all’amministrazione corrente e la sua conseguente, indubbia importanza appare accentuata dal fatto che, attraverso quest’unica testimonianza, è possibile avere accesso diretto a molti dei meccanismi che presiedevano al funzionamento delle più alte magistrature comunali, alla delimitazione dei rispettivi ambiti giurisdizionali e pure alla conoscenza di specifiche situazioni e avvenimenti contingenti di portata rilevante al fine di orientare, in taluni casi, la stessa prassi di governo.

Nel periodo della dominazione estense al vertice delle istituzioni cittadine – come ricordato in precedenza – si trovavano il visconte e il podestà. Nel 1299 esercita a Modena la carica viscontile il *legum doctor* Francesco da Arezzo, che rimane in carica pure l’anno successivo dopo avere già svolto analogo incarico a Reggio nel 1297⁹⁴. A lui, che risiede in un proprio palazzo urbano (n. 4.1),

⁹¹ ASCMo, Miscellanea di cose varie, filza I, fasc. 2 (*Lampade di S. Geminiano pel mantenimento. Controversia*), ove si ricorda un registro del 1306 secondo il quale il capitano e i difensori del Popolo avevano ottenuto di mettere due uomini, al soldo del Comune, *qui parati sunt custodire turrim sancti Geminiani de die et de nocte et vocare custodes portarum et alia facere que fuerint necessaria et opportuna* per la difesa della città. Cfr. Baracchi, *La Torre di Modena*, p. 24.

⁹² Statuti 1327, l. I, c. XLV, p. 36.

⁹³ Sandonnini, *Di un codice del XIV secolo*, p. 81. Nell’inventario di Raselli, *Manoscritti di pregio*, il *Registrum Communis* è posto tra i “Codici cartacei aventi per oggetto cose d’ordine pubblico” con la seguente breve notazione: “1299 – (Miscellanea senza titolo speciale) – Cose disparatissime p. e. regolamenti pegli osti – Inquisizioni – Sentenze – Suppliche – Brani di testamenti – Foglio vol. 1.” Si segnala anche che presso la Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenese (*Aedes Muratoriana*) nell’Archivio Sandonnini, busta n. 3, è conservato, di mano dello stesso studioso, il “Sunto di un manoscritto cartaceo del 1299 esistente nell’archivio comunale” e corrispondente al *Registrum Communis*. Si tratta di un testo di 11 pagine in cui Tommaso Sandonnini ha riassunto, in italiano, i contenuti delle registrazioni presenti nel codice modenese.

⁹⁴ Vicini, *Visconti Estensi*, p. 31. Un *Franciscus de Aretio legum doctor* è citato tra gli autori dei *consilia* riportati nelle prime quattro carte del codice magliabechiano XXIX.179 della Biblioteca Nazionale di Firenze, per cui cfr. Piana, *Nuove ricerche*, p. 58, ed è pure autore – forse identificandosi nel medesimo – di uno dei *consilia*, datato al 1292, già

competono funzioni relative soprattutto alla salvaguardia e alla gestione delle prerogative e dei beni marchionali, in relazione alle quali egli si occupa anzitutto dei diritti che il fisco pubblico (la camera marchionale e il Comune di Modena) può esercitare circa l'acquisizione di patrimoni ereditari da parte di defunti privi di eredi diretti, la cui destinazione viene legittimata tramite il ricorso a *consilia* che garantiscono la corretta interpretazione della norma legale nel quadro della ormai collaudata dialettica tra *iura*, correlati esplicitamente all'esercizio della suprema *potestas* imperiale, e *consuetudine*, capace di affermare un diritto che nell'ambito locale *vicit legem* (nn. 4.1-2, 11). Oltre a seguire tutte le fasi delle cause pertinenti le devoluzioni ereditarie a vantaggio del fisco pubblico, il visconte nomina direttamente i *sapientes*, ne stabilisce l'onorario e proclama ufficialmente i *consilia* da essi rilasciati *subtus loçam Cavalcatorum Comunis Mutine* (nn. 9, 11, 63.1-2)⁹⁵ disponendo pure in merito alla sostituzione di ufficiali comunali come avviene nel caso del giudice *Iacobus de Canali syndicus Comunis Mutine* al momento di assentarsi dalla città *causa studii* (nn. 58, 59). Inoltre, il visconte pone in esecuzione ordini ricevuti direttamente dall'autorità marchionale tramite scritture fissate dal proprio notaio, Pietro *de Donorio*, nel *Registrum Comunis* (n. 12) ed è destinatario delle disposizioni estensi che concernono – per così dire – i rapporti con l'estero, come avviene nel contesto delle trattative per la soluzione del conflitto con Bologna che si trascina dal 1296 (n. 13). Altre competenze sembrano poi convergere con quelle attribuite al podestà in merito alla sorveglianza sull'attività dei notai deputati *ad maleficia* e comunque attivi nell'ambito degli uffici podestarili (n. 18.1) e su quella dei commercianti di ortaggi e di biade, ai quali il visconte impartisce ordini di comparizione e di pagamento delle sanzioni pecuniarie cui essi possono essere condannati (nn. 24, 26).

Nel limitato seguito che è possibile scorgere attorno al visconte, accanto ad alcuni personaggi di dichiarata origine ferrarese emerge singolarmente il conte *Maynetus* / Manente di Sarteano, rampollo di una famiglia di signori locali – studiata, di recente, da Mario Marrocchi – che nei secoli XII-XIII appaiono radicati nel territorio di Chiusi e in quelli limitrofi tramite il dominio di vari castelli e che quindi nel corso del Duecento vengono risucchiati nei processi di affermazione politica dei maggiori Comuni cittadini della regione (Perugia, Orvieto, Siena) sino poi a risolversi, verso la fine del secolo, a cedere i castelli e buona parte delle proprietà per dedicarsi al mercenariato militare comandando milizie proprie e al servizio di diversi Comuni dell'Italia centrale. Evolvendosi “da una milizia di ceto ad una di censo”, ossia da una condizione per la quale l'attività militare è connotazione di uno stile di vita e di preminenza sociale a una posizione sociale in cui essa è vocazione professionale e fonte precipua di reddito⁹⁶, i Manenti si allargano anche verso uno scenario geografico più ampio; ed è così che nel 1293, a Firenze, con la quale essi appaiono in qualche modo collegati sin dagli inizi del secolo⁹⁷, un conte Manente guida *masnade* di armati composte da un centinaio di uomini al soldo del governo cittadino⁹⁸, ed è forse per la via

conservati presso la Curia podestarile di San Gimignano e ora confluiti nel fondo strozziano presso l'Archivio di Stato di Firenze, su cui cfr. Chiantini, *Il consilium sapientis*, in part. alle pp. l, lii, lxxxii e n. 83, p. 68 per il testo del *consilium*.

⁹⁵ È documentata una *loça* ubicata sul lato orientale di Piazza Grande presso l'angolo con l'odierna via Castellaro (RM I, p. 95), inserita quindi sul fronte del nuovo palazzo del Comune eretto nel 1216 e in seguito nota come loggia della *Domus Mercatorum*. Per la dinamica evolutiva dei palazzi pubblici affacciati sulla piazza cittadina, con maggior rilievo per l'aspetto storico-architettonico e artistico, si rinvia alle ampie ricerche riunite nel volume *Il Palazzo Comunale di Modena*, mentre per la maggiore attenzione al rapporto con lo sviluppo delle istituzioni comunali lungo il secolo XIII ci si permette di rinviare a Bonacini, *Edilizia pubblica*.

⁹⁶ Marrocchi, *Uomini che combattono*, a p. 385 per la citazione. Sulla storia della famiglia si veda anche Bandini, *Regesto feudale di Sarteano*, ove a p. 188 si ricorda un documento dato in Sarteano il 10 dicembre 1285 contenente una vendita disposta in favore del Comune di Sarteano dai vari membri della famiglia comitale tra i quali un Manente con i fratelli Rimbotto, Neri e Puccio, figli del fu Berardino di Rimbotto conte di Sarteano.

⁹⁷ Cecchini, *Il Caleffo Vecchio*, n. 61, p. 79, 1202, ottobre 1, Siena: i conti Manenti e Scialenghi giurano di non fare pace con Montepulciano senza il consenso di Siena, e nel contesto un *comes Manente maior* si impegna a non *cavalcare supra Florentinos in terra eorum et comitati eorum*, mentre un *Manente minor* dichiara che, in caso di guerra tra Firenze e Siena, egli si schiererà a fianco dei Fiorentini. Anche n. 65, p. 90, 1203, giugno 4, Poggibonsi: un conte Manente testimonia all'atto con cui il podestà di Poggibonsi, eletto arbitro dalle parti, delimita le rispettive giurisdizioni territoriali tra Firenze e Siena.

⁹⁸ Waley, *The Army*, pp. 85 s.

degli interessi ramificati nell'area toscana che un suo omonimo, o forse lui stesso, segue sino a Modena il *legum doctor* Francesco da Arezzo, senza peraltro escludere che la sua presenza si debba piuttosto alla fornitura di un servizio armato direttamente nel seguito del visconte e remunerato dai marchesi estensi assieme all'incarico politico-istituzionale affidato a quest'ultimo⁹⁹. Inoltre, il rapporto con Firenze sullo scorcio del secolo XIII è divenuto particolarmente stretto in seguito all'opera di mediazione diplomatica esercitata da quel comune per comporre il conflitto tra il marchese estense e Bologna, con la quale peraltro Firenze aveva da tempo relazioni di stretta alleanza, che si era giocato proprio lungo le fasce confinarie con il territorio modenese e sui castelli che ne costituivano i presidi fortificati¹⁰⁰, per cui non è da escludere che la presenza a Modena del conte Manente di Sarteano si possa giustificare nell'ambito delle legazioni scambiate con i governanti del capoluogo toscano che acquistano un rilievo indubbiamente maggiore nel corso del 1298, come preludio all'accordo di pace formulato dal comune fiorentino nel dicembre di quell'anno seguito poi dal lodo per l'assegnazione dei castelli e delle terre contese emesso da papa Bonifacio VIII il 24 dicembre 1299¹⁰¹.

È tuttavia un fatto accertato la politica di reclutamento, da parte dei marchesi estensi, degli ufficiali insediati nelle città dominate sulla base di un doppio registro alimentato sia dalle schiere dei funzionari di professione, anche sostenuti da una specifica formazione giuridica ormai divenuta sempre più condivisa durante la seconda metà del Duecento, sia dal novero delle importanti famiglie locali già collegate a quella marchionale, come appunto il caso del podestà insediato a Modena accanto al visconte di provenienza aretina¹⁰². Giustapposto a quest'ultimo, infatti, ricopre a Modena l'ufficio podestarile Guglielmo da Camposampiero, appartenente a una stirpe signorile che, assieme a quelle eminenti dei da Carbonara e dei da Romano, si afferma nel corso del secolo XII come protagonista della vita politica di Treviso e del suo territorio, soprattutto nelle fasce di confine con il Padovano e anche grazie a relazioni di vassallaggio con i vescovi delle due città, inserendosi poi stabilmente nel ceto magnatizio trevigiano al fianco di altre famiglie di maggiorenti quali i Collalto, Guidotti, Tempesta, Buzolino, Castelli, da Camino e da Fossalta¹⁰³. Un esito analogo si verifica anche nel caso di Padova, ove l'inserimento dei Camposampiero, tra altre grandi famiglie dell'aristocrazia di origine rurale, matura in parallelo al consolidamento della presenza politica dei marchesi d'Este attuata mediante la reiterata copertura di podesterie nella stessa Padova, oltre che a Vicenza e a Verona, e la contemporanea formazione, grazie al ruolo giocato soprattutto da Azzo VII, di un esteso sistema di alleanze capace di dare vita a una solida e influente *pars ecclesie* o, indifferentemente, *pars marchionis*, così identificata nel linguaggio impiegato dalle fonti sin dal primo Duecento¹⁰⁴, quando la stirpe dei Camposampiero è annoverata

⁹⁹ In attinenza ai rapporti con Arezzo cfr. Lisini, *Inventario delle pergamene*, p. 445, ove si ricorda brevemente un documento dato in Arezzo nel 1250, fortemente danneggiato, contenente l'inventario dei beni spettati ai figli di un defunto conte di Sarteano compilato dal loro tutore (Archivio di Stato di Siena. Diplomatico. Riformagioni).

¹⁰⁰ Davidsohn, *Storia di Firenze*, IV, pp. 43 ss. e in part. pp. 70 ss.; Gorreta, *La lotta*, pp. 67 ss., 120 ss. Si veda anche sotto, par. 5.

¹⁰¹ Per il testo dell'accordo formulato dal Comune di Firenze in data 29 dicembre 1298 si veda Muratori, *Delle Antichità Estensi* II, pp. 56-60; per quello del lodo papale del 24 dicembre 1299 si veda Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus*, III, n. VII, coll. 1911-16 (= Potthast II, n. 24.894, p. 1991), già riportato in Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, I, pp. 404-406 e quindi contenuto anche in un successivo documento pontificio del 10 gennaio 1300, per cui cfr. Theiner I, n. DXXVI, p. 350. Numerose sono le copie del lodo pontificio del 1299, tra le quali si segnalano le tre copie autentiche predisposte in data 31.10.1702 e conservate in ASMo, Archivio Segreto Estense. Cancelleria Ducale. Confini dello Stato, b. 48, n. IX, traendole dal *libro primo scripturarum publicarum existente, et conservato in Camera Actorum, Archivoque publico Civitatis Bononie*. Altra copia in ASBo, Comune-Governo. Diritti e oneri del Comune. *Libri iurium et confinium*, n. 21, cc. 17r-18r.

¹⁰² Per tali considerazioni sulla politica di reclutamento dei funzionari al servizio degli Estensi cfr. Guyotjeannin *Podestats d'Émilie centrale*, pp. 362 s., assieme alle considerazioni riassuntive di Maire Vigueur, *Flussi, circuiti, profili*, p. 973.

¹⁰³ Varanini, *Istituzioni e società a Treviso*, pp. 149 ss.; citazioni più generiche in Rando, *Dall'età del particolarismo*.

¹⁰⁴ Bortolami, *Politica e cultura*, pp. 210 s. e già varie indicazioni in Bortolami, *Gli Estensi*, in part. alle pp. 34 s. e in Dean, *Gli Estensi e Venezia*, pp. 369 s., mentre per la dinamica dei rapporti tra Estensi e Comune di Padova nel corso del Due e Trecento si veda nel suo complesso Hyde, *Lendinara, Vangadizza*. Sul ruolo giocato dai Camposampiero in Padova valga pure Hyde, *Padova nell'età di Dante*, in part. alle pp. 83 s., 180 s., 193 s., 241 s., mentre scarsi accenni si trovano in Collodo, *Una società, ad indicem*; vari riferimenti al loro coinvolgimento nella politica cittadina nel corso

inter ceteras claras domos et excellentes nobilium della Marca Trevigiana assieme a quelle degli Estensi, dei da Camino e dei da Romano¹⁰⁵.

Grazie alla dislocazione dei propri interessi patrimoniali e signorili i Camposampiero, ai quali tuttavia sempre sfugge la possibilità di instaurare un controllo signorile su una città importante, risultano già dal tardo secolo XII in relazione con gli Estensi e nel 1204 Gherardo e Tiso ricorrono esplicitamente all'aiuto di Azzo VI contro Ezzelino da Romano, detto il Monaco, che aveva occupato il castello di Campreto, posseduto dai due fratelli e dalla loro cugina Maria da Camposampiero. Assieme al marchese estense, Tiso (VI) si trova nel seguito di Federico II tra l'agosto e il settembre 1220 e appare come testimone in alcuni atti dell'imperatore e del suo cancelliere Corrado di Metz, partecipando quindi nel 1232 alla lega costituita dall'Estense assieme al conte di Sambonifacio, ai Caminesi e ai comuni di Padova e Conegliano che inflisse una grave sconfitta ai Trevigiani condotti da Alberico da Romano. Dal 1204 Tiso rimane strettamente legato al partito guelfo e agli Estensi, da Azzo VI ad Aldobrandino e ad Azzo VII, del quale assume la tutela assieme ad Alberto da Baone dopo essere stato testimone nel 1212 al testamento predisposto dal padre, Azzo VI. Segue poi l'altro figlio di questi, Aldobrandino, nella spedizione di conquista della Marca d'Ancona, concessa agli Estensi da papa Innocenzo III, e nel 1218, dopo alcuni anni di prigionia seguita alla cattura da parte dei ghibellini conti di Celano, viene nominato vicario della Marca per conto del marchese Azzo VII.

Anche il figlio Tiso (VII) mantiene strette relazioni con Azzo VII e con il suo successore, Obizzo II, partecipando pure nel 1264 al conferimento della signoria su Ferrara allo stesso Obizzo da parte del podestà e del popolo di quella città¹⁰⁶. Nel 1288 il figlio omonimo, VIII della serie, è podestà di Ferrara per gli Estensi e si reca pure a Modena al seguito del marchese, ratificando poi nel 1308 per il Comune di Padova l'alleanza con il marchese Azzo VIII e con il Comune di Ferrara e contribuendo poco dopo a riconciliare il marchese con i fratelli Francesco e Aldebrandino e con i nipoti. Ancora Giovanni da Camposampiero è presente alla corte estense nel 1330-31 e risulta dimorare in Ferrara, in Borgo Nuovo, nel 1332, quando svolge funzioni di comandante militare sempre al servizio dei marchesi assolvendo poi, negli anni successivi, anche incarichi diplomatici presso la legazione veneziana impegnata a favorire la definizione di un accordo tra Scaligeri e Gonzaga, da una parte, e gli Estensi e Taddeo Pepoli dall'altra¹⁰⁷.

Il podestà Guglielmo da Camposampiero attivo a Modena nel secondo semestre del 1299, preceduto dal padovano Niccolò da Lozzo nel primo, non sembra emergere tra i membri più cospicui e politicamente più attivi della famiglia, ma appare comunque inserito in una posizione sociale di riguardo. Esponente del ramo padovano dei Camposampiero, è membro del collegio dei giudici di quella città e ricopre a Modena già nel primo semestre del 1289 la carica di giudice e assessore del podestà, al tempo Cinello conte di Marcaria, che inaugura la serie dei podestà modenesi nominati dagli Estensi ed il cui figlio, Manfredino, viene registrato nella Matricola modenese dei giudici e degli avvocati¹⁰⁸. Al servizio di questi Guglielmo compare nuovamente nel primo semestre del 1299, nel momento in cui, in data 11 gennaio, il governo di Bologna indirizza una missiva a lui, al consiglio e al Comune di Modena per manifestare il proprio disappunto di fronte ai danni procurati al territorio modenese dagli uomini di Castelfranco pur dopo che le stesse autorità bolognesi avevano ordinato a tutte le comunità del contado di cessare ogni ostilità nei

del secolo XIII e alla alleanza con gli Estensi anche in Bortolami, *'Honor civitatis'* e in Rippe, *La logica della proscrizione*.

¹⁰⁵ Rolandini Patavini, *Cronica*, p. 15.

¹⁰⁶ Su questo evento, indice di uno sbocco politico che avrà dirette conseguenze sulla situazione modenese e sull'accensione locale della signoria estense a partire dal gennaio 1289, si vedano gli ancora utili saggi di Simeoni, *L'elezione di Obizzo d'Este*, e Montorsi, *Considerazioni*. Una narrazione riassuntiva di eventi e quadri politici in Chiappini, *Gli Estensi*, pp. 59 ss.

¹⁰⁷ Si vedano, nel loro complesso, i profili biografici di Barile, *Camposampiero Gherardo*; *Camposampiero Giovanni*; *Camposampiero Guglielmo* (I); *Camposampiero Guglielmo* (III); *Camposampiero Tiso* (VI); *Camposampiero Tiso* (VII); *Camposampiero Tiso* (VIII), oltre alle notizie su singoli membri della famiglia in Hyde, *Padova nell'età di Dante, ad indicem*. Di scarso spessore è la voce *Camposampiero* in V. Spreti, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, II, Milano 1929, p. 262.

¹⁰⁸ Vicini, *Statuta iudicum et advocatorum*, p. 25.

confronti dei territori e dei luoghi sottoposti al marchese estense. Nella testimonianza fornita da Cherubino Ghirardacci, Guglielmo viene indicato, al proposito, come “vicepretore” oppure come “visconte e luogotenente del marchese”¹⁰⁹ ed è quindi possibile che, in assenza di notizie relative ad altri visconti presenti a Modena nel primo semestre del 1299, egli abbia tenuto proprio questa carica prima di assumere la podesteria nel semestre successivo¹¹⁰.

Guglielmo appare degno erede di una stirpe di tradizioni militari e signorili che sfrutta il radicamento nella società urbana come strumento di promozione politico-professionale per affermarsi sia all'interno delle rappresentanze cittadine locali sia in un ambito più vasto tramite l'esercizio della professionalità giuridica messa al servizio dell'amministrazione comunale. È pertanto savio del Consiglio di Padova per il quartiere di Ponte Molino, ove risulta abitare nel 1292, ed esercita in seguito le funzioni podestarili ancora a Belluno nel 1302 e nel 1305 (ove secondo Pompeo Litta è già stato attivo negli anni 1277 e 1281) e quindi a Bergamo nel 1310, morendo poi tra la fine del 1316 e i primi mesi dell'anno successivo dopo essere stato colpito dal bando emanato dall'imperatore Enrico VII nel 1313 contro i guelfi di Padova. Uno dei suoi figli, Giovanni, sarà nuovamente podestà di Belluno nel 1322 e il figlio di questi, Guglielmo, avrà la stessa carica a Modena nel 1345-46¹¹¹.

3.2. *Il notaio Pietro de Donorio*

Gran parte delle registrazioni presenti nelle 59 carte che compongono il *Registrum Communis* si devono, per dichiarazione esplicita del redattore o per evidenti caratteristiche grafiche, al notaio Pietro *de Donorio*, il quale si qualifica mediante una serie di attributi e titolazioni che ne evidenziano la chiara origine forestiera. Oltre a definirsi semplicemente, in molti casi, come *notarius forensis*, egli usa anche formule più articolate atte a richiamare in modo esplicito l'autorità da cui discende l'ordine di eseguire determinate azioni e predisporre atti specifici e pure quella da cui deriva il riconoscimento della sua capacità professionale, che viene dichiarata in due occasioni tramite le seguenti formule:

- *Ego Petrus de Donorio publicus auctoritate Ravennatis Ecclesie notarius de mandato dicti domini vicecomitis scripsi et meo consueto signavi signo* (n. 4.1);
- *Ego Petrus de Donorio publicus auctoritate Ravennantis Ecclesie notarius et in Mutina ad reformationes pro domino Marchione deputatus scripsi et de mandato domini vicecomitis Mutine* (n. 11);

All'origine della capacità certificante riconosciuta al notaio vi è quindi la Chiesa arcivescovile di Ravenna, che alla fine del secolo XII e ancora nel successivo conferisce tale investitura, per mezzo del suo presule, *ex auctoritate domini imperatoris* richiedendo uno specifico giuramento all'aspirante notaio e consegnandogli *calamarium et pinnam et cartam* quali simboli dell'esercizio della professione¹¹². Ciò, quindi, pare offrire una interessante integrazione al complesso di

¹⁰⁹ Ghirardacci, *Della historia di Bologna* I, pp. 369, 374.

¹¹⁰ Non vi sono infatti notizie relative a un visconte in carica nel primo semestre del 1299 in Vicini, *Visconti Estensi*, p. 31.

¹¹¹ Vicini, *I podestà di Modena*, pp. 180, 204 s. Si veda anche il profilo che ne traccia Pompeo Litta nelle tavole dedicate ai *Camposampiero della Marca Trevigiana* all'interno della sua monumentale rassegna delle *Famiglie celebri italiane* (vol. di Appendice, n. 2, tav. III), individuandolo come figlio di Florio, a sua volta figlio di Ortensia di Ugucione da Bosio di Mantova, prima moglie ripudiata di Gherardino da Camposampiero: “Giureconsulto de' più riputati del padovano collegio. Fu podestà di Belluno nel 1277 e nel 1281; savio del consiglio a Padova pel quartiere di Pontemolino dove abitava nel 1292, e podestà di Bergamo nel 1310. Arrigo VII imperatore lo comprese nel bando contro i guelfi padovani nel 1313. Era morto nel 1317, come si vede da una procura de' trevigiani per compensare i suoi eredi di certi danni recati alle sue terre nel bassanese alcuni anni prima. Vuolsi che avesse relazioni di amicizia con Dante Alighieri, e da lui spronato dettasse un commento sull'Etica d'Aristotile che peraltro non giunse sino a noi. Io non dubito che a lui appartenga il sigillo che si conserva presso la sua famiglia a Padova e porta nel giro di parole: .+. S. Gulielmi. iud. d. campo. sci. petri”. Non vi sono accenni alla figura di Guglielmo, che si può porre all'altezza genealogica di Tiso VIII tra gli anni immediatamente successivi alla metà del secolo XIII e i primi decenni del seguente, nella troppo encomiastica opera di Camposampiero, *Domus de Campo Sancti Petri*.

¹¹² De Lorenzi, *Storia del notariato* I, pp. 25 ss. Non compare tuttavia menzione di Piero *de Donorio* nell'elenco di tabellioni e notai ravennati leggibile in De Lorenzi, *Storia del notariato* II, pp. 11 ss., frutto di una discutibile selezione degli stessi compiuta sulla base della qualità grafica dei rispettivi *signa*.

prerogative pubblicistiche ancora esercitato dagli arcivescovi ravennati nei secoli XII-XIII nonché alla solida tradizione organizzativa e gestionale di una cancelleria operante *auctoritate propria*, in rapporto alla quale si trova “sin dal secolo VI una classe notarile di diretta nomina arcivescovile, senza alcuna mediazione del potere imperiale”, pur con trasformazioni che si evidenziano, in particolare, nel corso del secolo XII in concomitanza allo sviluppo di un apparato burocratico assai articolato, anche a livello periferico, al servizio dell’arcivescovo¹¹³. Tali modificazioni vengono a coincidere con l’età comunale, quando è un fatto largamente condiviso la legittimazione all’esercizio della pratica notarile da parte di una autorità pubblica civile che diversamente si identifica con quella imperiale, con quella di famiglie comitali locali oppure con quella dei Comuni cittadini, i quali nel corso del Duecento giungono a disciplinare, in vari casi, le modalità di accesso alla specifica professione tramite norme inserite nei rispettivi statuti. Valga in proposito ancora l’esempio bolognese, suggerito dalla vicinanza geografica e dalla completezza delle testimonianze offerte dalle fonti scritte.

Nella Matricola dei notai bolognesi attivi entro la città e nel distretto, che abbraccia pressoché l’intero arco del secolo XIII dal 1219 al 1299, sino al 1237, sotto la podesteria di Ruffino Guasco, originario di Alessandria, la registrazione del nome dei notai sottoposti a esame e giudicati idonei all’esercizio della professione dalle autorità comunali è accompagnata dal nome dell’autorità civile o ecclesiastica cui si deve la concessione dell’originaria patente notarile, la quale, nell’anno specifico, nella maggioranza parte dei casi è rappresentata dai conti di Panico o dall’imperatore Federico II oppure dal conte di Lomello, tradizionale depositario dell’autorità demandata al conte palatino. Analoghe registrazioni sono riportate, in alcuni casi, anche in margine ai nomi dei notai approvati l’anno successivo per scomparire poi del tutto, segno che il rilascio della patente notarile giunge ad essere monopolizzato dall’istituzione comunale dopo che sin dal 1219 era stato creato l’apposito ufficio pubblico incaricato di esaminare gli aspiranti notai ed al quale, in una fase iniziale, era stato essenzialmente affidato il compito “di accertare l’autenticità dei privilegi di nomina – nonché la validità di eventuali altre prove – esibiti dai notai che volessero esercitare l’*ufficiū notarie* nella città e nel distretto”, per poi rapidamente introdurre anche la prassi che prevedeva l’*examinatio* dei candidati, ossia un accertamento della loro capacità professionale affidato dapprima a giudici bolognesi e quindi a giudici del podestà¹¹⁴.

È dunque possibile che Pietro *de Donorio* sia di origine ravennate oppure che, provenendo da un’altra sede, si sia recato a Ravenna per ricevere la patente notarile dall’autorità dell’arcivescovo secondo una pratica itinerante ben testimoniata ancora dalla Matricola bolognese dei notai, che sino al 1237 – come già ricordato – riporta il nome di notai i quali dichiarano di avere ricevuto la patente abilitante all’esercizio della professione da autorità pubbliche non locali diverse dal Comune di Bologna.

Pietro *de Donorio* si qualifica di frequente come notaio *domini potestatis*, ma in effetti agisce anche per dare esecuzione a disposizioni del visconte o direttamente del marchese estense. Su ordine del podestà egli registra le *securitates* promesse dai 49 titolari di alberghi e locande *civitatis Mutine et districtus* e dai rispettivi garanti – come di prassi – in caso di insolvenza di fronte a una eventuale condanna pecuniaria (n. 14) nonché quelle promesse, in forma analoga, dai rivenditori di biade e dagli erbivendoli sempre accompagnati dai rispettivi garanti in solido (n. 26)¹¹⁵. Ancora per conto del podestà Guglielmo da Camposampiero il notaio Pietro redige il

¹¹³ Sulla configurazione signorile del potere arcivescovile e sulla fisionomia della cancelleria cfr. Rabotti, *Dai vertici dei poteri medioevali*; Rabotti, *Considerazioni di diplomatica*, in part. a p. 319 per la citazione. Per i rapporti tra tabellionato cittadino e cancelleria episcopale, senza tuttavia analizzare il problema della concessione delle patenti notarili da parte della stessa autorità vescovile, si veda anche Rabotti, *Osservazioni sullo svolgimento del notariato*.

¹¹⁴ *Liber sive matricula notariorum Comunis Bononiae*, pp. 81-83 e ss., con l’*Introduzione* di V. Valentini, p. XIII per la citazione. Cfr. anche Ferrara, “*Licentia exercendi*”, in part. p. 81 con la tavola contenente l’elenco delle autorità civili ed ecclesiastiche che hanno rilasciato i privilegi di esercizio della professione ai notai immatricolatisi a Bologna; Falconi, *Lineamenti*, pp. 150 s.; Ferrara, *La pratica del sapere*, p. 68; Tamba, *Teoria e pratica*, pp. 29 s.; Tamba, *Una corporazione per il potere*, pp. 30 ss.

¹¹⁵ Una prima volta le *securitates* sono acquisite in misura parziale, nel corso del mese di luglio, soltanto in rapporto a due commercianti del settore (c. 15r) e quindi l’elenco viene cassato e predisposto *ex novo*, nei giorni 31 luglio e 1 agosto, al fine di comprendere quelli che presumibilmente erano tutti gli esponenti della categoria (c. 16r). Il compito

cospicuo elenco delle promesse fatte dai capitani delle ville del contado in merito alla sorveglianza contro i furti e delle fideiussioni prestate a garanzia della solvibilità di ciascuno di essi e delle rispettive comunità di appartenenza (nn. 29, 31).

Su mandato del visconte, invece, e sottoscrivendo mediante quelle formule solenni evidenziate in precedenza, Pietro *de Donorio* redige il *consilium sapientis* ufficiale nonché la sua integrazione immediatamente successiva con la quale viene risolto il problema della destinazione ereditaria dei beni del defunto Ugolino *Bonaxati*, in assenza di eredi diretti, e l'assolvimento dei legati e dei debiti rimasti accesi (n. 4.1-2); redige pure un secondo *consilium* che viene ufficialmente letto e proclamato dinanzi all'assemblea consiliare dal visconte di Modena tramite il quale viene riconosciuto il diritto all'eredità del defunto Guido da Milano alla di lui madre Gisla (n. 11). Ancora su disposizione del visconte il notaio Pietro cancella dalla *cronica Comunis Mutine* – identificabile forse come un elenco della popolazione della città e del contado compilato anche a fini di leva militare¹¹⁶ – una registrazione relativa al servizio armato a cavallo cui era tenuto Bitino Belfante di Vignola in concorso con altri tre uomini, che lo riscattano tramite la corresponsione di una indennità in denaro (n. 12). Riflette direttamente l'autorità promanante dal visconte anche l'ordine che il 12 ottobre Pietro *de Donorio* impartisce al capitano di Camurana di non allontanarsi da Modena senza l'autorizzazione del podestà o del suo stesso notaio (n. 51), preceduta il giorno 8 settembre dalla registrazione della licenza data a *Çiliolo de Rubeis* dal marchese Francesco d'Este, fratello di Azzo VIII, *conducendi ad curiam romanam equum Martini de Florano* (n. 60.3), probabilmente nel quadro delle relazioni con l'ambiente pontificio che si andavano intensificando in vista del lodo emesso alla fine di quello stesso anno da papa Bonifacio VIII in merito alla conclusione della guerra tra l'Estense e il Comune di Bologna. Sempre l'8 settembre il podestà aveva dato seguito a un analogo mandato dello stesso marchese che autorizzava Filippo *de Pantalino* a condurre *ad romanam curiam equum suum et equum domini Uberti de Arientis* (n. 60.1) e pochi giorni dopo, il 19 settembre, un familiare del marchese Francesco aveva riferito sempre al notaio Pietro il mandato marchionale di *alungare terminum domino Çilio de Piis ad emendum equum unum quem in Comune Mutine ponere et consignare debet, silicet usque ad medietatem mensis octubris* (n. 21).

L'attività del notaio Pietro, espletandosi nell'ambito delle competenze attribuite al podestà cittadino, si collega pure allo svolgimento di altre funzioni che si manifestano tramite ordini di comparizione impartiti ai capitani delle cinquantine cittadine (n. 25.1-2), tramite la registrazione di atti che conseguono a disposizioni emanate dal podestà (nn. 28, 34) nonché quella di ordini e bandi diffusi tramite i nunzi e i banditori cittadini (nn. 47, 51, 54, 62)¹¹⁷; e ancora tramite la registrazione di licenze concesse dal podestà in merito alla preparazione e alla vendita di *ludritos seu minutellos de pasta in civitate Mutine* (nn. 48, 52) e al trasferimento di frumento da una villa all'altra del contado (n. 60.2). Il suo intervento appare incisivo anche nel fare rispettare i mandati del podestà in ordine al divieto di esportare bovini e capi di bestiame di qualsiasi tipo al di fuori dei

istituzionale svolto dal notaio Pietro *de Donorio* nel primo caso è dichiarato nell'*incipit* della registrazione, mentre nel secondo è confermato unicamente dalla grafia. Cfr. Statuti 1327, l. I, r. XLIII, p. 35: *Potestas Mutine et omnes alii officiales recipi faciant omnes et singulas securitates que recipi debent pro eorum offitio tabellioni sibi deputato et in scriptis reduci faciant et de hoc etiam tabellio teneatur. Et nullus filius familias recipiatur pro fidejussore in aliqua securitate Comuni prestanda aliqua occasione, et si receptus fuerit non valeat nec teneat, et pro recepta non habeatur. Et tempore condemnationis scribi facere in qualibet condemnatione fidejussores quos apud securitatem invenerint ne Comune decipiatur. Et si predicta non observaverit Potestas vel aliquis de suis iudicibus condempnetur in decem libris Mutine. Et tabellio qui ipsam condemnationem scripserit si hoc non observaverit condempnetur in quinquaginta solidos Mutine et nichilominus condempnatio, et fidejussionis datio valeat et teneat.*

¹¹⁶ Come conferma l'uso del termine *cronica* per indicare gli elenchi dei membri di alcuni consigli cittadini conservati in ASCMo, Camera segreta, III, 1, *Magna Massa Populi Civitatis Mutine*, a c. 61r (*Hec est cronica sexcentorum consiliariorum populi et comunis Mutine*, a. 1307) e c. 77r (*Hec est cronica quadringentorum consiliariorum populi et comunis Mutine*, a. 1306). Ma è anche documentato l'uso del termine *cronica* per indicare le serie di registri compilati a cura dei notai preposti ad alcuni dei servizi del Comune (il *notarius massarii generalis, massarii tertii iudicis et massarii blave Comunis*): Statuti 1327, l. I, r. LXXXVIII, p. 73.

¹¹⁷ I quali nel secondo semestre del 1299 sono in numero di 26 (c. 41v) ed esercitano funzioni attestate, a Modena, dagli inizi dello stesso secolo e verosimilmente anticipate da quelle già assolate da *corerii* documentati a partire dal 1173; cfr. Rölker, *Nobiltà e Comune*, pp. 266 s.

confini del distretto, con particolare riferimento alla denuncia per tale reato contestata a tre cittadini modenesi, tra i quali due beccai, da parte di un altro beccaio (n. 42).

Questo ventaglio di interventi e disposizioni riflesse nell'attività svolta dal notaio Pietro *de Donorio* viene quindi a confermare l'articolazione dei poteri che – come anticipato sopra – caratterizza il dualismo di funzioni demandate a podestà e visconte nel quadro dell'egemonia signorile estense: al primo sono riconosciute competenze nell'ambito dell'amministrazione della città e del territorio rurale, del controllo dell'ordine pubblico, dei rifornimenti alimentari, dell'assetto di determinate categorie di esercenti come – per esempio – i gestori di alberghi e locande, la cui disciplina attiene pure a interessi correlati all'ordine pubblico e alla circolazione degli stranieri; diversamente, il visconte è responsabile degli interessi finanziari della camera marchionale, e perciò anche della eventuale confisca di beni ereditari in mancanza di legittimi eredi, della scelta dei *sapientes* cui affidare i pareri giuridici in materia, delle iniziative che riguardano la protezione militare del territorio e le relazioni diplomatiche con quelli esterni, comprendendo sotto questa larga categoria pure i trasferimenti di cavalli e persone autorizzati in direzione della curia romana che verosimilmente interessano soggetti facenti parte del seguito della famiglia marchionale e dei suoi diretti rappresentanti.

3.3. *Giudici, notai e ufficiali del Comune*

Se questo è l'assetto delle principali competenze demandate alle due maggiori autorità locali presenti a Modena, gli uffici dell'amministrazione cittadina si articolano anche tramite l'operato svolto da altri funzionari attestati nelle pagine del *Registrum Comunis* a cominciare dai giudici e assessori del podestà, che nella seconda metà del 1299 sono *Confortus de Barbarano*, *Mapheus de Summo*, *Cocinus de Marianis* e il ferrarese *Almericus de Sborgna* (n. 13). Tutti costoro sono chiamati a intervenire, in qualità di *sapientes*, alla valutazione dei contatti diplomatici in corso per giungere a un accordo definitivo con Bologna tramite la mediazione fiorentina che sono tenuti dal rappresentante diretto del marchese estense, *Çacharia de Liçis*, e che vengono esposti e discussi alla presenza del visconte di Modena (n. 13). I giudici *Mapheus* e *Almericus* testimoniano anche alla procura costituita in favore di Martino da Camurana e di Alverio da Imola da Giovanni, figlio del podestà Guglielmo da Camposampiero e canonico della chiesa cittadina (n. 50), e sono presenti *in camara domini Maphey* nel momento in cui il podestà prende disposizioni in merito ai responsabili della costruzione e manutenzione delle strade all'interno del distretto modenese, del cui controllo è specificamente incaricato lo stesso Almerico (n. 20). Un altro giudice e assessore del podestà è Bartolomeo, il quale, assieme al podestà medesimo, disciplina l'inchiesta condotta tra i rappresentanti delle cinquantine urbane in merito all'eventuale presenza, entro ciascuna di esse, di ladri e ricettatori e interviene pure come testimone alla promessa rilasciata dai fratelli Fantebono e Albertino, *fili fratris Oddi Cavalarini de vicinia Sancti Iacobi*, di non calunniare e offendere Pietro e Ricco *de Moranno*, accompagnata dalla garanzia in solido offerta da sei fideiussori (n. 34). Pure altri giudici sono attestati nel *Registrum Comunis*: Girardo *de Bucalengis* testimonia alla medesima promessa formalizzata dai fratelli Fantebono e Albertino (n. 34), mentre Simone *de Saxis* nei giorni 10-12 ottobre 1299 subentra nella carica di sindaco del Comune, in coppia con Foscardino *de Letebellano*, a Iacopo *de Canali*, che intende assentarsi *a civitate Mutine causa studii* (nn. 58, 59). Nessuno di questi risulta compreso nella Matricola dei giudici e avvocati di Modena, che nella parte più risalente sembra compilata dividendo i nomi dei professionisti della categoria secondo la rispettiva appartenenza ai quattro quartieri cittadini¹¹⁸, avvalorandone così la provenienza esterna al seguito del podestà e del visconte oppure in relazione a quell'ambiente ferrarese, dichiarato esplicitamente nel caso del giudice Almerico, che può costituire un importante riferimento in quanto connesso alla sede eminente del potere marchionale.

Il 31 luglio 1299 Martino *de Purcinetico* assume ufficialmente le funzioni di notaio del podestà deputato *ad maleficia* giurando di svolgere l'incarico sino al primo gennaio successivo nel rispetto di tutto quanto *in statuto comunis Mutine continetur loquente de notariis ad maleficia deputatis* e assicurando una cauzione di 50 lire modenesi garantita da due fideiussori (n. 18.1). Con funzioni,

¹¹⁸ Vicini, *Statuta iudicum et advocatorum*, p. 10 e pp. 24 ss. per la Matricola.

a propria volta, di fideiussore lo stesso Martino interviene, in seguito, offrendo le garanzie necessarie alla copertura dell'incarico di *capitaneus*, con specifico riguardo alla sorveglianza contro i furti, affidato a Ugolino di Ubaldo per la villa di Nirano e ad Albertino *Parmexanus* per quella di San Venanzio (nn. 29.18-47). Analogamente al notaio Martino, anche Conte *de Carubio* promette di svolgere il medesimo incarico al servizio del podestà venendo coperto dalla fideiussione assicurata da un altro notaio del podestà, *Symon Selarius* (n. 18.2), mentre i colleghi Giordano *de Açobono* e Nicolò *de Portu* promettono di attendere al loro ufficio alle dipendenze del visconte prestando fideiussione reciproca (n. 18.2). Un altro *notarius domini potestatis ad lites et consilia* è poi Pietro figlio di Rainerio, il quale in data 27 luglio 1299 rilascia analoga promessa di esercitare l'ufficio sino al primo gennaio successivo, che tuttavia, oltre a non essere perfezionata tramite le necessarie garanzie assicurate da appositi fideiussori, viene in seguito cassata dal *Registrum Comunis* per motivi non chiari (n. 10). Nelle funzioni di solo testimone appare infine *Albertinus domini Cerre*, attivo come notaio del visconte Francesco da Arezzo, che il 31 luglio interviene alla solenne pubblicazione del *consilium* rilasciato dai *sapientes* Bonromeo da Sassuolo e Antonio *de Gorgadellis* e quindi due giorni dopo è presente alla discussione delle clausole inerenti gli accordi di pace con Bologna resi possibili dalla mediazione fiorentina (nn. 11, 13). Di Albertino è assai probabile l'origine forestiera, in quanto egli è assente dalla Matricola degli avvocati di Modena e inoltre compare alla pubblicazione del citato *consilium* al seguito del visconte, originario di Arezzo, insieme con il già ricordato conte Manente di Sarteano e con un altro testimone di Ferrara.

Al servizio del giudice Almerico da Ferrara *ad laborerium deputatus* si trova invece il notaio Bartolomeo *filius domini Nicholay Scanabechi*¹¹⁹, il quale, in data 17 settembre, dichiara dinanzi al podestà di avere emesso un precetto in materia di imposizione tributaria destinata al finanziamento di lavori pubblici senza la necessaria autorizzazione del giudice Almerico e quindi il 3 ottobre interviene come testimone nel palazzo del Comune, assieme al notaio Alverio da Imola, alla promessa rilasciata dal capitano della villa di Limidi e garantita dalle *securitates* assicurate dai suoi fideiussori, con cui viene inaugurata l'analoga procedura estesa ai capitani di tutte le ville del contado (nn. 19, 29.1). Altri interventi sempre come testimone nel palazzo del Comune vengono svolti da Bartolomeo il 5 agosto e ancora il 7 ottobre, in attinenza a una promessa di rimborso di mutuo prestata al notaio del podestà Pietro de *Donorio* sempre nel palazzo del Comune (nn. 6, 57). Fra i notai attestati nel *Registrum Comunis* ma privi di funzioni inquadrate in uno specifico ufficio comunale un profilo abbastanza particolare sembra caratterizzare Alverio da Imola, il quale il 3 ottobre 1299 testimonia, assieme al notaio Bartolomeo *de Scanabecho*, alla promessa fatta dal capitano della villa di Limidi e quindi in data 12 ottobre ottiene dal canonico Giovanni, figlio del podestà Guglielmo da Camposampiero, un non meglio specificato mandato di procura assieme a Martino da Camurana¹²⁰, mentre già il 7 ottobre egli risulta rogare il documento originale con cui Filippo *Straçarolus* si impegna nei confronti del notaio Pietro de *Donorio* a rimborsare un mutuo di tre lire modenesi entro la successiva festa di S. Andrea, che poi lo stesso Pietro riassume all'interno del *Registrum* per conservarne memoria in attinenza ai doveri del proprio ufficio (nn. 29.1, 50, 57). In seguito alla rivolta antiestense del gennaio 1306 Alverio viene inserito nell'elenco dei *nobiles et potentes* della città tra coloro i quali *scripti sunt in presenti libro non tamquam nobiles et potentes sed tamquam non digni esse in presenti populo*, ma ben presto inoltra una petizione al vertice del governo cittadino, rappresentato dal capitano del popolo e dai 16 difensori della libertà, al fine di essere cancellato dall'elenco dei nobili per essere inserito in quello dei popolari giacché egli *nec sit nec unquam fuerit ipse nec sui maiores potens, nec de numero potentum, set sic et semper fuerit ipse et sui maiores de populo Mutine*¹²¹. Alverio da Imola è poi

¹¹⁹ Ricordato anche nella Matricola dei notai modenesi: cfr. Vicini, *Di un codice di statuti notarili*, p. 86.

¹²⁰ Il solo Alverio da Imola viene citato nella Matricola dei notai modenesi, mentre è presente *Iohannes Paulus d. Martini de Camuranna*: cfr. Vicini, *Di un codice di statuti notarili*, pp. 75, 88.

¹²¹ Vicini, *Il "Liber nobilium et potentum"*, p. 188; RM II, pp. 33 s., da cui la citazione. Secondo Vicini, *I confini della parrocchia del Duomo*, p. 101, Ambrogio da Imola, con i figli Giuliano e Pascipovero, e Alverio da Imola "risultano essere stati ricchi mercanti" e tutti residenti nella *contrata illorum de Imola*, corrispondente all'odierna via dello Zono, nella zona centrale di Modena a breve distanza da Piazza Grande.

ancora attivo nel 1308, quando, in data 16 settembre, assieme a Francesco da Spilamberto si presta come fideiussore di Pascipovero e di Giuliano del fu *dominus* Ambrogio da Imola, che il 23 luglio precedente avevano avuto in locazione per un anno una *domus* di proprietà comunale posta in *cinquantina Castellarii*¹²².

Sorte analoga a quella del notaio Alverio subiscono nel 1306 pure Oddo *de Canali* con i figli Iacopo e Pietro e Gerardo *Marcellus* assieme ai figli *Benincha* e *Nicholao*, i quali chiedono e ottengono di essere registrati tra i membri del popolo anziché tra quelli della nobiltà¹²³, tra i quali erano stati inseriti pur non manifestando un coinvolgimento ampio e diretto nel governo cittadino nel periodo della signoria estense. Nel *Registrum Comunis*, infatti, si osserva la sola presenza, oltre che di Iacopo *de Canali*, giudice e sindaco del Comune di Modena – che solo in via ipotetica si può identificare con il figlio di Oddo –, di Alvero e di Oliverio *de Canale*: il primo interviene come fideiussore del capitano della villa di Montebanzone, mentre il secondo svolge analoghe funzioni a favore del capitano della villa di Maranello e del notaio del podestà Martino *de Purcinetico* e quindi agisce come procuratore dei coniugi Rainaldo *de Nagano* e Gixilebona *occasione questionis bonorum Thomaxelli de Montibus* (nn. 29.15, 29.3, 18.1, 43). Ancora un esempio di rettifica dell'elenco dei nobili compilato nel 1306 si osserva in relazione a Bartolomeo *de Bonamicis*, il quale, già iscritto nella Matricola dei giudici e avvocati¹²⁴, il 12 ottobre 1299 compare come testimone alla sostituzione del sindaco del Comune Iacopo *de Canali* con Simone *de Saxis* e Foscardino *de Letebellano* (n. 59) e poi ottiene di essere cancellato dall'elenco dei nobili, assieme ai fratelli Bonamico e Geminiano, giacché nelle loro file non doveva essere annoverato neppure il loro padre Filingerio, che, già iscritto nella Matricola dei giudici e avvocati, era stato uno dei più accesi fautori della rivolta contro il marchese estense e aveva fatto subito parte, nell'inverno del 1306, del governo provvisorio organizzato dalla parte popolare¹²⁵.

Un ultimo incarico nell'ambito degli uffici comunali viene svolto dal giudice Iacopo *de Canali*¹²⁶, il quale nel luglio 1299 viene chiamato, insieme con Bellincino *de Bellincinis*, a formulare un *consilium* in merito alla devoluzione ereditaria dei beni del defunto Ugolino *Bonaxati* nel momento in cui svolge già le funzioni di *syndicus Comunis Mutine* (nn. 4.1-2, 8). Iacopo è anche fra i testimoni presenti alla pubblicazione, effettuata dal visconte *subtus loçam Cavalcatorum Comunis Mutine*, dell'ulteriore *consilium* rilasciato alla fine dello stesso mese di luglio, sempre in materia di trasmissione ereditaria, dai due *sapientes* Bonromeo da Sassuolo e Antonio *de Gorgadellis*, e quindi verso la metà di ottobre viene sostituito nell'incarico di sindaco dal giudice Simone *de Saxis* e da Foscardino *de Letebellano*, in quanto intende allontanarsi dalla città *causa studii* (n. 59). Ai sensi dello statuto modenese il sindaco del comune, eletto dal consiglio generale, ha compiti importanti, a cominciare dal dovere di ricevere il giuramento del podestà al momento dell'entrata in carica di questi¹²⁷ e di interessarsi, assieme al giudice del Comune, a tutte le cause e le controversie in cui è coinvolto il Comune medesimo nonché vigilare sull'osservanza dello Statuto da parte del podestà e degli altri ufficiali comunali e sul fatto che lo stesso podestà abbia regolarmente al proprio servizio *omnes suos iudices, milites, familiam et equos*. Scelto obbligatoriamente tra quanti esercitano con continuità la professione di giudice o di notaio, egli è pure incaricato di verificare le eventuali denunce che possono essere elevate contro il podestà e gli altri ufficiali alla chiusura del loro mandato, con l'obbligo tuttavia di non rispondere alle richieste

¹²² RA, c. 316r, nn. 687-688. Cfr. pure cc. 318v-319r, ove Alverio da Imola compare ancora come garante, assieme a Pascipovero e a Francesco da Spilamberto, di una concessione in affitto di terre da parte del massaro generale del Comune a Giuliano figlio del fu *dominus* Ambrogio da Imola.

¹²³ RM II, pp. 28, 34.

¹²⁴ Vicini, *Statuta iudicum et advocatorum*, p. 29. Non risulta invece iscritto nella Matricola dei notai modenesi, ove sono registrati diversi membri della stessa famiglia (Nicolò, *Bernabeus*, *Albertus d. Bechi* e *Geminianus f. d. Filingerni*: cfr. Vicini, *Di un codice di statuti notarili*, p. 93, 95, 96.

¹²⁵ Vicini, *Il "Liber nobilium et potentum"*, pp. 180 s. e nota 2; Vicini, *Statuta iudicum et advocatorum*, p. 27; RM I, pp. 3, 9, 14, 105, 252, 254.

¹²⁶ Nella Matricola dei notai modenesi sono registrati Iacopo figlio di Oddo e pure Antonio, Rolandino e Franceschino figli di Iacopo: cfr. Vicini, *Di un codice di statuti notarili*, pp. 103 s., 105.

¹²⁷ Statuti 1327, l. I, r. I, p. 4 e r. CLXXXII, p. 175.

di chicchessia se l'invito a farlo proviene dal *potestatem vel alium officialem domini regis vel Comunis Mutine*¹²⁸.

4. *I consilia sapientis*

A livello modenese la pratica di ricorrere, in sede giudiziaria, al *consilium sapientis*¹²⁹ è disciplinata, in forme più o meno dettagliate, nell'ambito di diverse raccolte statutarie trecentesche legate sia a territori rurali che al capoluogo cittadino. Negli Statuti del Frignano del 1337-38, promulgati sotto la signoria di Obizzo III e Nicolò I d'Este, si sancisce la sola possibilità generica, non condizionata da alcun obbligo né da alcuna particolare istanza procedurale, di richiedere il *consilium* ad uno o più *sapientes*, posta la clausola generale che tutte le cause devono essere portate dinanzi al podestà e al suo giudice e giudicate *secundum formam et modum statutorum et ordinamentorum comunis Fregnani* ovvero, nell'ipotesi di silenzio della normativa, *secundum formam iuris comunis*¹³⁰. In caso di ricorso al *consilium* – come pare di capire soltanto su istanza delle parti – il podestà o il suo giudice devono obbligare le parti stesse a consegnare all'esperto o agli esperti prescelti, entro dieci giorni dalla loro designazione, copie degli atti della causa e sono poi tenuti *in totum secundum dictum consilium pronuntiare et sententiare*.

Secondo una casistica più articolata gli statuti della terra di Mirandola riformati nel 1386 prevedono che il *consilium*, con riferimento alla procedura da seguire nelle cause civili, possa essere richiesto tanto dalle parti entro il termine fissato dal podestà quanto da quest'ultimo, nel caso in cui egli dubiti *in jure pro qua parte pronuntiandum esset*, attribuendo tuttavia alle parti la remunerazione dell'esperto interpellato nel caso in cui esse non abbiano proceduto entro la suddetta scadenza¹³¹. Se tuttavia una sola delle parti ricorrerà al *consilium* sostenendone il corrispondente onere, il podestà dovrà obbligare anche l'altra a scegliere il medesimo esperto e quindi ad accettarne il parere. Lo stesso meccanismo rimane valido anche se, anziché sull'intera causa, il *consilium* viene richiesto unicamente *super aliquo articulo alicujus questionis vel cause de jure dubium*, per rilasciare il quale l'esperto prescelto dovrà ricevere dal podestà *totum processum et omnia acta causae vel illud dubium ipsius articuli dicte causae* attraverso un apposito nunzio, che poi sarà tenuto a recapitare il parere rilasciato dal sapiente al podestà medesimo. Rimane poi fermo l'obbligo, per quest'ultimo, di accogliere il *consilium* all'interno degli atti della causa e di rilasciare la sentenza definitiva *secundum formam et tenorem ipsius consilii*.

¹²⁸ Statuti 1327, l. I, r. CCXIX, p. 203: *De sindaco Comunis et quod sit eius offitium*.

¹²⁹ Sulla diffusione dell'istituto si veda il fondamentale Rossi, *Consilium Sapientis*; cfr. inoltre Ascheri, 'Consilium sapientis', con tuttavia attenzione a un aspetto assai specifico della elaborazione e della fornitura di *consilia*, e Ascheri, *I consilia dei giuristi medievali*, con ampia rassegna bibliografica e osservazioni di metodo circa l'individuazione e la trattazione del relativo materiale manoscritto e di quello a stampa, integrato dall'*Indice delle raccolte di consilia* leggibile in Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni*, alle pp. 237-254; cfr. inoltre Quagliani, *Letteratura consiliare*, e, con una attenzione rivolta prevalentemente agli ultimi secoli del Medioevo e agli inizi dell'Età Moderna, i vari saggi riuniti in Baumgärtner, *Consilia*, ove in particolare il contributo di Monica Chiantini (*Dal mondo della prassi: una raccolta di consilia della seconda metà del Duecento per la curia podestarile di San Gimignano*, pp. 33-50) è stato rielaborato in Chiantini, *Il consilium sapientis*, alle pp. xxxi ss. e lxxxii ss. Sull'inquadramento generale del problema si veda ora *Legal Consulting*.

¹³⁰ Statuti Frignano, l. IV, r. II, pp. 167 s. Una breve citazione di tale riferimento anche in Santarelli, *La gerarchia delle fonti*, pp. 115 s. Sugli statuti frignanensi si rinvia alla scheda di Enrico Angiolini in *Repertorio degli statuti comunali*, alle pp. 141-143. Numerosi riferimenti alla normativa statutaria contenente prescrizioni in materia consiliare sono anche nelle sintetiche note dedicate a tale istituto da Sella, *Il procedimento civile*, pp. 212 ss., ove tuttavia mancano accenni ai casi modenese.

¹³¹ Statuti Mirandola, l. III, r. *De consilio sapientis in causa pettendo*, pp. 66 s. Il che viene a integrare e specificare quanto previsto nel l. III, r. *De modo et forma procedendi in causis civilibus*, a p. 43, secondo la quale il *consilium* può essere richiesto dalle parti *super ipsa tota causa* entro il termine di cinque giorni fissato dal podestà dopo avere vagliato le testimonianze e le allegazioni probatorie presentate dalle parti e avere concesso ad esse un ulteriore intervallo di cinque giorni per produrre le eventuali opposizioni. Sugli statuti mirandolesi, in particolare, si veda Bortoli, *Il diritto penale*; Bortoli, *La disciplina dei danni alle campagne*; Bortoli, *La gerarchia delle fonti del diritto*; e Bortoli, *L'amministrazione della giustizia penale*, assieme alla scheda di Bruno Andreolli in *Repertorio degli statuti comunali*, alle pp. 155-158, con completa bibliografia anteriore. Le norme concernenti il ricorso al *consilium* sono anche illustrate in Bortoli, *La giustizia civile*, pp. 38 s., che si giova dell'edizione in volgare degli statuti mirandolesi (*Statuti della terra del Comune della Mirandola e della Corte di Quarantoli riformati nell'anno MCCCLXXXVI voltati dal latino nell'italiana favella*, a cura di F. Molinari, Mirandola 1888).

Più composita ancora appare la normativa presente negli statuti modenesi, secondo cui il podestà, i suoi giudici e gli altri ufficiali sono tenuti a ricorrere al *consilium* su istanza di una o di entrambe le parti *in causis seu litibus que coram eis moventur expensis perdentis*, ossia – come pare chiaro, grazie anche a una aggiunta posteriore – a spese della parte perdente ma dietro il deposito iniziale di una cauzione per il pagamento degli esperti e dei notai versata dalla parte che richiede il *consilium*¹³². Viene disciplinato anche il reclutamento degli esperti, che devono essere iscritti alla matricola cittadina dei giudici ma nel contempo non ricoprire uffici del Comune né essere avvocati delle parti, né essere parenti stretti (padre, figlio, fratello) degli stessi avvocati e degli ufficiali comunali, né essere in qualche modo collegati ai notai, presumibilmente quelli impiegati negli uffici giudiziari. Il salario dei consiglieri è fissato in un massimo di 5 lire modenesi e la sua determinazione deve essere registrata negli atti assieme a quella del salario dei notai incaricati della scrittura del *consilium*, eccetto i casi in cui la *questio sive causa sit viginti solidorum Mutine infra*. Il parere fornito dagli esperti, all'unanimità o a maggioranza, rimane sempre vincolante per la successiva pronuncia della sentenza da parte del giudice, il quale, se non si atterra ad esso, potrà essere condannato dal podestà al bando per l'importo di 30 lire modenesi e inoltre interdetto sino a dieci anni *ab omni officio civitatis Mutine et etiam a consilio civitatis Mutine*, rendendo comunque nulla la sentenza medesima.

Se il problema dell'autonomia statutaria si confronta direttamente con la pratica del ricorso al *consilium sapientis*, in quanto esso viene a rappresentare una ovvia limitazione tecnico-interpretativa all'operato dell'autorità giudiziaria locale e al vincolo prioritario di attenersi alla normativa cittadina, i casi modenesi qui illustrati sembrano provare un radicamento ormai consolidato di tale istituto attraverso la consuetudine della sua regolamentazione statutaria e ciò può forse essere connesso all'attività e al magistero svolti proprio a Modena da uno dei giuristi duecenteschi più favorevoli ad esso come Uberto da Bobbio, il quale è attivo a Parma nel 1214, nel 1227 e nel 1237, a Vercelli nel 1230 e poi a Modena nel 1234, risultando già morto nel giugno 1245¹³³. Uberto è autore dell'inedito *Liber cautele et doctrine quem quilibet advocatus debet habere in causis*, che verosimilmente serve di base al bolognese Lambertino *de Ramponibus*, morto nel 1304, per la redazione nella seconda metà del Duecento del suo *Tractatus de consiliis habendis* per il quale egli forse si ispira pure a un *Tractatus consiliorum habendorum* di Alberto da Pavia¹³⁴, che per molti anni, dal 1211 al 1243, dimora e insegna ugualmente a Modena, ove appare per la prima volta già nel 1206¹³⁵. La pratica consiliare era peraltro tenuta ben presente nelle opere di altri giuristi del tardo secolo XIII come Guido da Suzzara, che muore nel 1290 al termine di una assai

¹³² Statuti 1327, l. I, r. LII, pp. 41-44. Una nota posteriore così spiega: *scilicet depositi sapientium et notarum salarii advocati et procuratoris taxandi sine consilio per iudicem de medio et etiam incontinenti exigentis pignorum captis et dum tamen petens consilium semper a principio facta taxatione et electione sapientium totum faciat deposito sapientium et notariorum*. Un breve accenno ai *consilia* anche nel l. I, r. XLVI, p. 37, ove il giuramento prestato dai giudici del podestà contempla anche l'obbligo di osservare *nominatim in consiliis habendis sine suspicione*.

¹³³ Andreolli, *Per una morfologia*, p. 285. Su Uberto cfr. Savigny, *Storia del diritto romano*, II, pp. 309 s.; Vicini, *Profilo storico*, p. 12; Mor-Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, I, p. 11; II, p. 329; Cortese, *Scienza di giudici*, p. 118, nota 87; accenni anche in Santini, *Università e società*, pp. 59, 153, mentre non aggiungono nulla i brevi riferimenti in Fried, *Die Entstehung*, pp. 199, 210 e 217 nelle note. Uberto da Bobbio è presente come testimone a due atti riportati in RPCM II, nn. 304-305, pp. 154 s., del 5 gennaio 1234.

¹³⁴ Savigny, *Storia del diritto romano*, II, pp. 451 s.; Rossi, *Consilium Sapientis*, p. 120. Il *Liber* di Uberto da Bobbio è conservato presso la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, ms. B 2795.

¹³⁵ Savigny, *Storia del diritto romano*, II, pp. 276 s.; Vicini, *Profilo storico*, p. 8; Mor-Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, I, pp. 11, 12, 18; II, pp. 329; Fried, *Die Entstehung*, in part. pp. 194 ss., 197 ss., 210, 216 ss. Accenni anche in Santini, *Università e società*, pp. 59, 153, 205 e in Sorrenti, *Tra "lecturae" e "quaestiones"*, p. 115, che nel complesso risulta utile per individuare notevoli tracce dell'attività didattica svolta in centri di studio periferici, rispetto a Bologna, come Vercelli, Reggio e Parma attraverso la documentazione offerta da un importante codice lucchese che riporta testimonianze di maestri attivi anche a Modena, tra i quali, oltre ad Alberto da Pavia, Omobono da Cremona, Uberto da Bobbio, Martino da Fano e Guido da Suzzara. Cfr. pure Gualazzini, *La scuola giuridica reggiana*, p. 76, nota 48 e p. 99, nota 21, ove si ipotizza anche un insegnamento reggiano da parte di Alberto da Pavia, che viene tuttavia escluso da Fried, *Die Entstehung*, p. 194.

“nomade vita” e insegna a Modena, stipendiato dal Comune, tra il 1260 e il 1264¹³⁶ e come il celebre canonista Guglielmo Durante, autore dello *Speculum iudiciale* (noto anche come *Speculum iuris*), che muore nel 1295 e insegna per un breve periodo a Modena pochi anni dopo la partenza di Guido da Suzzara per Padova nel 1264¹³⁷.

L'opera di Lambertino, in particolare, si rivela nel complesso di notevole utilità per disegnare la figura dell'istituto nella misura in cui esso filtra pure nella normativa statutaria, ma qui vale soprattutto sottolineare, nel quadro del rapporto di Uberto da Bobbio con Modena, come egli sollecitasse il ricorso al *consilium sapientis* ritenendo che il giudice imperito, e anche quello di limitata esperienza, “fosse tenuto a chiedere consiglio *de iure et bona consuetudine*, alludendo così – oltre che all'obbligo discendente dalla legge – alla pratica utilità dell'uso introdotto”, secondo un principio ribadito poi ancor più fermamente dal canonista Giovanni de Deo, le cui *Cavillationes, seu doctrina advocatorum, partium et assessorum* (ed. Venetiis 1567) risultano ugualmente derivate dall'opera di Uberto da Bobbio¹³⁸. Così il contributo dei *sapientes* alla prassi giudiziaria, anche in base alla *consuetudo fori*, si rivelava utile dal punto di vista della accelerazione della procedura giudiziaria favorendo l'eliminazione delle remore conseguenti ai dubbi del giudice e surrogando la sua eventuale insufficienza e quindi pure evitando, mediante un parere esperto, per quanto possibile, gli appelli e le eventuali cassazioni di sentenze errate¹³⁹. E gli statuti giungono a riconoscere l'uso dei *consilia* come normale pratica processuale “estesa, salvo specifiche limitazioni, a tutte le materie dedotte in causa e disciplinata – nel silenzio della legislazione – dalla consuetudine”¹⁴⁰. Pare quindi tipico della *consuetudo Italiae generalis* il fatto di ricorrere come prassi corrente al *consilium*, ammettendolo soprattutto per il giudice dubbioso che non trovi soccorso nelle competenze del suo assessore, mentre quello “che non versi nel dubbio, potrà decidere senza sentire alcun parere, tranne, semmai, quello dell'assessore, quantunque – e qui la dottrina mostra di temere per il giudice i pericoli del sindacato – sia nondimeno consigliabile, a discarico di ogni responsabilità, il ricorso al sapiente”¹⁴¹. Anche perché il fatto di assumere un sapiente – come si è visto esplicitamente per il caso mirandolese – “al quale commettere la decisione di un punto della causa o dell'intera controversia, è normalmente ammessa dalla dottrina e dagli statuti, non soltanto come cautela per il giudice nell'interesse della giustizia, ma anche come garanzia processuale per le parti”, nel contesto di quell'accentuato riguardo per l'interesse di queste ultime che caratterizza il processo romano-canonico sulla base del rifiorito principio romanistico della iniziativa dei litiganti di fronte alla passività del giudice¹⁴².

Il diritto statutario, pertanto, accoglie il *consilium sapientis* orientandosi a sancire come regola frequente l'obbligatorietà del ricorso ad esso, e “anche laddove gli statuti tacciono, sarà in atto la consuetudine di tenere per obbligatorio non soltanto il consiglio reso ma addirittura la richiesta di

¹³⁶ Savigny, *Storia del diritto romano*, II, pp. 430 ss.; Vicini, *Profilo storico*, p. 15; Mor-Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, I, pp. 9, 12 ss., 23; II, p. 330; Rossi, *Consilium Sapientis*, pp. 203 s., 213, 222; Gualazzini, *La scuola giuridica reggiana*, pp. 106 s. per l'insegnamento tenuto a Reggio da Guido tra il 1270 e il 1278 prima del suo trasferimento a Bologna; Fried, *Die Entstehung*, in part. pp. 127, 210 ss.; Santini, *Università e società*, pp. 59, 153, 170 s., 205, 237; Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II, in part. p. 422, nota 75. La famosa citazione relativa alla “nomade vita” di Guido si deve a Torelli-Vicini, *Documenti su Guido da Suzzara*, p. 319, ripresa già in Torelli, *Sulle orme di Guido da Suzzara*, p. 295. Per notizie sulla vita e le opere di Guido cfr. anche Sorrenti, *Testimonianze di Giovanni d'Andrea, passim*, e Martino, *Ricerche sull'opera di Guido da Suzzara*, per riferimenti alle opere attribuite a Guido e a singoli momenti della sua vita, oltre che, specificamente, alle *Supleciones*, che testimoniano l'attività didattica svolta dal maestro presentandosi come un vasto complesso di *additiones* alla glossa accursiana, contenenti tuttavia anche riferimenti diretti al testo giustiniano.

¹³⁷ Savigny, *Storia del diritto romano*, II, pp. 530 ss.; Vicini, *Profilo storico*, p. 16; Mor-Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, I, pp. 4, 12 s., 16, 25, 32; II, p. 330; Rossi, *Consilium Sapientis, passim*; Santini, *Università e società*, pp. 116 (ove data l'insegnamento modenese di Guglielmo verso il 1271), 153, 205; Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II, p. 379.

¹³⁸ Savigny, *Storia del diritto romano*, II, pp. 471 ss.; Rossi, *Consilium Sapientis*, p. 115 e p. 37 per la citazione precedente. Giovanni de Deo esprime una valutazione ancora più recisa sul ricorso al *consilium*, laddove afferma che *est etiam approbata consuetudo ut non feratur diffinitiva sine consilio sapientium*.

¹³⁹ Rossi, *Consilium Sapientis*, pp. 37 s., 115, 126.

¹⁴⁰ Rossi, *Consilium Sapientis*, p. 119.

¹⁴¹ Rossi, *Consilium Sapientis*, p. 127, e pure p. 144.

¹⁴² Rossi, *Consilium Sapientis*, p. 137.

consiglio”, tanto che, per converso, gli statuti in alcuni casi giungono a limitare la generalizzazione dell’uso frenando così la libera espansione dell’istituto¹⁴³. Se, quindi, molti sono gli statuti, al pari di quelli modenesi, contenenti norme inerenti l’eventualità o l’obbligatorietà, per il giudice, di giudicare mediante *consilium* assunto d’ufficio oppure a cura delle parti, benché in taluni casi soltanto nelle cause di un certo valore oppure unicamente in attinenza a determinati casi e nell’esclusione di altri, un particolare valore acquista la possibilità di rinvenire i testi di *consilia* modellati su alcune fattispecie concrete scaturite non da esigenze inquadrare nella cornice di cause giudiziarie, bensì nell’ambito della prassi amministrativa delle istituzioni comunali e delle competenze esercitate dalle massime autorità cittadine¹⁴⁴. Il che viene a confermare la più generale ampiezza quantitativa e la vastità della circolazione che assumono i pareri giuridici rilasciati nella forma di *consilia*, proprio perché utilizzati come strumento di raccordo tra teoria dei maestri e prassi quotidiana, tra diritto romano sottoposto, negli *Studia*, all’esegesi dei primi e diritto locale, fissato per via statutaria ma aperto all’interpretazione tramite modelli e categorie veicolate dai giuristi dotti, teso a regolamentare il funzionamento delle istituzioni assieme al complesso di rapporti e di diritti che si determinano all’interno della città e del distretto assorbito sotto la sua giurisdizione¹⁴⁵.

In relazione a tali esigenze l’oggetto dei *consilia* riportati nel *Registrum Comunis* concerne, in particolare, il chiarimento dei problemi connessi alle devoluzioni ereditarie sulle quali pesa il diritto di confisca avanzato dall’autorità pubblica in assenza di eredi diretti dei defunti. Il primo caso, in merito, è quello inerente le sostanze del fu Ugolino *Bonaxati*, che svolgeva l’attività di taverniere senza tuttavia integrarla con quella di albergatore, giacché il suo nome non compare né nel censimento dei 49 *albergatores civitatis Mutinae et districtus* realizzato in data 27 luglio 1299 (n. 14) né in quello, più limitato, dei soli modenesi che accolgono ospiti forestieri rispetto alla città e al suo distretto predisposto agli inizi dello stesso mese (n. 1.2). Dei modesti beni mobili appartenuti a Ugolino e rinvenuti nella sua abitazione si effettua un inventario¹⁴⁶ in data 19 luglio e quindi l’ultimo giorno del mese viene rilasciato il *consilium* – su probabile disposizione del visconte, al pari del successivo, ove ciò viene esplicitamente dichiarato – dai *sapientes* Bellincino *de Bellincinis* e Iacopo *de Canali*¹⁴⁷ in merito alla destinazione delle sue sostanze in assenza della moglie, che risulta premorta a Ugolino (n. 4.1).

¹⁴³ Rossi, *Consilium Sapientis*, pp. 96 ss. e p. 100 per la citazione.

¹⁴⁴ Nei casi modenesi di seguito commentati, infatti, il *consilium* non viene affidato agli esperti di diritto, su formale richiesta del giudice oppure su domanda di una o di entrambe le parti, nell’ambito di una causa giudiziaria (e quindi nella forma di un classico *consilium sapientis iudiciale*), né quale istanza per patrocinare le posizioni di parte con lo scopo di “orientare il convincimento del giudice o del sapiente a favore del contendente che ha richiesto loro il parere” (nella forma di un *consilium pro parte*). Il primo tipo di *consilia*, cronologicamente ben confrontabili con quelli modenesi, è testimoniato nella raccolta edita in Chiantini, *Il consilium sapientis*, pp. xv ss. e in part. p. xvii per la citazione precedente. Diversamente da questi, nei casi modenesi di seguito commentati il *consilium* viene richiesto ai *sapientes* dal visconte estense in quanto la decisione circa la destinazione successiva di patrimoni vacanti è chiaramente interpretata quale prerogativa signorile da parte dei marchesi estensi, che sono anche una delle parti in causa. Ed è conferma di ciò il fatto che la petizione di Gisla, formulata per rivendicare, in quanto madre di Guido da Milano, l’eredità del figlio defunto, viene inoltrata direttamente al visconte estense (c. 5v) anziché all’eventuale magistrato incaricato della risoluzione del caso.

¹⁴⁵ Sulla fondamentale opera di interpretazione dello *ius proprium* alla luce della conoscenza e della elaborazione del diritto comune si rinvia almeno a Sbriccoli, *L’interpretazione dello statuto*. Più di recente si veda anche Ascheri, *Il “dottore” e lo statuto*. Sulla dialettica tra *ius commune* e normativa statutaria, che trova una importante modalità di attuazione proprio attraverso lo strumento consiliare, si rinvia, nell’abbondantissima letteratura, anche alle valutazioni e messe a punto in alcuni saggi di Manlio Bellomo raccolti in Id., *Medioevo edito e inedito*, II.

¹⁴⁶ Secondo una pratica che mostra attinenza con la normativa giustiniana che nel 531 aveva introdotto a favore dell’erede il *beneficium inventarii*, grazie al quale l’erede stesso avrebbe risposto dei debiti ereditari soltanto *intra vires hereditatis*, ossia fino a concorrenza dell’attivo acquistato *mortis causa*, a patto di redigere, a cura di un notaio, in presenza di testimoni e con la sottoscrizione dello stesso erede, un inventario dettagliato dei beni ereditari iniziandolo entro un mese dalla sua chiamata alla successione e terminandolo entro i successivi 60 giorni. L’erede che non avesse fatto uso di tale *beneficium*, secondo una Novella del 535, avrebbe risposto *ultra vires hereditatis* anche nei confronti dei legatari: C. 6, 30, 22; Nov. 1, 2, su cui cfr. Voci, *Diritto ereditario* I, pp. 684 ss.; Voci, *Legato*, p. 719; Burdese, *Manuale di diritto privato*, p. 689; Dalla-Lambertini, *Istituzioni*, p. 452.

¹⁴⁷ Il solo Bellincino *de Bellincinis*, che risulta ancora vivente nel 1319, è registrato nella matricola modenese dei giudici e avvocati: cfr. Vicini, *Statuta iudicum*, p. 28. Lo stesso Bellincino è anche tra i numerosi *sapientes* riuniti il 2 agosto

La procedura seguita dai due *sapientes* prevede l'esame di tutti gli atti inerenti la questione, con particolare riferimento al bando emesso dal visconte, e andato deserto, finalizzato all'individuazione di eventuali soggetti in grado di avanzare diritti sull'eredità del defunto; all'*instrumentum* relativo alla creazione della dote della consorte; ai *precepta* con i quali si erano costituiti i debiti di 60 lire modenesi contratti da Ugolino con Aceto *de Lana* e con Alcano da Dinazzano; ai testamenti predisposti sia dalla moglie che dallo stesso Ugolino, entrambi ormai defunti; e, infine, all'atto notarile con cui Ugolino aveva venduto al suddetto Aceto *quandam domum positam in civitate Mutine confinatum ut in dicto instrumento continetur*. Si considera pure il fatto che il defunto avesse fatto testamento in favore della consorte, a sua volta già scomparsa prima di lui, e che pertanto tale atto è da considerare *in causa caduci* in quanto relativo a un lascito non acquistato dall'onorato, scomparso successivamente alla redazione della disposizione ma prima del disponente¹⁴⁸. L'invalidità del testamento fa quindi rientrare il caso nell'ambito delle successioni intestate¹⁴⁹ e pertanto, accertato che il defunto non lascia alcun possibile erede né tra i discendenti, né tra gli ascendenti né, di fatto, fra i collaterali, i quali dichiaratamente *nollunt esse heredes*¹⁵⁰, i *sapientes* deliberano che i beni di Ugolino debbano *pertinere et esse in totum domini Marchionis et Communis Mutinae*. Essi si mostrano consapevoli che la norma giustiniana aveva invece sancito la devoluzione al fisco pubblico, anziché all'erario cittadino, delle sostanze di quanti decedono senza eredi legittimi¹⁵¹ e che pertanto – come essi stessi confermano – *civitates nullum ius habent in bonis vacantibus*, ma nel contempo rilevano come la forza della consuetudine locale si imponga sul diritto già detenuto dal fisco pubblico e massimamente – sempre secondo il *consilium* – in un periodo di vacanza dell'autorità imperiale (*maxime cum nullus sit imperator*). E qui il riferimento privilegiato va alle concessioni pattuite da Federico I tramite la Pace di Costanza al termine della lunga lotta contro i comuni riuniti nella *societas* antiimperiale, ai quali vengono esplicitamente riconosciute le rispettive consuetudini assieme ai diritti regali, che, nella rigida formulazione già predisposta in occasione della dieta di Roncaglia del novembre 1158 grazie all'intervento dei quattro dottori bolognesi allievi di Irnerio, comprendono pure i *bona vacantia*¹⁵². Non pare invece corretto il richiamo all'assenza

in presenza del visconte per fornire pareri in merito alla risposta da dare nell'ambito delle trattative di pace che preludono al lodo pronunciato alla fine dell'anno da papa Bonifacio VIII (c. 7r).

¹⁴⁸ Con riferimento a C. 6, 51, 1, 2a. Cfr. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, p. 458; Grosso, *I legati nel diritto romano*, p. 218; Impallomeni, *Successioni*, pp. 712 s. Si veda pure il riferimento a I. 3, 1, 7-8: si ha il *testamentum desertum* o *destitutum* quando nessun erede istituito acquista l'eredità per morte o per mancata accettazione e in tal caso, *ex post*, esso rimane privo di effetti e quindi inefficace.

¹⁴⁹ In accordo con quanto indicato in D. 38, 16, 1 pr.: *Intestati proprie appellantur, qui, cum possent testamentum facere, testati non sunt, sed et is, qui testamentum fecit, si eius hereditas adita non est vel ruptum vel irritum est testamentum, intestatus non improprie dicitur decessisse*. Cfr. Diliberto, *Successione legittima*, p. 1299.

¹⁵⁰ Si ritrova in questo ordine di chiamata alla successione ereditaria il diretto riferimento al sistema successorio *ab intestato* riformato da Giustiniano tramite la Novella 118 del 543 e quindi integrato dalla Novella 127 del 548, che nel complesso rappresentano – soprattutto la prima – “il massimo sforzo legislativo di ridefinizione unitaria ed organica dell'intera materia”. Sull'argomento, con attenzione specifica, si veda Lambertini, *I caratteri della novella 118*, assieme alle utili esposizioni manualistiche di Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, pp. 798 s.; Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, pp. 706 ss.; Voci, *Istituzioni di diritto romano*, pp. 599 ss.; Diliberto, *Successione legittima*, pp. 1313 s., da cui anche la citazione precedente a p. 1308, nonché Voci, *Diritto ereditario romano*, II, pp. 41 ss.

¹⁵¹ Con riferimento a C. 10, 10, 1-4, *de bonis vacantibus et de incorporatione*. I *caduca*, ossia i beni deferiti all'erede *mortis causa* ma che questi non è in grado di acquistare, secondo il diritto romano classico erano devoluti all'*erarium populi romani*, che viene sostituito progressivamente dal fisco imperiale nel corso del II secolo d.C. e quindi in maniera definitiva agli inizi del successivo in seguito a un editto di Caracalla (212-217 d.C.). Giustiniano, infine, abroga la complessa legislazione caducaria mantenendo tuttavia il principio secondo cui al lascito ereditario ineriscono gli oneri lasciati pendenti dal defunto (C. 6, 51). Cfr. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, pp. 449 ss., 462 ss.; Grosso, *I legati nel diritto romano*, pp. 219 s.; Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, pp. 682 ss.; Franciosi, *Corso istituzionale di diritto romano*, pp. 224, 250.

¹⁵² Si veda l'edizione più completa del testo della Pace di Costanza (1183 giugno 25) in Falconi, *La documentazione*, alle pp. 73-104, in part. alle pp. 80 s. Le concessioni rilasciate da Federico I assieme al figlio Enrico erano dirette alle città di Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma e Piacenza, mentre la pace venne giurata anche dalle città filoimperiali di Pavia, Cremona, Como, Tortona, Asti, Alessandria, Genova e Alba. Per la formulazione delle regalie in occasione della dieta di

dell'autorità imperiale in rapporto a quello stesso anno, il 1299, se non con riferimento all'ormai tramontata dinastia sveva e alla formale incoronazione imperiale romana che soltanto nel giugno del 1312 sarà rinnovata da Enrico VII, dopo che tuttavia nel 1298 era stato incoronato re di Germania e re dei Romani Alberto I d'Asburgo figlio di Rodolfo I, il quale già dal 1273 al 1291, anno della morte, aveva nuovamente riunito la corona germanica a quella italiana.

In forza della consuetudine locale rafforzatasi in seguito alle concessioni imperiali l'intervento del *consilium* rilasciato da Bellincino *de Bellincinis* e da Iacopo *de Canali*, in armonia con i principi più generali che caratterizzano l'ampia diffusione di tale istituto, appare quindi funzionale ad assicurare un collegamento operativo tra i principi romanistici e la normativa applicata all'interno della città e del suo distretto consentendo, nel caso specifico, di legittimare la traslazione di diritti dal fisco pubblico a quei soggetti che, localmente, della suprema potestà pubblica hanno acquisito le piene funzioni, ossia, in primo luogo, il marchese estense, in quanto prescelto come signore della città, e quindi lo stesso Comune di Modena¹⁵³.

Questa la sostanza del *consilium* rilasciato in merito alla destinazione ereditaria dei beni di Ugolino *Bonaxati*, cui segue la specificazione dettagliata, sempre fornita dai due *sapientes*, degli effetti legali derivanti dall'individuazione dell'erede del defunto nel marchese estense e nel Comune di Modena (n. 4.2)¹⁵⁴, i quali, avvantaggiandosi del lascito non pervenuto all'onorato e incamerando la totalità del patrimonio lasciato da Ugolino in quanto suoi eredi *in univsum*, sono tenuti a beneficiare non soltanto dei diritti conseguenti, ma anche ad assolvere gli oneri ad esso correlati¹⁵⁵. La qualifica di erede, infatti, secondo la maturazione dei principi giuridici romanistici, prevede la successione nel complesso delle sostanze lasciate dal defunto e in tutti i rapporti, attivi e passivi, reali e di obbligazione, che a quel patrimonio erano associati, e ciò vale anche per il fisco pubblico, cui compete in primo luogo l'assolvimento di legati e fedecommissi eventualmente disposti dal defunto nel momento in cui viene in possesso dei beni di quest'ultimo in assenza di privati che siano in grado di acquistare l'eredità¹⁵⁶.

Ai sensi del *consilium*, pertanto, il marchese e il Comune di Modena devono farsi carico dei *debita et legata* accesi o comunque lasciati pendenti dal defunto, a cominciare dal saldo della dote della moglie Beatrice in favore della propria figlia, già entrata, con il nome di suor Giovanna, nel convento *sororum minorum de Mutina*, identificabile con quello che dalla metà del Duecento si impianta in città grazie al trasferimento di un manipolo di sorelle, guidate da Giovanna Adelardi, provenienti dal convento di S. Damiano di Parma e che alcuni anni più tardi viene riconosciuto come appartenente all'ordine francescano e quindi, definitivamente, verso la fine del secolo,

Roncaglia del novembre 1158 si veda. MGH, *Constitutiones* I, n. 175, pp. 244 s. Nell'amplissima bibliografia relativa a queste fonti e al loro significato in rapporto alle diverse fasi della politica federiciana si rinvia almeno a Caravale, *Ordinamenti giuridici*, pp. 376 ss. e a Chioldi, *Istituzioni e attività*, pp. 81 ss.

¹⁵³ Sull'affermazione signorile degli Estensi in Modena, avviatasi dal gennaio 1289, l'analisi più approfondita rimane quella di Simeoni, *Ricerche*, ripresa già in Vicini, *La caduta del primo dominio estense*, pp. 5 ss.

¹⁵⁴ Diversamente, molti dei cento *consilia* sangimignanesi degli anni 1246-1312 pubblicati in Chiantini, *Il consilium sapientis*, pp. 7 ss., sono invece corredati dei riferimenti diretti, oltre che alla normativa statutaria, pure alla legislazione civile e canonica con particolare attinenza al Codice, al Digesto, al *Liber Extra* e all'*Apparatus* di Innocenzo IV.

¹⁵⁵ Con riferimento specifico a C. 6, 51, 1, 9a-11e, per cui si veda in particolare Giardina, *Sul diritto ereditario*, pp. 227 s. L'acquisto dell'eredità comporta la successione a titolo universale e quindi nella generalità del patrimonio del defunto costituito da cose, da crediti e da debiti, che formano pertanto il complesso di rapporti già associati al patrimonio che vengono a far capo all'erede per effetto dell'acquisto ereditario: cfr. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, pp. 143 ss.; Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, pp. 695 ss.; Voci, *Istituzioni di diritto romano*, pp. 570 s. In conformità a tale principio interpretativo anche nel pensiero dei glossatori l'eredità tende a strutturarsi entro le linee della figura dell'*universitas*: cfr. in merito Bellomo, *Erede e eredità*, p. 185.

¹⁵⁶ Con riferimento particolare a D. 30, 96, 1, commentato in Grosso, *I legati nel diritto romano*, p. 173; Voci, *Diritto ereditario romano*, I, pp. 435 ss. e II, p. 201. Sui principi fondamentali alla base della formulazione del concetto di eredità e sulle modalità della sua trasmissione secondo la cultura giuridica romana si rinvia alla sintesi leggibile in Voci, *Erede e eredità*, nonché a quelle contenute nella manualistica istituzionale più esauriente, per cui si veda Volterra, *Istituzioni*, pp. 699 ss.; Arangio-Ruiz, *Istituzioni*, pp. 508 ss.; Burdese, *Manuale di diritto privato*, pp. 625 ss.; Dalla-Lambertini, *Istituzioni*, pp. 443 ss.

all'ordine di S. Chiara¹⁵⁷. Pare evidente che Giovanna sia figlia della sola Beatrice¹⁵⁸, poiché alla scomparsa di quest'ultima, e non esistendo figli nati dall'unione con Ugolino, ai sensi dello statuto modenese – esplicitamente richiamato nell'*addenda* al *consilium* – il marito aveva lucrato metà della dote della defunta consorte, nella misura di 53 lire; ma ora, scomparso anche Ugolino, secondo lo stesso statuto l'intera dote *ad patrem redire non debeat* e spetti invece *ad liberos mulieris ipsius defuncte utriusque matrimonii*, ossia ai soli figli della madre morta nati da tutti i matrimoni che essa può avere contratto¹⁵⁹. Giacché il marchese e il Comune, in quanto eredi universali, sono tenuti a *solvere et agnoscere in totum debita et legata* del defunto Ugolino¹⁶⁰, i *sapientes* dispongono anzitutto il risarcimento dei debiti di 60 lire contratti con Aceto *de Lana* e con Alcano da Dinazzano, i quali godono di un diritto – come viene specificato – consolidato dal tempo trascorso dall'accensione del debito e proporzionale ad esso, e quindi il saldo dei legati disposti da Ugolino, rimasti validi nonostante il regime caducario in cui è incorso il suo testamento, in favore del convento delle Clarisse per l'importo di 10 lire e in favore del suddetto Alcano per la cifra di 6 lire. In base al diritto romano, infatti, agli eredi compete l'onere di adempiere i legati anche se per primi devono essere soddisfatti i creditori, poiché – come viene efficacemente sottolineato dai *sapientes* – *creditores certant de dapno evictando, legatarii vero de lucro captando*¹⁶¹. E in base al medesimo principio si ricorda anche che i legati disposti dalla defunta Beatrice, già moglie di Ugolino, debbano essere adempiuti dalla sua unica erede, ossia dalla figlia, suor Giovanna, e dal convento cui essa appartiene e al quale sono devolute le sue sostanze, tanto che il rappresentante di questo, Alberto da Fiorano, cui va pure un legato disposto dal defunto Ugolino, interviene tra i testimoni presenti alla pubblicazione del *consilium* effettuata dal visconte di Modena. Viene infine ribadita la validità della vendita disposta da Ugolino in favore

¹⁵⁷ Soli, *Chiese di Modena*, pp. 295-329; Leonelli, *Dalle origini al secolo XI*, pp. 225 ss. Accenni alla presenza delle Clarisse in Modena e al loro collegamento con l'insediamento francescano anche in Greco, *Le origini*.

¹⁵⁸ Si veda anche ASMo, Archivio Notarile di Modena. Memoriale Antico, reg. 32, n. 1556, in data 11 luglio 1299: Ugolino figlio del fu Martino *de Bonexatis*, con atto rogato il giorno prima dal notaio Bernardino da Rotelia, dispone che tutti i suoi beni vadano a Giovanna, figlia di Alcano da Dinazzano, per remissione dei propri peccati e di quelli dei propri genitori.

¹⁵⁹ Statuti 1327, l. III, r. XLVI, pp. 320 s. Sul regime dotale secondo il diritto intermedio, al quale fa diretto riferimento anche la r. LXXIII dello stesso l. III dello statuto modenese, si veda Bellomo, *Ricerche*, in part. alle pp. 61 ss., 143 ss., con attinenza pure della normativa modenese qui richiamata e già oggetto di considerazione in Ercole, *L'istituzione dotale, passim*, e Niccolai, *La formazione*, con citazioni alle pp. 94, 142, 339. Sul medesimo tema si veda anche Bellomo, *Profili della famiglia*, pp. 143 ss. Le disposizioni che regolano la trasmissione ereditaria dei beni dotali – come è stato sottolineato (Bellomo, *Ricerche*, pp. 139 ss.) – sono chiaramente indirizzate nel senso di favorire la posizione economica del marito nel percepire i frutti tanto dei beni dotali che di quelli extradotali, rafforzandone la preminenza sulla moglie attraverso un'ampia libertà nel governo del patrimonio familiare, posto che le donne, in generale, rimangono escluse dall'eredità paterna, assieme alla loro discendenza, in presenza di fratelli e di discendenti dai fratelli, e sono limitate al mantenimento sino a quando restano in famiglia e alla dote allorché si sposano o entrano in monastero. Alla morte della moglie, e in assenza di figli, l'uomo poteva lucrare metà della dote della consorte assieme all'intera donazione che egli aveva disposto in favore di questa al momento delle nozze, mentre l'altra metà della dote sarebbe ritornata – implicitamente – alla famiglia di origine della donna. In presenza di figli, invece, la dote sarebbe passata ad essi, in misura proporzionale, anche se nati da matrimoni diversi, con l'eccezione della decima parte che la donna avrebbe potuto destinare a lasciti pii a suffragio della propria anima. Al marito stesso sono poi lasciati anche i frutti dei beni posseduti dalla moglie defunta al di fuori di quelli dotali (l. III, r. XLVI, su cui cfr. Ercole, *L'istituto dotale* (1910), pp. 207s., 221; Bellomo, *Ricerche*, pp. 141 s., 161 s., 204, 237). Ancora, e nel rispetto di una tendenza più generale condivisa dalle statuizioni comunali, la figlia, alla morte del padre, non poteva ricevere, dei beni di questi, nulla più di quanto aveva avuto in dote, benché nel caso in cui mancasse ancora la costituzione di questa potesse ereditare quanto a lei lasciato per testamento dal padre o dalla madre (Statuti 1327, l. III, r. LXXIII, su cui cfr. Bellomo, *Ricerche*, pp. 176 ss., 179, 183, 213.). La tendenza esplicita va tuttavia nel senso di escludere le figlie dall'asse dell'eredità familiare, a tutto vantaggio della discendenza maschile, tramite la costituzione della dote, che tuttavia può essere anche oggetto di tali impieghi, all'interno del patrimonio familiare, al punto da mettere in condizioni la madre vedova di non potere recuperarla, e in questo caso lo statuto modenese prevede che di tale difficile operazione se ne incarichi soltanto l'eventuale secondo marito della donna.

¹⁶⁰ Il legato viene a gravare sull'attivo ereditario e quindi un legato che gravi su un patrimonio interamente assorbito dai debiti risulta nullo; in ogni altro caso prima devono essere soddisfatti i creditori e poi i legatari e vale sempre il principio secondo cui l'erede risponde dell'adempimento dei legati con il solo patrimonio ereditario e non con quello proprio: cfr. Voci, *Diritto ereditario romano*, II, pp. 190 ss. con richiamo ai relativi passi del Digesto.

¹⁶¹ Con riferimento particolare a C. 6. 30. 22. 4a-5.

di Aceto *de Lana* e relativa a *quandam domum positam in civitate Mutine*, che non contrasta con i crediti vantati nei confronti del defunto dallo stesso Aceto e da Alcano da Dinazzano e ad essi pienamente riconosciuti.

Il secondo esempio di *consilium* presente del *Registrum Comunis* riguarda la destinazione ereditaria dei beni del defunto Guido da Milano, già abitante a Modena in contrada S. Agata, per la quale si procede in forma analoga al caso precedente disponendo anzitutto l'inventario, in data 25 luglio 1299, dei beni mobili facenti capo alla sua eredità assieme a quelli rinvenuti nella sua *statio*, che in base alla merce presente risulta una bottega di panni e di capi di abbigliamento (n. 5.1-2). Cinque giorni dopo vengono scelti dal visconte di Modena i due *sapientes*, nelle persone di Bonromeo da Sassuolo e Antonio *de Gorgadellis* (n. 9)¹⁶², i quali devono pronunciarsi sulla *petitio* presentata dalla madre di Guido con cui essa, dichiarando di essere stata nominata erede universale nel testamento lasciato dal figlio, rivendica la piena disponibilità del lascito ereditario, chiede la revoca del sequestro cautelativo dei beni di quest'ultimo già operato dal notaio del podestà, Pietro *de Donorio*, e contesta l'eventuale opposizione del sindaco del Comune di Modena, che infatti il 28 luglio viene invitato, su ordine del visconte, a presentarsi dinanzi al notaio Pietro per manifestare le proprie ragioni¹⁶³. L'ultimo giorno del mese viene formalizzato il *consilium* (n. 11), secondo il quale, considerato il testamento di Guido rogato dal notaio Iacopo *de Petreçanis* e la regolare istituzione della madre Gisla quale erede universale del defunto, non sussiste alcun diritto da parte del marchese e del Comune alla confisca dell'eredità, che deve perciò essere liberata dal sequestro e messa a disposizione della beneficiaria. Il *consilium* viene ufficialmente promulgato dal visconte Francesco da Arezzo, al pari del precedente, e quindi pubblicato *subtus loçam Cavalcatorum Comunis Mutine* con l'approvazione di alcuni testimoni, tra i quali Bonomo *de Bonomis*, procuratore della stessa Gisla. Dal punto di vista giuridico la questione pare dunque semplificata rispetto alla precedente, in quanto la formale istituzione dell'erede per via testamentaria legittima la precedenza di questo, nell'adire all'eredità, rispetto a ogni altro soggetto e quindi sancisce il pieno diritto della madre di Guido a succedere al figlio nella disponibilità dei suoi beni¹⁶⁴.

5. L'assetto del distretto modenese

Un particolare rilievo per la definizione del quadro territoriale connesso all'esercizio del potere comunale assume l'elenco delle ville del distretto modenese compilato nell'ottobre del 1299 in occasione della promessa, sollecitata ai rispettivi capitani, di impegnarsi a contrastare furti e

¹⁶² Antonio *de Gorgadellis* e il figlio Nicolò compaiono nella Matricola modenese dei notai (Vicini, *Di un codice di statuti notarili*, pp. 91, 95) mentre il solo Bonromeo da Sassuolo è registrato nella Matricola dei giudici e avvocati (Vicini, *Statuta iudicum*, p. 30). In data 21 agosto 1299 quest'ultimo viene incaricato di rilasciare un altro *consilium* in merito alla devoluzione ereditaria dei beni del fu Tommasino del fu Oddo *de Vognano*, che è deceduto *testamento non condito* e le cui sostanze, in mancanza di discendenti, sono rivendicate dalla madre contro le pretese avanzate dal Comune di Modena (c. 59v). Il caso pare ricadere nella disciplina delle successioni intestate, per cui si veda sopra a nota 130. Sia Bonromeo da Sassuolo che Antonio *de Gorgadellis* sono anche tra i numerosi *sapientes* riuniti il 2 agosto in presenza del visconte per fornire pareri in merito alla risposta da dare nell'ambito delle trattative di pace mediate dal Comune di Firenze che preludono al lodo pronunciato alla fine dell'anno da papa Bonifacio VIII (c. 7r). Sulle origini della famiglia *de Gorgadellis* – di cui non è comunque certa l'appartenenza al seguito canossano – e sul suo inserimento a Modena, avvenuto verosimilmente verso la metà del secolo XII, si veda Rölker, *Nobiltà e Comune*, pp. 112 ss.

¹⁶³ E ciò in conformità alla norma statutaria secondo cui né il podestà, né i suoi giudici né gli ufficiali del Comune possano *dare possessionem alicui vel aliquem in possessione mictere alicuius rei pro eo quod petens sibi dari dictam possessionem* senza avere citato *aliqua persona que vellet vel posset contradicere vel que diceret se possidere*, in modo che essa *ostendat aliquod instrumentum vel testamentum vel aliquam aliam scripturam per quam dicat se ius habere in illa re de qua possessione petit a iudice* (Statuti 1327, l. III, r. LXXXI, p. 363). Più in generale vale anche l'altra norma che stabilisce il divieto, per i cittadini di Modena e del suo distretto, di alienare a qualsiasi titolo, e perciò anche in forma di ultime volontà, i propri beni immobili e i propri diritti ad alcun soggetto individuale o collettivo che non sia sottoposto alla giurisdizione del Comune (Statuti 1327, l. I, r. CXCI, p. 182).

¹⁶⁴ La *heredis institutio* è infatti il fondamento del testamento secondo il principio romanistico, motivata dall'esigenza di designare il successore o i successori nella posizione giuridica del defunto e, come conseguenza, nell'acquisto del suo patrimonio nella sua interezza oppure in quote. In merito, oltre alla letteratura già citata, si rinvia pure ad Amelotti, *Testamento*.

ruberie, soprattutto notturne, attraverso un servizio di custodia organizzato in ciascuna villa mediante l'impiego di almeno quattro uomini adeguatamente armati, i quali *facere debeant bonam et ydoneam custodiam et bene custodire et tali modo quod furta vel robarie de nocte in dicta terra fieri non possint* (n. 29.1). Lo scopo – come pare – è quello di arginare una diffusa situazione di insicurezza e di pericolo avvertita in tutto l'ambito del distretto sottoposto all'amministrazione diretta della città, di fronte alla quale i capitani sono chiamati a fornire garanzie pecuniarie, a copertura dell'efficacia della loro azione repressiva, nella misura di 10 lire tratte dal proprio patrimonio individuale più 200 lire tratte da quello della comunità e dietro cauzione assicurata, in caso di insolvenza, da appositi fideiussori, che dichiarano di acconsentire rinunciando esplicitamente al *beneficio epistule divi Adriani et nove constitutionis de fideiussoribus et omni alii beneficio legis et statuti Comunis Mutine* (n. 29.1). Con il dotto riferimento al *beneficio epistule divi Adriani* si rinvia al privilegio sancito *ex epistula divi Hadriani* e noto attraverso due passi delle Istituzioni di Gaio filtrati poi nelle Istituzioni giustiniane e pure attraverso un altro passo gaiano rifluito nel Digesto, secondo i quali in caso di fideiussione prestata da più cogaranti, questi non contraevano più un'obbligazione per l'intero ammontare della prestazione, ma la garanzia veniva suddivisa tra i cogaranti solvibili in parti uguali. Il testo giustiniano giungeva quindi a precisare che il *beneficium divisionis* poteva essere applicato unicamente ai singoli fideiussori nel momento in cui veniva esercitata l'azione di recupero del debito da parte del creditore e che naturalmente non valeva per chi, tra loro, fosse morto senza eredi o fosse caduto in miseria¹⁶⁵. In misura complementare, il beneficio accordato ancora da Giustiniano tramite la Novella 4, del 535, prevedeva che i cogaranti potessero obbligare il creditore a ripetere il proprio credito al debitore prima di fare appello ad essi e rendeva anche generale e coattiva la cessione al garante delle azioni esercitate dal creditore sul debitore (il cosiddetto *beneficium cedendarum actionum*), “stabilendo che il creditore che abbia ottenuto il pagamento dal garante debba obbligatoriamente surrogarlo nei suoi diritti verso il debitore principale, attraverso la cessione delle azioni contro quest'ultimo”. La norma, a garanzia del fideiussore nei confronti di eventuali cogaranti, consentiva pure che il fideiussore che pagava l'intero debito poteva obbligare il creditore a cedergli le azioni che questi aveva nei confronti degli altri garanti. Non poche norme statutarie di età intermedia ribadiscono poi il fatto che il trapasso delle azioni possa avvenire senza la necessità della loro cessione, e quindi *ope legis*; e così lo statuto modenese del 1327, secondo cui *Si quis de civitate Mutine vel districtu pro alio solverit, compellatur debitor ei solvere capitale et omne dampnum et interesse quod passus fuerit et quod solverit, credendo sacramento illius qui solverit inspecta qualitate debiti cum taxatione iudicis non tamen ultra centum solidos mutinensium*¹⁶⁶. Si può infine notare come il richiamo alle norme giustiniane in tema di fideiussori che filtra attraverso le carte del *Registrum Comunis* e rientra tra le varie formule di rinuncia ai benefici previsti dal diritto romano corrisponda ad un uso ormai invalso nella documentazione di area padana e lombarda a partire dagli ultimi due decenni del secolo XII, attestando il progressivo influsso esercitato sulla prassi dalla nuova esegesi giuridica bolognese dei testi romanistici¹⁶⁷, che trova diretta corrispondenza anche in area provenzale a partire dai primi anni del secolo XIII¹⁶⁸, e ponendo le basi per l'attenzione che verrà posta allo specifico problema dalla principale dottrina notarile del Duecento¹⁶⁹.

¹⁶⁵ Con riferimento a I. 3, 20, 4 e a D. 46, 1, 26, per cui si veda Briguglio, *'Fideiussoribus succurri solet'*, in part. pp. 48 ss. Cfr. anche i brevi riferimenti in Luchetti, *La legislazione imperiale*, pp. 424 s. assieme a Talamanca, *Fideiussione*, pp. 337 s. Sul *beneficium divisionis* cfr. anche Levy, *Sponsio*, pp. 137 ss. e già Hasenbalg, *Die Bürgschaft*, pp. 22. ss. e Girtanner, *Die Bürgschaft*, pp. 457 ss.

¹⁶⁶ Briguglio, *'Fideiussoribus succurri solet'*, p. 85 per la citazione e pp. 86 s.; si vedano anche pp. 1 ss. e 209 ss. per l'approfondita analisi dell'istituto. Cfr. pure Levy, *Sponsio*, pp. 164 ss. e già Girtanner, *Die Bürgschaft*, pp. 468 ss. Per la norma dello statuto modenese si veda Statuti 1327, l. III, r. XXXIII, p. 307.

¹⁶⁷ Cagnola, *Il ritorno all'applicazione delle norme di diritto romano*, ripreso per ulteriori considerazioni in Costamagna, *Bologna e il ritorno del diritto romano*.

¹⁶⁸ Per una verifica condotta nell'ambito della documentazione di area provenzale si veda Carlin, *La pénétration du droit romain*, pp. 124 ss. e in part. p. 133 per la rinuncia ai benefici in favore dei fideiussori.

¹⁶⁹ Ranieri, *Rainerii de Perusio Ars notaria*, p. 29; Bencivenne, *Ars notarie*, p. 23; Salatiele, *Ars notariae*, II, pp. 147 ss. e in part. pp. 150 ss.; Zaccaria di Martino, *Summa*, pp. 67 s; Rolandino, *Summa*, pp. 456v, 457r-v; *Iacobi*

La lista delle 108 ville modenesi da cui provengono i capitani che promettono di osservare le disposizioni contro i furti risulta di notevole importanza poiché consente di individuare con notevole esattezza l'ambito territoriale su cui si allarga la giurisdizione del Comune cittadino sullo scorcio del secolo XIII, definendo un distretto che si dilata dalla montagna (lungo il versante orientale della vallata del Dolo dominato dal territorio di Frassinoro) alla bassa pianura protesa in direzione ferrarese (imperniata sui centri di S. Felice, Massa e Finale) e appare caratterizzato da un marcato addensamento insediativo nella fascia collinare e nell'area circostante il capoluogo urbano. Alla formazione di tale distretto nel corso del Duecento hanno contribuito in misura determinante sia l'acquisizione dei *castra* e delle *curtes* che costituivano i cardini della temporalità vescovile, passati sotto la giurisdizione comunale in seguito a un noto accordo stipulato con il vescovo Guglielmo il 3 dicembre 1227¹⁷⁰, sia l'assorbimento delle vaste *enclaves* signorili ecclesiastiche formatesi attorno ai monasteri di Frassinoro e di Nonantola, attuato tramite specifici accordi pattuiti nel corso del 1261 che avrebbero trovato un'eco pure nella cronachistica cittadina¹⁷¹ e che nel maggio 1278 vengono integrati dalla consegna al Comune modenese, da parte dell'abate di Frassinoro, dei castelli di Medola e Riccovolto¹⁷². L'accordo del 1227 aveva fruttato a Modena il controllo sui castelli, con le rispettive *curtes*, di Bazzano, Savignano, Vignola, Portile, Chiagnano, Rocca S. Maria, S. Felice, Massa e Finale: alla fine del Duecento i primi due erano stati conquistati militarmente dai Bolognesi e quello di Vignola risultava occupato dalla famiglia Grassoni sin dal momento successivo alla sua distruzione operata nel 1247 da Federico II, dopo la quale *dominus Gerardus Grassonus fecit refici castrum Vignolae et ibi habitabat cum multis qui erant extra civitate pro imperatore*¹⁷³. La signoria accesa di fatto dai Grassoni su Vignola, benché non suffragata da adeguata documentazione che illumini sulla sua organizzazione interna e sulla dinamica dei rapporti con il capoluogo urbano e le sue istituzioni, viene comprovata dalla mancata inclusione di quella località nell'elenco delle ville del contado stilato nel 1299, quando evidentemente il governo cittadino non era ancora in grado di ripristinare un efficace controllo giurisdizionale su di essa.

Si nota poi come lo spazio sottoposto al dominio politico della città alla fine del secolo XIII escluda completamente la vasta area montana compresa entro la provincia del Frignano, di cui è possibile individuare la precisa consistenza territoriale grazie a due elenchi degli insediamenti locali risalenti al 1280 e al 1320, e perciò ciascuno a un ventennio di distanza dal complementare censimento delle ville del distretto modenese realizzato nel 1299¹⁷⁴. Come noto, dopo un lungo periodo di influenza bolognese e di animati contrasti fra le locali consorterie nobiliari, il Frignano, che occupa la fascia centrale della montagna modenese dalle altezze di Fiumalbo e Pievepelago, alle radici della vallata dello Scoltenna, sino ai più modesti rilievi di Benedello e Chiagnano, lungo la media valle del Panaro, nel corso del 1276 passa sotto il controllo delle autorità modenesi tramite un primo accordo di sottomissione dei maggiori tra i signori locali, stipulato il 25 e il 26 giugno, seguito dalla dedizione di altre comunità e quindi dalla materiale presa di possesso di 18 castelli della regione da parte di delegati appositamente inviati dal governo cittadino¹⁷⁵. La nuova

Butrigarii, Renunciaciones iuris civilis, p. 98r. Si veda anche *Summa notariae*, p. 318. Per il diverso interesse sviluppato dalla medesima teorica notarile nei confronti della materia processualistica, con un deciso avvicinamento al mondo della prassi condiviso pure dall'ambiente dei *doctores*, si veda Cortese, *Scienza di giudici*, alle pp. 112 ss.

¹⁷⁰ RPCM II, n. 273, p. 82, su cui cfr. in particolare Rölker, *Nobiltà e comune*, pp. 231 ss. e Bonacini, *Il "sistema curtense"*, pp. 111 ss.

¹⁷¹ Per l'accordo con il monastero di Frassinoro si veda MSM V, n. DCCCXCVIII, p. 63 = Bucciardi, *Montefiorino*, II, n. XII, p. 188. All'analisi dell'accordo raggiunto con il cenobio nonantolano e formalizzato tramite un apposito lodo è dedicata l'intera ricerca di Pincella, *Una signoria in crisi*, ove si veda in part. il cap. II alle pp. 65 ss. assieme all'inquadramento più generale delineato nella *Presentazione* di P. Bonacini, alle pp. 5-24. Per la segnalazione nella cronachistica cfr. *Cronache modenesi*, p. 59 TMB.

¹⁷² Bucciardi, *Montefiorino*, III, pp. 34 s.

¹⁷³ Per Savignano e Bazzano cfr. *infra*; per l'occupazione di Vignola da parte di Gerardo Grassoni cfr. *Cronache modenesi*, p. 48 B.

¹⁷⁴ Santini, *I comuni di valle*, Appendice I, pp. 237-239 e Appendice III, pp. 243-245. Si veda pure in questo volume l'Appendice III.

¹⁷⁵ L'accordo del 1276 si legge in RA, n. 430, cc. 181r-183r, edito in MSM V, n. DCCCCXXII, p. 81. Più in generale si veda l'intero Bucciardi, *Dedizione del Frignano*. Le comunità che si sottomettono al Comune di Modena sono quelle di

provincia del Frignano viene così sottoposta al governo di un podestà di nomina modenese con sede nella rocca di Sestola affiancato da un giudice e da un notaio con competenze sulle cause civili di limitata entità; gli statuti locali sono subordinati all'approvazione da parte del Comune di Modena, dinanzi al cui foro si sarebbero svolte le cause d'appello, mentre i Frignanesi sono obbligati a partecipare alle spedizioni militari modenesi e due capitani del Frignano per ognuna delle quattro principali porte cittadine hanno facoltà di prendere parte al consiglio generale di Modena. Altre modificazioni istituzionali seguono poi negli anni successivi, tra cui la più significativa concerne l'elezione autonoma del podestà ottenuta nel 1287¹⁷⁶. Il consolidamento della pacificazione del Frignano e del suo assorbimento entro l'orbita politica modenese trova quindi conferma nel trattato stipulato il primo ottobre del 1281 tra Modena e Lucca, ove nel reciproco impegno al controllo e al mantenimento delle principali strade che dal crinale appenninico conducevano verso le due città Modena garantisce la cura tanto della via che dall'Alpe del Giovo attraversa il Frignano quanto del percorso più occidentale che dall'ospedale di S. Pellegrino scende verso il capoluogo attraverso il territorio di Frassinoro¹⁷⁷.

6. Il conflitto con Bologna

L'area del distretto modenese, così come definita dal censimento delle ville rurali attuato nell'autunno del 1299, viene pure ad escludere l'intera fascia geografica posta a oriente del corso del Panaro sia in quanto sottoposta alla diretta occupazione di numerosi insediamenti da parte bolognese, con truppe guidate dal conte Ugolino da Panico, sia in quanto investita dalla ribellione di altri nuclei fortificati al governo marchionale estense e dalla conseguente alleanza, tramite i maggiori signori locali, con i bellicosi vicini bolognesi. Tali vicende, che trovano nell'area confinaria fra i territori di Modena e Bologna il più aspro teatro di scontro, si inscrivono tuttavia in uno scenario più ampio, legato alla costituzione, già dal 1295, di un largo fronte di alleanze tra il marchese Azzo VIII e le città ghibelline romagnole – le cui forze militari si concentrano sotto la guida di Maghinardo Pagani da Susinana, di Galasso da Montefeltro e quindi di Ugucione della Faggiola, il quale sin dal febbraio 1297 sarà presente in Romagna per condurre le operazioni belliche della lega antibolognese – che si organizza allo scopo di contrastare tanto il governo papale quanto la solida egemonia bolognese sia in direzione della Romagna, con lo scopo precipuo di indebolirla sottraendovi Imola e quindi anche Dozza, sia verso il confine occidentale con Modena, la quale, subita la distruzione del castello di Bazzano nel 1247, era rimasta condizionata dal divieto di ripristinare gli altri insediamenti fortificati posti sulla riva destra del Panaro in seguito al trattato di pace imposto da Bologna il 15 dicembre 1249¹⁷⁸. Nel 1271 Modena aveva riedificato i castelli di Savignano e Monteombraro, che i Bolognesi, prima di essere definitivamente respinti a S. Cesario, al ponte di S. Ambrogio e a quello di Navicello, erano riusciti a distruggere assieme al castello di Monte Albano¹⁷⁹.

Il marchese estense, che insegue pure l'obiettivo di conquistare la signoria di Parma, forse per compensare le perdite subite nei territori di Lendinara e Vangadizza ad opera del Comune

Burgone, S. Maria Lungara, Fiumalbo, Sassostorno, Vaglio, Gadrana, Pievepelago (comprendente anche Riolutato, S. Michele, Barigazzo, Flamignatico, Serpiano, Brocco, S. Andrea e Roccapelago), Montecreto, Montese e quindi il castello di Monteforte; i castelli occupati dai delegati modenesi sono quelli di Chiagnano, Benedello, Iddiano, Bibone, Verica, Montecuccolo, Sestola, Serrazzone, Montespecchio, Gaiato, Sassoguidano, Castelnuovo/Montebonello, Miceno, Olina, Vesale, Roncoscaglia, Fanano e Scopiano.

¹⁷⁶ Santini, *I comuni di valle*, pp. 172 ss., 206 ss.

¹⁷⁷ AIMAE, II, coll. 899-904; cfr. MSM III, pp. 137 s. Sul secondo percorso viario, noto localmente come "via bibulca", cfr. da ultimo Mucci-Trota, *L'ordine ospedaliero*, pp. 60 s. Ulteriori patti con il Comune di Lucca vengono quindi stipulati il 26 febbraio 1306 con lo scopo di sospendere per tre anni le rappresaglie tra le due città e rendere reciprocamente sicure le comunicazioni viarie, seguiti a breve distanza da altri provvedimenti relativi alle esigenze itinerarie e ai rapporti commerciali: RM I, pp. 66 ss., 108, 115 s., su cui cfr. Bucciardi, *Montefiorino*, III, pp. 103 ss.

¹⁷⁸ Pini, *Un castello di secolare frontiera*, p. 38. Per la pace del 15 dicembre 1249 cfr. MSM V, n. DCCCXXXVI, p. 32 = Savioli III/II, n. DCLX, p. 251. Sulla scorta di cronache bolognesi e di documentazione tratta dagli archivi veneziani, ricostruisce la dinamica politica dell'ascesa al potere di Obizzo II e degli interessi perseguiti dal figlio Azzo VIII, soprattutto riguardo al conflitto con Bologna, Gozzadini, *Degli apografi*, alle pp. 5 ss.

¹⁷⁹ MSM II, p. 93; *Cronache modenesi*, p. 74 TMB.

padovano durante la guerra del 1293-94¹⁸⁰, si pone quale coordinatore di una vasta alleanza con i comuni di Cesena, Forlì, Faenza, Imola, Bagnacavallo, gli estrinseci di Ravenna, Rimini, e Bertinoro, i fuoriusciti bolognesi della parte lambertazza assieme alle città di Modena, Reggio e Ferrara, alla quale si contrappone la coalizione guidata da Bologna cui partecipano Parma, Piacenza e il suo capitano Alberto Scotti, Brescia e Milano e il suo capitano Matteo Visconti, nonché gli estrinseci di Reggio e Modena capeggiati dai Rangoni, i quali saranno tra i principali artefici delle spedizioni militari nel versante orientale del Frignano¹⁸¹. Mentre gli alleati romagnoli raggiungono il controllo di Imola e di Dozza sottraendole al dominio bolognese, il primo aprile del 1296 Azzo, *secreto tractatu prius habito*, inizia le operazioni militari lungo il confine bolognese avviando la ricostruzione dei castelli di Savignano e di Bazzano *in vituperium comunis Bononiae*¹⁸², che tuttavia, maggiormente impegnato sul fronte romagnolo, interviene soltanto verso la fine di settembre assediando il rinnovato *castrum* di Bazzano e penetrando con scorrerie nel Modenese sino ai limiti orientali della città. Al ritorno da una di queste, il 29 settembre, le truppe bolognesi e alleate riescono a prendere l'altro importante castello modenese di frontiera, Savignano, conducendo poi l'assedio a quello di Bazzano sin verso la fine di novembre, quando i suoi difensori, rimasti senza viveri e costretti a cibarsi dei cavalli, sono costretti alla resa nonostante l'invio di una spedizione militare di rinforzo guidata da Maghinardo Pagani al comando di alcune centinaia di *milites* e di 2.000 fanti¹⁸³. È quindi significativo che proprio nel primo semestre del 1297, nel contesto del persistente clima di guerra e dell'acquisito controllo di altri castelli situati nella zona appenninica modenese, il governo di Bologna proceda alla redazione di un censimento dei capitani, custodi e balestrieri insediati nei *castra* del contado accompagnati dai nomi dei fideiussori che, per ciascuno di essi, prestano le *securitates* in solido per l'ingente importo di mille lire di bolognini¹⁸⁴.

¹⁸⁰ Hyde, *Lendinara, Vangadizza*, pp. 209 ss.

¹⁸¹ Cantinelli, p. 84; APM, p. 719. Cfr. Gorreta, *La lotta*, pp. 57 ss.: si ricorda in particolare la posizione filobolognese assunta dai Montecuccolo, che perciò difendono i castelli di Montespecchio e Valdisasso contro il marchese Estense, e dai fuoriusciti modenesi con a capo Lanfranco Rangoni (ivi p. 66). La dinamica politico-militare di questi eventi, con particolare attenzione al versante romagnolo, è ricostruita dettagliatamente in Vasina, *I Romagnoli*, pp. 261 ss., mentre il ruolo giocato da Bologna nella guerra contro gli Estensi è ricostruito pure in Vitale, *Il dominio*, pp. 66 ss. e in Zaccagnini, *Maghinardo da Susinana*, pp. 105 ss., con tuttavia interesse esclusivo all'ambito romagnolo di tali vicende politico-militari e alla posizione del comune bolognese. Numerosi riferimenti alle medesime e ad alcuni dei loro protagonisti militari, come Maghinardo Pagani da Susinana, sono anche in Larner, *Signorie di Romagna*, in part. cap. III, pp. 59 ss.

¹⁸² APM, p. 719, da cui la prima citazione; *Cronaca Villola*, II, p. 244 (per la datazione esatta al primo aprile e l'intervento estense su entrambi i *castra* confinari); *Cronache modenesi*, p. 85 TBM; Griffoni, p. 27, da cui la seconda citazione. Cfr. anche Lolliniana, p. 65, secondo cui il marchese Azzo *ivit Bazanum cum omni lignamine *** praeparato et reedificavit ipsum*. Il *castrum* era stato smantellato dai bolognesi vittoriosi alla metà del Duecento, dopo che nei primi anni Ottanta del secolo precedente era stato potenziato con la costruzione di due torri ad opera della comunità locale e per conto del Comune di Modena: cfr. RPCM I, n. 46, p. 67. Nel 1247, infatti, il *castrum* di Bazzano veniva perduto dai Modenesi e i patti allora fissati dal Comune di Bologna con gli abitanti del luogo garantivano a questi ultimi la possibilità di trasferirsi nel distretto o direttamente nella città di Modena: cfr. Savioli III/II, n. DCXIX, p. 212 (6.07.1247) e Statuti Bologna I, pp. 500 ss., l. VI, r. XLII. Cfr. anche Statuti Bologna II, p. 426, l. IX, r. CXLVII, ove si ordina *pro publica utilitate comunis Bononie* di spianare il muro e il poggio di Bazzano trasportandone inoltre i materiali a Monteveglio a cura degli uomini di Monteveglio, Crespellano e Oliveto (p. 426, r. CXLVIII) per costruire *in girone dicti castris (...) una domus altitudine octo punctorum, in qua custodes comunis Bononie debeant commorari*.

¹⁸³ *Cronache modenesi*, pp. 85 s. TM; Griffoni, p. 27 (per la conquista del castello di Savignano nel giorno della festa di S. Michele, il 29 settembre); Cantinelli, p. 87; *Annales Cesenates*, coll. 1114 s. Cfr. Gorreta, *La lotta*, pp. 77 ss. e Pini, *Un castello di secolare frontiera*, p. 40.

¹⁸⁴ ASBo, Procuratori del Comune. *Libri securitatum et actorum*, b. 5, n. 46: *Liber securitatum capitaneorum, custodum, stipendiariorum, ballesteriorum comunis et populi Bon., locationum stationum publicarum, datiorum et gabellarum comunis Bon. et aliarum diversorum scripturarum*, citato già in Foschi, *I castelli montani*, pp. 125 s. Nel registro sono ricordati i *castra* di Savignano, S. Pietro con il borgo del castello, Crespellano, Bazzano con il borgo del castello, *Lignani* (Liano, comune di Castel S. Pietro), Montecchio, Monteveglio, S. Agata, S. Polo, Crevalcore, *Loxilini* (Torre dell'Uccellino, presso Poggio Renatico, Ferrara), Castelfranco con il borgo del castello, Massa, Borgonuovo, *Bargaçe* (Baragazza, comune di Castiglione dei Pepoli), Piumazzo, Bisano, Serravalle, Rastellino, Cavrenno, Manzolino e Stagno.

Per ovviare alla situazione di pesante sconfitta determinatasi con la perdita dei castelli di Savignano e Bazzano, ridotti a “ruine cadenti”, e di un’altra nutrita serie di insediamenti e fortificazioni sparse nell’Appennino, ove il conte di Panico, in particolare, aveva occupato Montetortore, Montese, Montalto e Monteforte¹⁸⁵, il marchese estense si dispone a una soluzione negoziata del conflitto con Bologna ricorrendo, di concerto con quest’ultima, alla mediazione offerta dal Comune di Firenze e alla possibilità di raggiungere un accordo conclusivo tramite l’intervento dell’autorità pontificia in ogni caso dopo aver fissato una pace separata con Parma nel luglio del 1297, che la città emiliana accetta senza un preliminare accordo con gli alleati e lasciando di fatto sola Bologna contro l’alleanza nemica¹⁸⁶.

Se già nell’autunno del 1296, in seguito alle prime fasi dell’offensiva contro la Romagna papale e il territorio bolognese, si era cercato di raggiungere accordi di pace tra il fronte ghibellino e il legato pontificio Pietro da Piperno, destinati tuttavia a rapido naufragio, nel corso dell’anno seguente i marchesi estensi Azzo e Francesco avevano mostrato di orientarsi verso una composizione diplomatica del contrasto con Bologna scegliendo di rimettersi all’arbitrato di papa Bonifacio VIII, in ciò poi seguiti dai loro alleati romagnoli¹⁸⁷. Il complesso delle trattative, mediate dal Comune fiorentino attraverso il collegio dei Priori e il Gonfaloniere di Giustizia e quindi sfociate nel lodo pronunciato dal pontefice alla fine del 1299, segue tuttavia un percorso abbastanza articolato e complesso per il fatto di coinvolgere non soltanto il rapporto diretto tra i marchesi estensi e il Comune di Bologna, ma anche quello tra i due fronti contrapposti nei quali si riuniscono numerosi alleati da entrambe le parti.

A papa Bonifacio VIII Bologna e i marchesi estensi ricorrono in primo luogo anche in ragione del diretto coinvolgimento pontificio nel governo della Romagna e già ai primi di febbraio del 1297 i marchesi Azzo e Francesco nominano quale *nuncium et procuratorem specialem et generalem* presso la curia romana il giudice ferrarese Pietro *de Syfante*¹⁸⁸; quindi il giorno 27 ottobre tutte le parti in causa, ossia i numerosi soggetti che compongono i due larghi fronti di alleanze, attraverso i propri rappresentanti compromettono ufficialmente alla volontà del pontefice *tamquam in arbitrum et arbitratores, laudatores, diffinitores, sententiatore, compositore, preceptore, ordinatore, disponente et pronuntiatore super reformanda pace et concordia inter ipsas partes ac super hiis, que ad pacem pertinent*¹⁸⁹. In tale occasione il podestà, il consiglio e il Comune di Modena sono rappresentati dal giudice modenese Antonio *de Gorgadellis*, il quale, già impegnato mesi prima nel rilascio di un *consilium* in materia di devoluzione ereditaria su incarico del visconte di Modena, in data 2 ottobre aveva ricevuto la nomina ufficiale a procuratore e sindaco

¹⁸⁵ Gorreta, *La lotta*, p. 67 e p. 108 per la citazione precedente. Cfr. Appendice II.

¹⁸⁶ Gorreta, *La lotta*, pp. 84 s.; Zaccagnini, *Magninardo Pagani*, p. 112.

¹⁸⁷ Theiner I, n. DXIII, p. 342 (1297, febbraio 9-11: il giudice ferrarese Pietro *de Syfante* viene nominato procuratore dei marchesi Azzo e Francesco presso la Santa Sede); n. DXXVI, p. 350 (= Potthast II, n. 24.899, p. 1991 = *Les registres de Boniface VIII*, fasc. VI, n. 3.298, col. 529, 1300, gennaio 10: Bonifacio VIII conferma ai Bolognesi il raggiungimento della pace con i marchesi Estensi e le città di Modena, Reggio e Ferrara trasmettendo il testo del lodo pontificio che la sancisce, emesso in data 24 dicembre 1299); n. DXXVII, p. 352 (= Potthast II, n. 24.900, p. 1991 = *Les registres de Boniface VIII*, fasc. VI, n. 3.299, col. 530, 1300, gennaio 10: Bonifacio VIII trasmette ai Bolognesi il testo del compromesso preliminare raggiunto in data 27 ottobre 1297 tra i rappresentanti delle parti in conflitto). Copia di quest’ultimo documento, redatta il 31.10.1702, è anche in ASMò, Archivio Segreto Estense. Cancelleria Ducale. Confini dello Stato, b. 48, n. XI. Cfr. Vasina, *I Romagnoli*, pp. 265 ss.

¹⁸⁸ Theiner I, n. DXIII, p. 342, 1297, febbraio 9-11. Il giudice Pietro *de Syfante* negli anni 1282-83 agisce anche come procuratore del marchese Obizzo nell’ambito di una complessa trattativa inerente la sistemazione di patti di fideiussione coinvolgenti famiglie modenesi, tra i quali i Grassoni, e i Torelli ferraresi: cfr. RA n. 599, cc. 297r-v; n. 609, cc. 259v-260v; n. 610, cc. 260v-261r; n. 611, cc. 261r-261v; n. 625, cc. 265r-v.

¹⁸⁹ Documento contenuto in Theiner I, n. DXXVII, p. 352, del 1300, gennaio 10 (= ASBo, Comune-Governo. Diritti e oneri del Comune. *Libri iurium et confinium*, n. 21, cc. 11r-12v). Il 17 novembre successivo viene quindi riferito al marchese Azzo dell’intervento compiuto dal suo ufficiale rappresentante, Pietro *de Syfante*, presso la curia romana e si procede alla ratifica del compromesso fatto nelle mani del pontefice: cfr. ASMò, Archivio Segreto Estense. Cancelleria Ducale. Confini dello Stato, b. 48, n. VIII, copia autentica, eseguita in data 31.10.1702 traendola dal *libro primo scripturarum publicarum existente, et conservato in Camera Actorum, Archivoque publico Civitatis Bononie*. In data 18 novembre 1297 si ha quindi l’analoga ratifica da parte del consiglio degli 800 del Popolo di Bologna: cfr. ASBo, Comune-Governo. Diritti e oneri del Comune. *Libri iurium et confinium*, n. 21, cc. 8v-9r.

generale per trattare l'affare dinanzi al papa¹⁹⁰. La tregua che scaturisce da questo intervento papale è poi “dal pontefice stesso protratta, a favore di Bologna, sino al febbraio del 1298 ed imposta all’Estense per mezzo del vescovo di Fermo”, ma viene tuttavia rotta al principio di quell’anno dalla ripresa delle ostilità sul fronte romagnolo da parte di Maghinardo Pagani da Susinana, uno dei pochi potenti romagnoli che persegue, invano, il disegno di creare una signoria intercittadina facendo perno anche su Imola¹⁹¹.

Nell’ambito degli specifici rapporti tra Modena e il marchese Azzo, da un lato, e il Comune bolognese dall’altro una prima proposta di pacificazione formulata da Bonifacio VIII agli inizi del 1298 e imperniata sulla consegna a emissari del pontefice dei castelli di Piumazzo, da parte bolognese, e di Spilamberto, da parte estense, viene rigettata dalle parti, aprendo così la strada alla ricerca di soluzioni alternative e quindi al ricorso alla mediazione fiorentina, gradita a entrambi i contendenti e autorizzata dallo stesso Bonifacio, il quale si riserva comunque il diritto di pronunciarsi in merito ai castelli di Bazzano e Savignano¹⁹². Alla fine dell’anno, il 29 dicembre 1298, un primo accordo tra il Comune di Bologna, rappresentato dal *dominus Mathiolus de Roncore*, e i marchesi estensi, rappresentati dal giudice e *discretus vir Çacaria de Liçis*, viene quindi definito grazie all’arbitrato del Comune di Firenze. In esso, pronunciato nella piazza di S. Giovanni e S. Reparata *in parlamento et aringo et concione comunis et populi florentini*, si stabilisce che al medesimo Comune di Firenze vengano affidati i *castra* confinari di Piumazzo, da parte di Bologna, e di Spilamberto, da parte di Modena, quali garanzia dell’osservanza dei patti da stipularsi successivamente e che entro otto giorni dalla consegna dei due *castra* le parti debbano liberare i prigionieri reciprocamente catturati durante la guerra¹⁹³. In breve tempo, tra il 20 e il 24 gennaio 1299, i due insediamenti fortificati vengono effettivamente consegnati ai Fiorentini, che vi mantengono un proprio presidio sino alla conclusione della vertenza, con la previa fornitura di vettovaglie, di custodi e di armi¹⁹⁴ e nei primi giorni del mese di febbraio vengono rilasciati da entrambe le parti i prigionieri, revocando ogni rappresaglia e dando pubblico annuncio, almeno in Bologna, della pace così raggiunta¹⁹⁵. Come ricorda anche Giovanni Villani, al termine della “lunga e grande guerra tra ’l Comune di Bologna e’ suoi usciti” contro Azzo d’Este e il suo alleato Maghinardo Pagani da Susinana, “grande signore di Romagna”, “per procaccio e industria de’ Fiorentini, amici dell’una parte e dell’altra, pace fu fatta, e baciarsi insieme i sindachi de le parti ne la città di Firenze; e i Fiorentini furono promettitori e mallevadori a la detta pace per l’una parte e per l’altra, con solenni carte e promessioni”¹⁹⁶.

¹⁹⁰ ASBo, Comune-Governo. Diritti e oneri del Comune. *Libri iurium et confinium*, n. 21, cc. 9v-10r. Il giorno successivo il Comune di Reggio nomina quale procuratore per lo stesso affare il *doctor legum* Pietro da Suzzara (ivi, cc. 10r-10v), mentre il Comune di Ferrara, analogamente ai marchesi Estensi, per il medesimo scopo nomina il giudice Pietro *de Syffante* (ivi, cc. 10v-11r).

¹⁹¹ Gorreta, *La lotta*, p. 102; agli accordi per il raggiungimento definitivo della pace mediati dal Comune fiorentino e da Bonifacio VIII è dedicato l’intero capitolo III, alle pp. 113 ss.

¹⁹² Gorreta, *La lotta*, pp. 125 ss.

¹⁹³ ASMo, Archivio Segreto Estense. Cancelleria Ducale. Confini dello Stato, b. 48, n. VII: copia autentica del documento, il cui originale si deve al notaio Barone da Signa, sottoscritta in data 8 aprile 1299 dal notaio *Guido filius domini Arlotini de Mantua*, dal notaio *Iacobus filius domini Viviani* di Ferrara e dal giudice ferrarese *Iacobus quondam magistri Bernardi*. Il documento è pubblicato in Muratori, *Delle Antichità Estensi* II, pp. 56-60. Cfr. Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, I, pp. 367 ss.; MSM II, pp. 140 s.; Davidsohn, *Storia di Firenze*, IV, pp. 71 ss.

¹⁹⁴ Cfr. MSM II, p. 141: nei giorni 5 e 20 gennaio 1299 il Comune fiorentino scrive ai marchesi Estensi chiedendo l’invio di 500 fiorini d’oro per sostenere le spese degli stipendi da corrispondere ai comandanti e alle truppe da cui sarebbero stati presidiati i due castelli e quindi informando di aver deputato alla custodia di quello di Spilamberto Bengo del fu Albizzo dei Rossi e Lapo del fu Rodolfo Malaspina accompagnati da 80 fanti. Lo stesso Tiraboschi precisa che “ne’ rogiti del pubblico archivio si hanno i pagamenti fatti per ordine del marchese Azzo a’ suddetti due capitani a’ 25 di luglio del 1299”, ma sotto questa data non vi è traccia di tale pagamento nei Memoriali notarili (cfr. ASMo, Archivio Notarile di Modena. Memoriale Antico, reg. 32, corrispondente al secondo semestre del 1299).

¹⁹⁵ Gorreta, *La lotta*, p. 132; Davidsohn, *Storia di Firenze*, IV, pp. 72 s. Cfr. anche Griffoni, p. 27. Alcune missive scambiate tra il Comune bolognese e il marchese Azzo nel gennaio 1299 sono edite in Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus*, III, nn. III, IV, V, coll. 1907-10. Cfr. anche Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, I, p. 375: il giurisperito Oddo *de Canali*, quale rappresentante del marchese Azzo, riceve i prigionieri modenesi liberati dai Bolognesi il 6 febbraio 1299 assieme a Giovanni Guidoni.

¹⁹⁶ *Nuova Cronica*, vol. II, IX, XXVIII.

Le trattative a Firenze, in seguito alla precoce manifestazione di dissensi e proteste tra le due parti, riprendono il 6 maggio 1299 e il giorno successivo il procuratore dei marchesi, presentando il mandato da essi ricevuto, chiede formalmente la restituzione di tutti i luoghi e delle terre appenniniche occupate dai Bolognesi o comunque sottratte al controllo modenese e richiede pure la cancellazione del bando per tutti coloro che, sostenendo la *pars Marchionis*, erano stati condannati ed espulsi da Bologna e la piena reintegrazione nelle loro proprietà¹⁹⁷. Gli interventi dei delegati delle parti si susseguono quindi per l'intero mese di maggio e di giugno, scanditi dalla presentazione di istanze e dichiarazioni e dalla produzione di documenti finalizzati al raggiungimento di un accordo in merito ai termini esatti delle posizioni da presentare in seguito al pontefice attraverso il filtro della laboriosa mediazione fiorentina. Alcune delle scritture concernenti questa fase delle trattative con Bologna, relative ad atti che sostengono, in particolare, la posizione estense in rapporto a Modena e che vengono presentati ai priori e al gonfaloniere di giustizia in data 7 e 11 maggio e 27 giugno¹⁹⁸, risultano trascritte anche nell'ultimo fascicolo del *Registrum Communis* (nn. 45.7, 45.3, 45.1-2), iniziando con la dichiarazione formale dei diritti rivendicati dal marchese Azzo sulle località passate ora sotto l'influenza bolognese, che egli sino allo scoppio della guerra *tenebat et possidebat... ponendo seu habendo et tenendo in dictis castris, rochis et fortificiis capitaneos et custodes et imponendo coltas in dictis terris, villis, castris et locis* ed esercitandovi attraverso i propri rettori locali ogni *iurisdictionem in civilibus et criminalibus* (n. 45.1)¹⁹⁹.

Terminata la pubblica illustrazione delle *intentiones* bolognesi – basate sulla pretesa che il marchese Azzo abbandoni Modena e Reggio e che restituisca Imola, posta sotto il controllo del papa, alla custodia bolognese – subito dopo quelle modenese in data 27 giugno, il 4 luglio si registra la presentazione delle *exceptiones* da parte del delegato estense Zaccaria *de Lentiis* in merito a molti degli articoli delle *intentiones* bolognesi, che sono giudicate *impertinentes*, e a difetti che viziano pure gli altri, e quindi nei giorni successivi i mediatori fiorentini ordinano ai rappresentanti delle due parti di recarsi nelle città avversarie – il legato bolognese, o suoi rappresentanti, a Modena e a Ferrara il giorno 20 luglio e quello modenese a Bologna il primo agosto – per assistere, al fianco di un notaio fiorentino appositamente nominato, alla prestazione di appositi giuramenti, da parte di testimoni locali, tali da garantire le richieste già presentate dalle parti medesime.

Nella dinamica delle trattative condotte a Firenze si inseriscono anche richieste di chiarimenti e pareri inoltrate dal delegato marchionale ad esperti modenese (i *sapientes Mutine*), che agiscono nel ruolo di consulenti delle autorità cittadine e che, interpellati già in merito alle richieste preliminari sottoposte a Firenze l'11 maggio, manifestano preoccupazioni circa la possibile dilatazione *in modum litigii* della vertenza ad opera di Bologna in seguito alla presentazione di una apposita *peticio*, per considerare debitamente la quale si concorda di inviare a Firenze *duo boni iuris periti etiam in facto experti* che possano valutarla e riferire a Modena il loro parere (n. 45.4). I contatti con Modena e con il governo estense, del resto, sono anche garantiti dallo scambio di missive tra il marchese Azzo, che indubbiamente agisce come il più influente tra i due fratelli grazie al suo dominio diretto sulla città, e il procuratore Zaccaria *de Liçis*, il quale si preoccupa di richiedere al marchese sia la documentazione relativa alle proteste dei Modenesi in occasione del ripristino, nel 1296, del *castrum* di Bazzano, ricostruito dal marchese contro la loro volontà, sia quella inerente la rinuncia, da parte di Bonifacio VIII, a intromettersi negli accordi con Bologna, nonostante il compromesso fatto da quel Comune nella persona del pontefice, e l'intenzione di questi di affidare l'intera questione unicamente alla mediazione fiorentina (n. 45.6).

¹⁹⁷ ASMo, Archivio Segreto Estense. Cancelleria Ducale. Confini dello Stato, b. 48, n. X: copia autentica, eseguita in data 31.10.1702 traendola dal *libro primo diversorum existente, et conservato in Camera Actorum Archivoque publico Civitatis Bononie*, della serie di scritture relative alla nuova fase delle trattative mediate dal Comune di Firenze. Cfr. Gorreta, *La lotta*, pp. 134 ss.

¹⁹⁸ In data 7 maggio viene presentata la *petitio* relativa agli alleati del marchese Estense banditi da Bologna riportata nel *Registrum Communis* a c. 55v e l'11 maggio la richiesta di restituzione delle terre e dei castelli occupati dai Bolognesi e dai loro alleati riportata a c. 54r, mentre il 27 giugno vengono presentate le ampie e articolate *intentiones Marchionum* riportate alle cc. 51r-54r.

¹⁹⁹ Per l'elenco delle località si veda anche l'Appendice II.

Nel pieno dell'estate, ai primi di agosto 1299, il rappresentante del marchese è quindi a Modena per denunciare come le richieste bolognesi sulle località occupate siano animate dalla più assoluta intransigenza e per ricevere disposizioni in merito ai *capitula sive intentionis domini Marchionis*, formulate originariamente presso la sede ferrarese, da sottoporre nuovamente all'attenzione della parte avversa e del governo fiorentino (n. 13)²⁰⁰. Quest'ultimo, tuttavia, mediante un breve inviato il 10 settembre, viene sollevato dai compiti diplomatici direttamente dal papa, il quale, su sollecitazione di Bologna, sempre più diffidente nei confronti del comportamento di Firenze, decide di avocare alla Curia romana il compito di fissare un accordo definitivo tra le due città confinanti²⁰¹. Tale decisione era peraltro già stata preceduta da una lettera inviata dal papa ai Fiorentini il 13 agosto accompagnata da un ordine trasmesso al marchese Azzo di riconsegnare il castello di Argenta, usurpato al vescovo di Ravenna dagli Estensi e affidato nuovamente al dominio ecclesiastico soltanto nel 1304 dopo reiterate esortazioni pontificie culminate nella scomunica, comminata per questo ai marchesi d'Este²⁰².

Si giunge così alla sentenza definitiva emessa da Bonifacio VIII alla fine dell'anno, il 24 dicembre 1299, che il primo gennaio successivo viene resa pubblica a Bologna *per arengheriam comunis Bononiae*²⁰³, articolando il trattato di pace secondo quattro punti principali. Anzitutto, a Bologna viene riconosciuto il *plenum ius et proprietatem, usum atque dominium* perpetuo dei *castra* confinari di Bazzano e Savignano dietro versamento al Comune di Modena di una *recompensationem congruam in pecunia vel bonis et rebus stabilibus*; si sancisce quindi il diritto, per i banditi e i fuoriusciti dalle città dominate dai marchesi estensi, Ferrara, Modena e Reggio, e dai territori sottoposti al loro controllo di ritornare ai rispettivi luoghi di origine ed essere reintegrati nei propri beni; si stabilisce la pacifica riconsegna al Comune di Modena delle località appenniniche che ad esso si erano ribellate (Rocca di Trebbio, Gainazzo, Samone, Montalbano, Montetortore, Rosola, Montalto, Castel d'Aiano, Ciano, Serrazzone, Valdisasso) e di quelle occupate dai conti di Panico e dai *concives et sequaces Communis Bononiensis* (Montese, Monteforte, Montespечchio, Salto, S. Martino, Zudignano, Riva, Semelano)²⁰⁴; e infine si riserva all'autorità papale la competenza a decidere su ogni singolo elemento che potrà essere oggetto di ulteriore e specifico accordo tra le due parti²⁰⁵, come – a titolo di esempio – la posizione degli estrinseci bolognesi partigiani degli Estensi, per i quali già il legato marchionale a Firenze aveva chiesto che *in pristinum statum reduci in civitate Bononie in qua erant ante ipsam guerram in tempore qua ipsa guerra iniciata fuit* (n. 45.7).

In merito al ruolo e alle scelte operate dal comune bolognese si deve anche ricordare la decisione, patrocinata dal consiglio del Popolo mediante due riformazioni del 15 luglio e del 28 ottobre 1300, di manifestare la propria gratitudine nei confronti del papa deliberando la realizzazione di una statua in suo onore a titolo di ringraziamento per il lodo emesso alla fine dell'anno precedente che aveva garantito a Bologna il controllo dei castelli di Bazzano e Savignano, solidi avamposti verso il confine occidentale con Modena. Il lavoro venne affidato all'orafo Manno di Bandino, di origine senese ma attivo a Bologna già dal 1286, il quale si impegnò a realizzare una statua in rame battuto e bronzo fuso, con anima in legno, caratterizzata da un effetto di notevole imponenza dimensionale

²⁰⁰ Si specifica a c. 7v che il tenore di questi *capitulorum et intentionum domini Marchionis* (*Intendit probare et cetera*) corrisponde al testo riportato poi a c. 51r e seguenti.

²⁰¹ Gorreta, *La lotta*, pp. 138 s.

²⁰² Davidsohn, *Storia di Firenze*, IV, pp. 73 s. Cfr. anche Dean, *Este, Azzo*, p. 325. Altri precedenti interventi pontifici volti a sollecitare la remissione del castello di Argenta da parte degli Estensi sono in *Les registres de Boniface VIII*, fasc. V, n. 2481, col. 63, 1298, aprile 1, e fasc. VI, n. 2898, col. 328, 1299, gennaio 25; cfr. anche gli ulteriori passaggi diplomatici attestati *ibidem*, fasc. VII, n. 3407, col. 575, 1299, agosto 18, e n. 3414, col. 586, 1299, agosto 23.

²⁰³ Griffoni, p. 28.

²⁰⁴ È verosimile che, in seguito al traumatico passaggio sotto il controllo bolognese di numerose località appenniniche, in questi anni si sia proceduto alla raccolta di testimonianze documentarie inerenti le legittime pertinenze territoriali rivendicate dal governo Estense, come sembra confermare la copia autentica, redatta il 9 ottobre 1297, della ricognizione del confine nella zona della pieve di Ciano effettuata nel giugno del 1208 da agenti modenesi: cfr. ASMo, Cancelleria Ducale. Confini dello stato, b. 57, n. 1: *Informatione super confinibus episcopatus Mutine cum episcopatu Bononiae et de plebe Ciliani*.

²⁰⁵ Per il documento si veda sopra, nota 96. Le tre località di Salto, S. Martino e Zudignano mancano in Theiner I, n. DXXVI, a p. 352.

e forte ieraticità sacrale accentuata dalla rigida prospettiva frontale nonché “dall’ambiguo statuto figurativo del manufatto, prossimo più ad oreficeria ingrandita che ad una vera statua monumentale”. La grande immagine di Bonifacio, che si inserì “in un nutrito filone di rappresentazioni onorarie del pontefice regnante, attestate tanto in scultura quanto in pittura”, venne alloggiata sulla piazza del comune in faccia al palazzo della Biada con lo scopo preciso di essere esibita alla pubblica vista nel cuore della città, per poi essere trasferita in età napoleonica all’interno delle collezioni universitarie e quindi attualmente conservata presso il Museo Civico Medievale di Bologna²⁰⁶.

Alla definizione del lodo papale del 1299, in rappresentanza del marchese Azzo e del Comune di Modena, sono presenti il *legis doctor* Francesco da Arezzo assieme al notaio Antonio *de Gorgadellis* – già annoverato tra i *sapientes* cittadini, autore di *consilia* giurisprudenziali e rappresentante del governo modenese a Roma nell’ottobre di due anni prima – e a *Giliolo e Martino de Mutina*, i quali si possono agevolmente identificare con Ziliolo *de Rubeis* e Martino *de Florano*, il primo dei quali è autorizzato dal marchese Francesco a condurre *ad curiam romanam* la cavalcatura del secondo (n. 60.3). Altri permessi analoghi, concessi dal marchese estense e dal podestà di Modena sempre in data 8 settembre 1299, attestano i preparativi della spedizione diplomatica modenese presso la curia romana in vista della definizione della vertenza con Bologna mediante il lodo papale emesso alla fine dell’anno. Per seguire le trattative finali in vista della decisione del pontefice, a Roma si reca pure Francesco da Arezzo e quindi la carica viscontile da lui ricoperta in precedenza viene affidata al *dominus Baldixius*²⁰⁷, che il 10 ottobre dispone la sostituzione del *sindicus* di Modena Iacopo *de Canali*, il quale intende allontanarsi dalla città *causa studii*, con il giudice Simone *de Saxis* e con Foscardino *de Letebellano* (n. 58).

Con l’accordo raggiunto alla fine del 1299 tramite la mediazione conclusiva del pontefice si definiscono certamente le questioni inerenti le rivendicazioni territoriali di Bologna e di Modena scattate in seguito al conflitto apertosi tre anni prima, benché Modena risulti comunque penalizzata dalla sottrazione dei due importanti e secolari *castra* limitanei di Bazzano e Savignano, ma non si placano le ambizioni del marchese Azzo, durante gli anni successivi, a infiltrarsi con propri alleati – la fazione più intransigente dei Geremei, detta per ciò parte “marchesana” – all’interno del quadro politico bolognese e a condizionarne l’orientamento a proprio favore scatenando quindi una vivace reazione della parte guelfa bolognese, decisa a contrastare tali ingerenze e a rafforzarsi tramite il ricorso a un fronte composito di alleanze lombarde, fiorentine, venete ed emiliane. L’egemonia politica di Azzo viene tuttavia compromessa in forma definitiva negli anni 1305-1306 dalle conseguenze del dispendioso matrimonio con Beatrice, figlia del re di Napoli Carlo II d’Angiò e sorella del re d’Ungheria Carlo Martello, che segna l’esclusione del fratello Francesco dalla linea ereditaria nel governo dell’intero complesso dei domini estensi spingendolo a ribellarsi e a occupare Lendinara con l’aiuto dei Padovani, mentre una coalizione formata da Bologna, Parma, Mantova e Verona si appoggia alle famiglie più influenti di Modena e Reggio divenute ostili al marchese (Rangoni, Boschetti, da Savignano) e giunge a rovesciarne la signoria in entrambe le città – come già visto – agli inizi del 1306²⁰⁸.

Alle spalle di questo evento traumatico, e come premessa di lungo periodo all’indebolimento interno del potere estense, avevano acquisito un rilievo non trascurabile le reazioni alla pesantezza del governo marchionale e agli effetti nefasti del conflitto con Bologna, risoltosi con la perdita di due importanti insediamenti difensivi posti lungo il settore centrale del confine con la città

²⁰⁶ Sull’argomento si veda Cremonini Beretta, *Il significato politico*, e Paravicini Bagliani, *Le chiavi e la tiara*, p. 63. Una completa e aggiornata bibliografia, anche di taglio storico artistico, accompagna la scheda di Stefano Tumidei nel catalogo della mostra *Duecento, Forme e colori del Medioevo a Bologna*, alle pp. 398 ss., da cui le citazioni. Sulla ricca e composita iconografia di Bonifacio VIII si veda, da ultimo, *Bonifacio VIII e il suo tempo*, con attenzione all’ambiente romano e ampia bibliografia anteriore.

²⁰⁷ Del quale quella contenuta nel *Registrum Communis* è forse l’unica attestazione nota; in ogni caso egli non è menzionato nella rassegna di Vicini, *Visconti Estensi in Modena*.

²⁰⁸ Vicini, *La caduta del primo dominio Estense*, pp. 18 ss.; Chiappini, *Gli Estensi*, pp. 65 s.; Dean, *Este, Azzo*, pp. 325 s.; Battioni, *Este, Francesco*, 342 s. In attinenza a Bologna, con riferimento alla situazione politica interna determinatasi negli anni della guerra contro l’Estense e in quelli immediatamente successivi, si veda anche Tamba, *I documenti del Governo del Comune bolognese*, pp. 13 s. e, più di recente, Giansante, *Patrimonio familiare*, pp. 48 ss.

tradizionalmente rivale e con la sottrazione temporanea al controllo modenese di numerosi castelli e insediamenti nella fascia collinare e montana, grazie anche alla ribellione di potenti famiglie come i Rangoni e alle scorrerie armate compiute da queste in appoggio all'avanzata degli alleati bolognesi. Le particolari condizioni di tensione e insicurezza generate dalla situazione di conflitto che si trascina ormai dal 1296 producono effetti a livello di misure di controllo della presenza degli stranieri in città e dell'ordine pubblico nell'ambito dell'intero territorio, che trovano chiari riflessi nei provvedimenti documentati dal *Registrum Comunis*. A tale proposito, un primo intervento significativo concerne la registrazione, effettuata nei primi giorni del luglio 1299, dei forestieri che si trovano a Modena e di quanti li ospitano (n. 1), che si collega poi con il più ampio censimento di 49 *albergatores civitatis Mutine et districtus* ai quali viene pure ingiunto di non ricevere alcun ospite *prima tercius sonum campane* senza esplicito permesso del podestà (n. 14)²⁰⁹. Il terzo suono della campana segnava l'inizio della notte, con la conseguente sospensione delle attività produttive e del movimento delle persone secondo una consuetudine presente anche in altri centri urbani come Città di Castello, ove "la campana della sera doveva rintoccare tre volte ed almeno tanto a lungo che ciascun cittadino riuscisse a tornare a casa da qualunque parte della città fosse in quel momento; dopo il terzo suono dovevano seguire ancora tre rintocchi; a quel punto nessuno poteva più circolare per la città o stare fuori di casa"²¹⁰. Ai sensi dello statuto modenese, dopo il terzo suono della campana serale nessuno poteva muoversi per la città *sine licentia potestatis vel officialis custodie* con l'eccezione di alcune categorie di persone come gli *scolares* che si recavano al loro *hospitium*, i barbieri, i medici e gli artigiani che avevano la bottega lontana dalla loro casa²¹¹, tranne poi revocare simili restrizioni e consentire che ogni cittadino potesse muoversi liberamente *cum lumine ignis* anche dopo tale limite temporale, che segnava il momento sino al quale gli albergatori della città e dei borghi potevano comunque tenere aperti i loro esercizi, e perciò ricevere anche i clienti, *non obstante aliquo cridamento in contrarium loquente*²¹².

La sorveglianza sui movimenti degli stranieri e in generale sull'assetto del sistema di pubblica ospitalità sembra inquadrarsi in una attenzione molto particolare verso la circolazione delle persone, soprattutto se forestiere, e sulla loro dimora in città che è forse possibile interpretare come segnale di un marcato controllo della situazione interna conseguente allo stato di conflitto ancora in atto, sospeso temporaneamente in seguito al ricorso alla mediazione fiorentina ma non ancora risolto in via definitiva tramite il lodo pontificio che verrà emanato soltanto alla fine dell'anno. In questo quadro di tensioni le necessità di controllo si estendono dalle persone ai mezzi di sostentamento e in particolare al bestiame che fornisce carne, al punto che i beccai modenesi possono essere denunciati, anche da appartenenti alla medesima società di mestiere, per avere condotto *aliquas bestias ad partes civitatis Bononie* (n. 42.1), così evidentemente contravvenendo a precise disposizioni di politica annonaria emanate dalle autorità cittadine al fine interrompere gli scambi con la città vicina.

Un sicuro indice di una più generale condizione di insicurezza che coinvolse l'intero distretto modenese è quindi fornito dalla registrazione delle promesse dei capitani delle ville rurali a garantire la sorveglianza contro i furti, soprattutto notturni, provvedendosi di un corpo di guardia costituito da almeno 4 uomini maggiori di 14 anni e di adeguati fideiussori che possano garantire la solvibilità in caso di condanna degli stessi capitani a sanzioni pecuniarie (nn. 29, 31). Considerata l'ufficialità e la generalità di tale provvedimento preso ai primi di ottobre, si ha la forte impressione che esso desideri contrastare fenomeni di malvivenza diffusi su larga scala territoriale e in corso ormai da tempo, probabile effetto del periodo di guerra contro Bologna che può avere favorito l'incremento della circolazione di ladri e profittatori e forse anche di bande organizzate in

²⁰⁹ Sulla disciplina statutaria che regolava l'attività di albergatori e tavernieri si sofferma brevemente Vicini, *Di un albergo*, alle pp. 3 s., ove tuttavia si indica in 47 il numero dei "tavernieri" censiti nel *Registrum Comunis*, in ciò poi seguito da Greci, *Produzione, artigianato e commercio*, p. 497.

²¹⁰ Frugoni, *Storia di un giorno*, p. 64.

²¹¹ Statuti 1327, l. IV, r. XXXII e r. XXXIII, p. 401. Dopo il terzo suono della campana era pure vietata l'entrata e l'uscita dalla città delle imbarcazioni che viaggiavano lungo i canali senza licenza del podestà, dietro il pagamento di una multa di 25 lire e la distruzione dell'imbarcazione: cfr. l. IV, r. XXXIX, p. 402.

²¹² Statuti 1327, l. IV, r. CXC, p. 490 e r. CCXVII, p. 502.

ruberie notturne. E infatti un intero fascicolo dello stesso registro (il IV, cc. 42-47) risulta occupato dalle denunce e dalle successive inchieste condotte, nei mesi di novembre e dicembre, per indagare su un furto di grani compiuto a Montale ai danni del *dominus Ingrame de Balugula* e su un altro furto di buoi perpetrato nella terra di Casinalbo ai danni di Gerardino *de Presolis*: il primo viene denunciato dalla stessa vittima assieme al capitano di Montale, mentre in relazione al secondo vengono interrogati anzitutto i 4 *custodes de Caxenalbine*, ossia i componenti del corpo di guardia locale specificamente addetti alla sorveglianza contro i furti.

Tali forme organizzate di controllo dell'ordine pubblico si concretizzano anche in provvedimenti destinati a migliorare la vigilanza all'interno della città basati su una organizzazione articolata sui 4 quartieri urbani, che traggono nome dalle corrispondenti e principali porte cittadine (San Pietro, Baggiovara, Cittanova, Albareto), e sulle cinquantine in cui essi risultano suddivisi, che alla fine del '200 ammontano al numero di 30 interne e 9 esterne al perimetro cittadino. Una iniziativa importante, in tal senso, viene presa verso la fine del mese di ottobre mediante una inchiesta volta a individuare, entro ciascuna cinquantina, la presenza di quanti *sint male fame et suspicionis nec infamatam personam et qui vivat sine arte de mala ratione*, condotta tramite l'interrogatorio di 4 abitanti per ciascuna circoscrizione urbana indicati dai rispettivi capitani (nn. 33, 35). Si può tuttavia notare come l'indagine non approdi ad alcun risultato, poiché tutti i soggetti sentiti, in rappresentanza del maggior numero, ma non della totalità delle cinquantine – almeno sulla base della testimonianza rimastaci –, negano di conoscere persone di dubbia fama oppure dedite ad attività illegali. Agli inizi dell'estate erano stati pure scelti i custodi preposti alla sorveglianza notturna delle porte cittadine, in ragione di 4 per ciascuno dei 4 quartieri urbani, nel periodo dal primo luglio 1299 al primo gennaio 1300, ma tale provvedimento non sembra possedere alcun carattere di specificità né di emergenza, inquadrandosi piuttosto nel normale avvicendamento semestrale di tali ufficiali pubblici in concomitanza, nel caso specifico, al mandato del podestà Guglielmo da Camposampiero (n. 55) e in ottemperanza allo statuto modenese, che assegnava ad essi le funzioni di controllo e di successiva denuncia al podestà oppure ai giudici dei malefici di quanti si aggirassero per la città *post tercium sonum campane usque ad campanam diei et facientes fracturas in domibus, ortis, lignis et aliis rebus exportatis*²¹³.

Un carattere di evidente attinenza con il malgoverno favorito dalla signoria estense emerge invece dal bando pubblico, emanato verso la fine del novembre 1299, con il quale si dà facoltà a qualsiasi abitante di Modena e del suo distretto di denunciare *officiales domini Marchionis de Mutina et quilibet eorum qui fecerint aliquas baratarias aud de baratariis contractis cum ipsis officialibus*, e pertanto con una attenzione rivolta soprattutto ai notai disonesti, dinanzi a una commissione formata dai due *nobilibus militibus domino Galvano de Cassaris et domino Alberto de Caçanimitis existentibus in Mutina pro domino Marchione*, i quali *habent de hoc potestatem et bayliam ab ipso domino Marchione* (n. 44). E ciò pare un chiaro segnale della cattiva amministrazione realizzata dai funzionari marchionali e degli illeciti da loro commessi che hanno certamente contribuito ad accrescere il malumore della cittadinanza verso il governo di Azzo preparando il terreno, almeno dal punto di vista di una sensibile e crescente opposizione interna, alla successiva rivolta del gennaio 1306.

Effetti immediati della liberazione di Modena dal potere estense furono il cambiamento dell'assetto delle istituzioni cittadine, con nuove norme per l'elezione dei diversi organi consiliari ove tuttavia l'egemonia della parte popolare venne ben presto temperata dall'orientamento ad accogliere al loro interno anche esponenti dei gruppi magnatizi²¹⁴, e tempestivi provvedimenti per solennizzare la ritrovata libertà sia mediante la rimozione delle tracce più evidenti del tirannico governo marchionale sia grazie alla promozione di iniziative a carattere religioso finalizzate a potenziare il culto geminiano facendo del santo il sostegno e il garante della rinnovata concordia

²¹³ Statuti 1327, l. IV, r. CCLXXIV, p. 538: differentemente dalla registrazione presente nel *Registrum Comunis*, secondo la quale vengono arruolati 4 *custodes noctis* per ciascun quartiere, la normativa statutaria ne prevedeva la presenza entro ciascuna cinquantina della città e dei borghi esterni.

²¹⁴ Con riferimento, per queste analisi, al mio saggio dal titolo *Dinamiche istituzionali e circolazione dei podestà a Modena nel secolo XIII*, in "Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena", s. VIII, IV (2000-2001), pp. 411-484.

cittadina. La figura del marchese Azzo, *qui iniquitatem diligebat et equitatem odiebat* (sic)²¹⁵, viene sottoposta a un'accurata operazione di *damnatio memoriae*: nessuno, stando agli Statuti immediatamente deliberati, avrebbe potuto intrattenere rapporti di qualsiasi tipo con il marchese, che viene bandito in perpetuo dalla città e dal distretto, e neppure pronunciarne il nome, che si sarebbe dovuto cancellare *in omni loco ubi scriptum est*, mentre si sarebbero dovuti confiscare, a vantaggio del Comune, tutti i beni a lui appartenuti assieme a quelli dei suoi *consiliarios forenses vel factores seu familiares*²¹⁶. Sono pure sottoposte a confisca tutte le balestre da chiunque detenute in quanto legate al servizio armato svolto agli ordini del marchese stesso e viene deliberata la rimozione, entro tre giorni, delle pubbliche testimonianze materiali del suo governo, ossia di tutte le *aquilas et balçanas marchionis Estenssis de eorum domibus et locis et scutis*²¹⁷. L'ostilità verso il *perfidum et nequissimum tyrannum* arriverà sino al punto di deliberare, nel successivo mese di novembre, la realizzazione di pitture infamanti in luoghi scelti a discrezione dei membri del governo cittadino ove siano rappresentate le *figure sue persone et gestorum per ipsum* accompagnate da apposite scritte che illustrino la *mala opera ipsius tyranni*²¹⁸.

Con la perdita di Modena e di Reggio nei primi anni del Trecento, le fortune degli Estensi – come osserva Trevor Dean – “toccarono il punto più basso di tutto il tardo Medioevo”²¹⁹ e pertanto, di fronte non soltanto alla cacciata materiale da Modena, ma pure al bando della memoria della sua presenza in città e alla pubblica denuncia di ogni sua iniziativa di governo, non stupisce la scelta successiva di Azzo VIII di predisporre il 24 gennaio 1308 la cessione testamentaria proprio alla nemica di un tempo, la città di Bologna, delle terre modenese ubicate a levante dello Scoltenna-Panaro al fine di prendersi “la più atroce vendetta” contro gli stessi Modenesi scatenando loro addosso le pretese territoriali dei pericolosi vicini, da tempo interessati ad estendere sino all'importante asse fluviale il confine occidentale della propria giurisdizione²²⁰.

La soppressione delle tracce visibili dell'odiato potere marchionale procede, in Modena, parallelamente alla definizione di rinnovati simboli in grado di rappresentare la ritrovata autonomia organizzativa e rappresentativa delle componenti popolari della società urbana, compromessa dall'affermazione della signoria estense nel 1289, e la riconquista di un'identità collettiva capace di trovare il più saldo punto di riferimento nel culto del santo patrono e nel suo utilizzo tanto in chiave di garanzia politica che di slancio religioso. Il vessillo del beato Geminiano confessore è l'unico ammesso a essere pubblicamente esposto assieme a quelli del capitano del Popolo o del podestà e allo stesso santo patrono è intitolata la *societas* di tutto il *populus* modenese, i cui componenti entro la Pasqua successiva avrebbero dovuto avere *in suis scutis et sive insignis armaturam et insigna populi Mutine* formando un contingente di mille uomini armati, diviso tra i quattro quartieri della città, che si sarebbe dispiegato dietro il vessillo del santo per accorrere ad ogni chiamata sulla piazza del Duomo²²¹.

In tali iniziative è forse possibile scorgere una influenza immediata del vicino comune bolognese, accesamente antiestense e quindi subito interessato a collegarsi alle rinnovate istituzioni comunali modenesi. Accanto al podestà chiamato poco dopo da Parma, città amica e alleata, nella persona di Giovannino Sanvitale, il primo capitano del Popolo attivo a Modena dopo la cacciata del presidio estense ed il breve governo tenuto da quattro esponenti della parte popolare (Gerardo de

²¹⁵ RM I, p. 62.

²¹⁶ RM I, pp. 6 s.

²¹⁷ RM I, pp. 7 s.

²¹⁸ RM II, p. 51.

²¹⁹ Dean, *Terra e potere*, p. 20.

²²⁰ Gaudenzi, *Il testamento di Azzo VIII d'Este*, a p. 100 per la citazione e con trascrizione del documento alle pp. 108 ss. Sul problema del confine tra Modena e Bologna nel Duecento e sulle aspirazioni territoriali a lungo manifestate dalla città petroniana nei confronti delle fasce più orientali dell'area modenese ci permettiamo di rinviare al recente contributo di Bonacini, *Il confine militare*.

²²¹ RM I, pp. 5, 8. Cfr. pure Sandonnini, *Croci e colonne in Modena*, p. 241. Analogamente, a Reggio, la cacciata violenta dell'Estense realizzata il 27 gennaio, il giorno successivo alla rivoluzione modenese, ha come conseguenza la creazione della società intitolata al santo patrono, S. Prospero, e l'assunzione quale copatrono di S. Crisostomo, festeggiato proprio nel giorno della liberazione, che viene ovviamente elevato a solenne festa cittadina: cfr. Balletti, *Storia di Reggio*, p. 153.

Boçalinis, *Filingerno de Bonamicis*, *Paganello de Oculis* e *Pietro de Romana*) incaricati di redigere gli *statuta populi Mutine*²²² è il bolognese Munso de Sabadini, il quale già si trova a presiedere l'assemblea generale del popolo convocata il 4 febbraio 1306²²³. È inoltre sintomatico che la costituzione della società di S. Geminiano quale organizzazione armata del *populus* rispecchi quanto avvenuto sempre a Bologna con la fondazione della società della Croce, attivata una prima volta in seguito all'affermazione politico-militare della parte guelfo-popolare nel 1274 e quindi rinnovata nel maggio del 1306 dopo la terza e ultima cacciata della parte ghibellina ad opera dei guelfi neri bolognesi²²⁴. Esprime poi un ulteriore e particolare significato il fatto che nella definizione delle *societates* rionali modenesi – con le quali si procede a riplasmare l'assetto delle preesistenti cinquantine – si scelga di modificare l'intitolazione di quella di S. Giorgio, nel quartiere di porta Albareto, in *societas Sancti Georgii et Branche* e di quella di S. Salvatore, nel quartiere di porta Baggiovara, in *societas Sancti Salvatoris et Leonis de lista*, emulando le analoghe denominazioni di due tra le compagnie delle armi bolognesi²²⁵. Nella città petroniana, infatti, la compagnia delle Branca, presente in un primo tempo sia nel quartiere di porta Ravegnana che in quello di porta Stiera, dopo la cacciata del Lambertazzi avvenuta nel 1274 rimane soltanto in quest'ultimo, al quale continua ad appartenere anche la compagnia dei Leoni. Entrambe le società d'armi, della Branca e dei Leoni, unite a quelle dell'Aquila, dei Griffoni, delle

²²² RM I, p. 3; *Cronache modenesi*, p. 94 TM; Vicini, *I podestà*, pp. 216 ss.

²²³ RM I, p. 11; Vicini, *I capitani del popolo*, p. 188 (1940).

²²⁴ Pini, *Manovre di regime*, pp. 303 ss.; Pini, *Un principe dei notai*, pp. 66 s.

²²⁵ ASCMo, Camera Segreta, III, 1. *Magna Massa Populi Civitatis Mutine*, cc. 14r-60v. L'elenco degli appartenenti al *populus* viene suddiviso secondo le seguenti ripartizioni topografico-urbane e societarie:

“In porta Sancti Petri:
de societate Sancti Petri,
in societate Sancti Petri de foris,
de societate Saliceti,
in societate Sancte Marie de Assidibus,
de societate Sancti Laurentii,
de societate Sancti Bartholamei,
de societate Castellarii.

Massa magna populi Mutine. In porta Albareti:
de societate Rue Magne,
de societate Becchariorum,
de societate Sancti Georgii et Branche,
de societate Sancti Vicencii,
de societate Campi Marci,
de societate Sancte Malgarite.

Massa populi porte Citanove:
de vicinancia Sancti Michelis,
de societate Sancti Blaxii,
de societate Sancte Agathe,
de societate Sancti Marchi,
de societate Sancti Thomei,
de dicta societate Sancti Thomei intus portam,
de societate Sancte Marie de Pomposa.

Massa magna populi Mutine:
de societate Beati Geminiani,
de societate Sancti Salvatoris et Leonis de lista,
de societate Sancti Iacobi,
de societate Sancti Barnabei,
de societate Sancti Pauli,
de cinquantina Fratrum Minorum,
de cinquantina burgi Baioarie,
de cinquantina Sancte Heufemie”.

Spade, della Stella e dei Beccai, si distinguono poi nel 1306 nel corso dei tumulti che nel mese di maggio portano all'espulsione da Bologna del cardinale Napoleone Orsini, sospettato di favorire la parte ghibellina, "e nel fervore di ricostruzione politica in senso guelfo e popolare che pervade il Comune, creano a capo dei loro ministerali un nuovo magistrato, il *barixellus et defensor partis ecclesie et ieremiensium* che finisce per sostituire il difensore delle venti società d'arti, e acquista un'importanza sempre maggiore a scapito dei ministerali delle società *ante alias*, e di molti altri ufficiali"²²⁶.

A memoria del rovesciamento del tirannico potere del marchese il nuovo governo comunale decide la proclamazione del 26 gennaio quale solenne festività dedicata al santo patrono, al fine di commemorare il giorno in cui il Comune e il popolo della città e del suo distretto – con una metafora di intenso sapore biblico – *a iugo servitutis Pharaonis evasit et liberatus fuit*, e la realizzazione di una statua del santo da porre sul fianco meridionale della chiesa cattedrale, aperto sulla piazza, affiancata da due angeli recanti una croce e un vessillo con sopra scolpite le parole *iustitia, misericordia, veritas et pax*²²⁷. Ancora in favore della chiesa cattedrale, alla fine del mese di marzo del 1306 il governo popolare decide di rinnovare *quedam laudabilis et pia consuetudo* destinando due custodi all'altare di S. Geminiano affinché, a spese del Comune e vestiti di costoso *panno biritino* con mantello, calzari e cappuccio, lo vegliano notte e giorno proteggendolo *ab illicitis et lampades et luminaria accendendo*²²⁸. A distanza di un anno dalla cacciata del marchese, e per celebrare degnamente tale ricorrenza, il governo cittadino decide inoltre, su richiesta dei massari delle società delle Arti, la costruzione di una cappella dedicata alla Beata Vergine e a S. Geminiano, che sarà realizzata sul fianco meridionale del Duomo verso la piazza intitolandola alla Vittoria e che sarà chiamata in seguito anche cappella dei Pio, "perché eretta quasi esclusivamente a spese del nobile cavaliere Guido de' Pii", e quindi abbattuta nel 1476 nel contesto dei festeggiamenti seguiti alla nascita di Alfonso, figlio di Ercole I d'Este²²⁹.

²²⁶ Fasoli, *Le compagnie delle armi*, pp. 12 ss., 30 s. da cui la citazione.

²²⁷ RM I, pp. 99,

²²⁸ RM I, pp. 102, 106; cfr. Bocchi, *Lo Specchio della città*, p. 31.

²²⁹ RM II, p. 157, e *Cronache modenesi*, p. 97 TMB, ove tuttavia si pone l'iniziativa in relazione al secondo semestre del 1306. Cfr. Vicini, *Notizie sul primo castello*, p. 83 per la citazione; Dondi, *Notizie storiche*, pp. 64 s. Si vedano anche Biondi, *La Comunità e il Santo*, p. 40, e Piccinini, *Il Santo Patrono*, p. 61. Il complesso delle iniziative volte a solennizzare la ritrovata libertà dal governo Estense tramite il rilancio del culto geminiano è oggetto di analisi più ampie in Peyer, *Città e santi patroni*, pp. 83 s., e in Ronzani, *La 'chiesa del Comune'*, pp. 513 ss.

Bibliografia

Fonti e abbreviazioni

AIMAe I-VI: L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, 6 voll., Mediolani 1738-42.

Annales Cesenates, in RIS, I ed., XIV, Mediolani 1729, cc. 1089-1186 (aa. 1162-1362).

Annales Veteres Mutinensium ab anno MCXXXI usque ad anno MCCCXXXVI, in RIS, I ed., XI, Mediolani 1728, coll. 53-86.

APM: *Annales Parmenses Maiores*, ed. G.H. Pertz, in MGH, *Scriptores*, XVIII, Hannoverae 1863 (rist. an. Stuttgart 1990), pp. 664-790.

ASBo: Archivio di Stato di Bologna

ASCMo: Archivio Storico Comunale di Modena

ASMo: Archivio di Stato di Modena

Bandini D., *Regesto feudale di Sarteano*, in "Bullettino Senese di Storia Patria", LXXII (1965), pp. 158-195.

Bencivenne, *Ars notarie*, a cura di G. Bronzino, Bologna 1965 (Studi e ricerche. N.S. XIV).

C.: Codex Justiniani.

Cantinelli: *Petri Cantinelli Chronicon* (aa. 1228-1306), a cura di F. Torraca, in RIS, II ed., XXVIII/2, Città di Castello 1902.

Carbonetti Vendittelli C., *Documenti su libro. L'attività documentaria del Comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996 (Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Subsidia 4).

CDP: *Codice Diplomatico Polironiano* (961-1125), a cura di R. Rinaldi, C. Villani, P. Golinelli, Bologna 1993.

Cecchini G. (a cura di), *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, I, Firenze 1932.

Chronicon Estense cum additamentis usque ad annum 1478, a cura di G. Bertoni, E.P. Vicini, in RIS, II ed., XV/III, Città di Castello 1908 (ed. interrotta priva di introduzione e indici).

Chronicon Mutinense Johannis de Bazano (aa. 1188-1363), a cura di T. Casini, in RIS, II ed., XV/IV, Bologna 1917.

Chronicon parmense ab anno MXXXVIII usque ad annum MCCCXXXVIII, a cura di G. Bonazzi, in RIS, II ed., IX/IX, Città di Castello 1902-1904, pp. 1-259.

Cronaca Villola (1000-1376), in *Corpus Chronicorum Bononiensium*, a cura di A. Sorbelli, in RIS, II ed., XVIII/I, 4 voll., Città di Castello-Bologna 1906-1940.

Cronache modenese di Alessandro Tassoni, di Giovanni da Bazzano e di Bonifazio Morano, a cura di L. Vischi, T. Sandonnini, O. Raselli, Modena 1888 (Monumenti di Storia Patria delle Province Modenesi. Serie delle Cronache, XV).

D.: Digesta Justiniani.

Fragmenta memorialis potestatum Mutinae [aa. 1204-1248], a cura di T. Casini, in RIS, II ed., XV/IV, Bologna 1919, *Appendice*, pp. 182-192.

Franchini V., *Lo statuto della corporazione dei fabbri del 1244. Contributo alla storia dell'organizzazione del lavoro in Modena nel secolo XIII*, in "Mem. della R. Accad. di Scienze, Lettere ed Arti in Modena", s. III, XII (1916), pp. 3-99 (sez. di Lettere).

Griffoni: *Matthaei de Griffonibus, Memoriale historicum de rebus bononiensium* (aa. 4448 a.C.-1472 d.C.), a cura di L. Frati, A. Sorbelli, in RIS, II ed., XVIII/2, Città di Castello 1902.

I.: Institutiones Justiniani.

- Iacopi Butrigarii, Tractatus de renunciationibus iuris in contractibus occurrentibus*, in Rolandino, *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546, t. II, pp. 98-100 (rist. an. Bologna 1977).
- Jaffè I-II: *Regesta pontificum romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum 1198*, ed. P. Jaffè, 2 voll., Lipsiae 1885-88.
- Les registres de Boniface VIII*, ed. G. Digard, M. Faucon, A. Thomas, R. Fawtier, 14 fasc., Paris 1884-1939.
- Levi G. (a cura di), *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, Roma 1890.
- Liber sive matricula notariorum Comunis Bononiae (1219-1299)*, a cura di R. Ferrara e V. Valentini, Roma 1980 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, III), pp. III-VIII.
- Lisini A., *Inventario delle pergamene conservate nel diplomatico dall'anno 736 all'anno 1250*. Parte prima, Siena 1908.
- Lolliniana: G. Ortalli, *Alle origini della cronachistica bolognese. Il Chronicon Bononiense (o Cronaca Lolliniana)*, Roma 1999, con il testo alle pp. 41-67.
- Lünig J.C., *Codex Italiae Diplomaticus*, III, Francofurti et Lipsiae 1732.
- MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, ed. L. Weiland, Hannoverae 1893.
- MGH, *Laienfürsten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit*, II. *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, ed. E. Goetz und W. Goetz, Hannover 1998.
- MSM I-V: G. Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi col Codice Diplomatico*, 5 voll., Modena 1793-95.
- Potthast I-II: *Regesta pontificum romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV*, ed. A. Potthast, 2 voll., Berlin 1874-75 (rist. an. Graz 1957).
- RA: ASCMo, Camera segreta, I, 2. *Registrum Antiquum*.
- Ranieri, *Rainerii de Perusio Ars notaria*, ed. A. Gaudenzi, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi. Scripta ane docta Glossatorum*, II, Bononiae 1892, pp. 25-73.
- RCM I-II: *Regesto della Chiesa Cattedrale di Modena*, a cura di E.P. Vicini, 2 voll., Roma 1931-36.
- RM I-II: *Respublica Mutinensis (1306-1307)*, a cura di E.P. Vicini, 2 voll., Milano 1929-32 (Corpus Statutorum Italicorum, 11-14).
- Rolandini Patavini, Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane* (aa. 1200 c.-1262), a cura di A. Bonardi, in RIS, II ed., VIII/1, Città di Castello 1905-8.
- Rolandino, *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546 (rist. an. Bologna 1977).
- RPCM I-II: *Registrum Privilegiorum Comunis Mutinae*, a cura di L. Simeoni, E.P. Vicini, I, Reggio E. 1940; II, Modena 1949.
- Salatiele, *Ars notariae*, a cura di G. Orlandelli, 2 voll., Milano 1961.
- Savioli I/II-III/II: L. Savioli, *Annali Bolognesi*, I/II, Bassano 1784; III/II, Bassano 1795.
- SBN II: G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola aggiuntovi il codice diplomatico della medesima*, II, Modena 1785.
- Statuti 1327: *Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*, a cura di C. Campori, Parma 1864 (Monumenti di Storia Patria delle Province Modenesi. Serie degli Statuti, XII/1).
- Statuti Bologna: *Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, ed. L. Frati, 3 voll., Bologna 1869-76-77 (Monumenti storici pertinenti alle Province di Romagna. Serie Prima. Statuti).

Statuti Frignano: *Statuto del Frignano del MCCCVII-XXXVIII*, a cura di F. Jacoli, A. Sorbelli, in *Statuti dell'Appennino tosco-modenese (Sambuca Pistoiese, Frignano). Secoli XIII-XIV*, a cura di Q. Santoli, A. Sorbelli, F. Jacoli, Roma 1913, pp. 71-277.

Statuti Mirandola: *Statuti della terra del comune della Mirandola e della corte di Quarantoli riformati l'anno MCCCLXXXVI*, a cura di F. Molinari, Modena 1885.

Summa notariae annis MCCXL-MCCXLIII Aretii composita, ed. C. Cicognari, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi. Scripta anedocta Glossatorum*, III, Bononiae 1901, pp. 281-332.

Tamba G. (a cura di), *Commissioni notarili. Registro (1235-1289)*, in *Studio bolognese e formazione del notariato*. Convegno organizzato dal consiglio notarile di Bologna con il patrocinio della Università degli Studi di Bologna (Bologna – 6 maggio 1989 – Palazzo dei Notai), Milano 1992, pp. 197-382, con Appendice alle pp. 383-388.

Theiner I: *Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis*, a cura di A. Theiner, I, Rome 1861.

Vicini E.P., *Di un codice di statuti notarili del secolo XIV*, in “Mem. della R. Accad. di Scienze, Lettere ed Arti in Modena”, s. III, X (1912), pp. 51-112 (sez. di Lettere).

Vicini E.P., *Statuta iudicum et advocatorum collegii civitatis Mutinae MCCLXX-MCCCXXXVII*, Modena 1935 (*Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena*, n. 64) (già pubblicati, con edizione e commento ridotti, a Modena nel 1906).

Vicini E.P., *Statuti e privilegi concessi alla Fabbrica di S. Geminiano dal Comune, dal Vescovo e dal Capitolo della Cattedrale di Modena nei secoli XII-XIII*, in “Studi e Documenti della R. Dep. di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna. Sez. di Modena”, I/I (1937), pp. 3-38 e I/II (1937), pp. 39-51.

Vicini E.P., *Gli Statuti dell'Arte dei Navigatori di Modena*, in “Studi e Documenti della R. Dep. di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna. Sez. di Modena”, I/I (1937), pp. 7-21.

Vicini E.P., *Il “Liber Nobilium et Potentium” della città di Modena del 1306*, in “Studi e Documenti della R. Dep. di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna. Sez. di Modena”, III/III (1939), pp. 166-188.

Villani G., *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, 3 voll., Parma 1990-91.

Zaccaria di Martino, *Summa artis notariae*, a cura di R. Ferrara, Bologna 1993 (Opere dei Maestri, VI).

Studi e strumenti

Albini G. (a cura di), *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino 1998.

Amelotti M., *Testamento (diritto romano)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLIV, Milano 1992, pp. 459-470.

Andreolli B., *Per una morfologia della statutaria medievale emiliana: il caso modenese*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*. Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6/7 maggio 1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 271-289.

Arangio-Ruiz V., *Istituzioni di diritto romano*, XIV ed., Napoli 1987.

Artifoni E., *Città e Comuni*, in *Storia medievale*, Roma 1998 (Manuale di storia Donzelli), pp. 363-386.

Ascheri M., ‘*Consilium sapientis*’, *perizia medica e ‘res iudicata’*: *Diritto dei ‘dottori’ e istituzioni comunali*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law*. Salamanca,

- 21-25 september 1976, ed. by S. Kuttner and K. Pennington, Città del Vaticano 1980 (Monumenta Iuris Canonici. Serie C: Subsidia. Vol. 6), pp. 533-579.
- Ascheri M., *I consilia dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato*, Siena 1982.
- Ascheri M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1995.
- Ascheri M., *Il "dottore" e lo statuto: una difesa interessata*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXIX (1996), pp. 95-113.
- Baietto L., *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", XCVIII/I (2000), pp. 105-165; XCVIII/II (2000), pp. 473-528.
- Balletti A., *Storia di Reggio nell'Emilia*, Reggio 1925.
- Balugoli A., *Albero de gli huomini e breve sommario d'alcune cose della famiglia De' Balugoli*, Modena 1612.
- Baracchi O., *La Torre di Modena detta Ghirlandina: nuove ricerche d'archivio*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. XI, XXIII (2001), pp. 19-43.
- Baracchi Giovanardi O., *Artigianato modenese: l'arte dei Cartai e Pellacani (dal XIV al XVI sec.) e l'arte dei Librai e Stampatori (dal XV al XVIII sec.)*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. XI, XVI (1994), pp. 47-66.
- Baracchi O.-Giovannini C., *Il Duomo e la Torre di Modena. Nuovi documenti e ricerche*, Modena 1988.
- Barile E., *Camposampiero Gherardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 17, Roma 1974, pp. 604-606.
- Barile E., *Camposampiero Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 17, Roma 1974, pp. 606-607.
- Barile E., *Camposampiero Guglielmo (I)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 17, Roma 1974, pp. 607-608.
- Barile E., *Camposampiero Guglielmo (III)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 17, Roma 1974, pp. 608-609.
- Barile E., *Camposampiero Tiso (VI)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 17, Roma 1974, pp. 614-615.
- Barile E., *Camposampiero Tiso (VII)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 17, Roma 1974, pp. 615-617.
- Barile E., *Camposampiero Tiso (VIII)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 17, Roma 1974, pp. 617-619.
- Bartoli Langeli A., *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École Française de Rome*, Rome, 15-17 octobre 1984, Roma 1985, pp. 35-55 (riedito in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 155-171).
- Bartoli Langeli A., *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Congresso Storico Internazionale (Perugia, 6-9 novembre 1985), I, Perugia 1988, pp. 5-21.
- Battioni G., *Este, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 43, Roma 1993, pp. 342-345.

- Baumgärtner I. (a cura di), *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen 1995 (Centro tedesco di studi veneziani, 13).
- Bellomo M., *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961.
- Bellomo M., *Erede e eredità (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano 1966, pp. 184-195.
- Bellomo M., *Profili della famiglia italiana nell'età dei comuni*, Catania 1975.
- Bellomo M., *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania 1979.
- Bellomo M., *Medioevo edito e inedito*, II. *Scienza del diritto e società medievale*, Roma 1997.
- Bertoni G., *Postille filologiche alla Statuto della corporazione dei Fabbri in Modena*, in "Atti e Mem. della R. Dep. di Storia Patria per le Prov. Mod.", s. V, IX (1915), pp. 199-208.
- Biondi A., *Per una storia dell'attività consiliare nel comune di Modena dal Medio Evo alla fine dell'Antico Regime (1796)*, in Liotti C.-Romagnoli P., *I registri delle deliberazioni consiliari del Comune di Modena dal XIV al XVIII secolo. Inventario*, Modena 1987, pp. 7-43.
- Biondi A., *Castello, Palazzo Ducale, Accademia Militare. Sette secoli di uno spazio cittadino*, in *Il Palazzo Ducale di Modena, sette secoli di uno spazio cittadino*, a cura di A. Biondi, Modena 1987, pp. 9-42.
- Biondi A., *La Comunità e il Santo nel Cinquecento*, in *Civitas Geminiana. La Città e il suo Patrono*, a cura di F. Piccinini, Modena 1997, pp. 35-46.
- Biondi G., *Prima del Palazzo: la memoria dei castelli*, in *Il Palazzo Ducale di Modena, sette secoli di uno spazio cittadino*, a cura di A. Biondi, Modena 1987, pp. 149-169.
- Bocchi F., *Lo Specchio della città*, in *Lo Specchio della Città. Le piazze nella storia dell'Emilia Romagna*, a cura di F. Bocchi, Bologna 1997, pp. 9-77.
- Bonacini P., *Corti e signori in area emiliana sotto la dominazione dei Canossa (secc. X-XII)*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, I, a cura di A. Spicciati e C. Violante, Pisa 1997, pp. 39-62 (riedito in Id., *Terre d'Emilia. Distretti pubblici. comunità locali e poteri signorili nell'esperienza di una regione italiana (secoli VIII-XII)*, Bologna 2001, pp. 285-302).
- Bonacini P., *Il "sistema curtense" e i possessi del vescovo di Modena. Lineamenti di una ricerca*, in *Nonantola e la Bassa modenese. Studi in onore di Mons. Francesco Gavioli*, Nonantola - S. Felice sul Panaro (MO) 1997, pp. 101-116.
- Bonacini P., *Tutela dell'ambiente e privilegio signorile. Lo "statuto dei boschi" del territorio di Balugola*, in *Studi in ricordo di Daria Bertolani Marchetti*. Atti della giornata di studi, Formigine, 18 maggio 1996, Modena 1998, pp. 251-258.
- Bonacini P., *Luigi Francesco Valdrighi. "Il dotto più tipico di Modena nostra"*, in L.F. Valdrighi, *Cronacografia del Castello e Comune di Formigine nella Provincia di Modena dalle origini ai tempi presenti*, a cura di P. Bonacini, testo di S. Pincella, Modena 1998, pp. VII-LXXII.
- Bonacini P., *Il confine militare tra Modena e Bologna nel secolo XIII*, in *Il confine appenninico: percezione e realtà dall'Età antica ad oggi*. Atti della giornata di studio (9 settembre 2000), a cura di P. Foschi e R. Zagnoni, Porretta Terme-Pistoia 2001, pp. 71-92.
- Bonacini P., *Edilizia pubblica e poteri cittadini a Modena nel secolo XIII*, in *L'urbanistica di Modena medievale X-XV secolo: confronti, interrelazioni, approfondimenti*, a cura di E. Guidoni e C. Mazzeri. Atti della giornata nazionale di studi, Modena, 3 dicembre 1999, Modena-Roma 2001, pp. 115-126.
- Bonifacio VIII e il suo tempo. Anno 1300 il primo giubileo*, a cura di M. Righetti Tosti-Croce, Milano 2000.

Borsari A., *L'Archivio Storico del Comune di Modena*, Modena 1987.

Borsari A., *La città e la memoria: l'Archivio Storico*, in *La città e la memoria: L'archivio Storico. Conservazione, riordinamento e fruizione dei materiali d'Archivio*, a cura di A. Borsari, Modena 1988, pp. 7-15.

Bortolami S., 'Honor civitatis'. Società comunale ed esperienze di governo signorile nella Padova ezzeliniana, in *Nuovi studi ezzeliniani*, a cura di G. Cracco, I, Roma 1992 (Nuovi Studi Storici – 21), pp. 161-239.

Bortolami S., *Gli Estensi, Padova e la Marca Trevigiana: una riflessione e nuove fonti*, in "Terra d'Este", 4 (1992), pp. 33-58.

Bortolami S., *Politica e cultura nell'import-export del personale itinerante di governo nell'Italia medioevale: il caso di Padova comunale*, in *I podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, I, Roma 2000 (Nuovi Studi Storici – 51), pp. 203-258.

Bortoli M., *Il diritto penale mirandolese secondo gli statuti del 1386*, in "La Bassa Modenese. Storia, tradizione, ambiente", 8 (1985), pp. 17-28.

Bortoli M., *La disciplina dei danni alle campagne nella legislazione statutaria mirandolese*, in "Quaderni della Bassa Modenese", a. I, n. 0 (1987), pp. 11-16.

Bortoli M., *La gerarchia delle fonti del diritto a Mirandola secondo gli statuti del 1386*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. XI, IX (1987), pp. 97-108.

Bortoli M., *L'amministrazione della giustizia penale nella Mirandola di fine '300*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. XI, X (1988), pp. 69-83.

Bortoli M., *La giustizia civile nella Mirandola del basso Medioevo*, in "Quaderni della Bassa Modenese", 38 (2000), pp. 29-46.

Briguglio F., *Fideiussoribus succurri solet*, Milano 1999.

Bucciardi G., *Dedizione del Frignano al Comune di Modena nel 1276*, Modena 1931 (e anche in "Atti e Mem. della R. Dep. di Storia Patria per le Prov. Mod.", s. VII, VII (1932), pp. 1-49).

Bucciardi G., *Montefiorino e le terre della Badia di Frassinoro. Notizie e ricerche storiche*, 3 voll., Modena 1926-32 (rist. an. Modena 1985).

Burdese A., *Manuale di diritto privato romano*, IV ed., Torino 1993.

Cagnola T., *Il ritorno all'applicazione delle norme di diritto romano tra Po ed Appennino nei secoli XII e XIII*, in *Studi di storia medioevale e di diplomatica*, 9, Bologna 1987, pp. 33-48.

Calzolari M., *Ritrovamenti archeologici fra Secchia e Panaro (comuni di Bomporto e di San Prospero)*, in *Bomporto e il suo territorio. Insediamenti e acque dal Medioevo all'Ottocento*. Atti del Convegno Storico, Corte della Quadra – Villa Cavazza, Solara di Bomporto, 17 ottobre 1998, Bomporto 1999, pp. 12-52.

Cammarosano P., *Italia medievale: struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.

Cammarosano P., *I Libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)* (Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia, 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, pp. 309-325 (riedito in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 95-108).

Cammarosano P., *Prospettive di ricerca dal Liber Censuum del Comune di Pistoia*, in *Pistoia e la Toscana nel Medioevo. Studi per Natale Rauty*, a cura di E. Vannucchi, Pistoia 1997 (Biblioteca Storica Pistoiese, I), pp. 61-69.

- Campori G., *Intimazioni legali del vescovo Ardizzone de' Conti al Comune di Modena per la correzione degli Statuti dell'anno 1283*, in "Atti e Mem. delle RR. Dep. di Storia Patria per le Prov. Modenesi e Parmensi", I (1863), pp. 337-340.
- Campori G., *Del governo a Comune in Modena secondo gli Statuti del 1327 ed altri documenti sincroni*, II ed., 2 voll., Modena 1864.
- Camposampiero G., *Domus de Campo Sancti Petri. Storia genealogica dei Camposampiero*, in "Bollettino del Museo Civico di Padova", LVIII/1-2 (1969) – volume monografico.
- Canetti L., *L'invenzione della memoria. Il culto e l'immagine di Domenico nella storia dei primi frati predicatori*, Spoleto 1996.
- Caravale M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994.
- Carlin M.L., *La pénétration du droit romain dans les actes de la pratique provençale (XI^e-XII^e siècle)*, Paris 1967.
- Cattini M., *Tremilacinquecento Modenesi al Governo del Comune*, in *Al governo del Comune. Tremilacinquecento modenesi per la comunità locale dal XV secolo ad oggi*, a cura di M. Cattini, I, Modena 1999, pp. 9-23.
- Cesarini Sforza W., *Sull'ufficio bolognese dei Memoriali (sec. XIII-XV)*, in "L'Archiginnasio", IX (1914), pp. 379-392.
- Chiappini L., *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001.
- Chiantini M., *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1996.
- Chiodi G., *Istituzioni e attività della seconda lega lombarda (1226-1235)*, in *Studi di Storia del Diritto*, I, Milano 1996, pp. 79-262.
- Cogrossi C., *Per uno studio intorno alle cronache dei notai e agli atti notarili nei comuni dell'Italia settentrionale (XII-XIV sec.)*, in "Jus. Rivista di Scienze Giuridiche", XXVIII/1 (1981), pp. 333-360.
- Collodo S., *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Padova 1990.
- Cortese E., *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi*. Atti del convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981, Milano 1982, pp. 93-148.
- Cortese E., *Il diritto nella storia medievale*, I. *L'alto medioevo*; II. *Il basso medioevo*, Roma 1995.
- Costamagna G., *Bologna e il ritorno del diritto romano nella documentazione notarile (secoli XII-XIV)*, in *Studio bolognese e formazione del notariato*. Convegno organizzato dal consiglio notarile di Bologna con il patrocinio della Università degli Studi di Bologna (Bologna – 6 maggio 1989 – Palazzo dei Notai), Milano 1992, pp. 13-21.
- Cremonini Beretta M., *Il significato politico della statua offerta dai bolognesi a Bonifacio VIII*, in *Studi di storia e di critica dedicati a Pio Carlo Falletti*, Bologna 1915, pp. 421-431.
- Dalla D.-Lambertini R., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1996.
- Davidsohn R., *Storia di Firenze*, 8 voll., Firenze 1956-68 (ed. orig. in 4 voll., Berlin 1896-1927).
- Dean T., *Terra e potere a Ferrara nel tardo Medioevo. Il dominio estense: 1350-1450*, Modena 1990 (ed. orig. Cambridge 1988).
- Dean T., *Gli Estensi e Venezia come poli di attrazione nella Marca tra Due e Trecento*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV)*. *Sulle tracce di G.B. Verci*. Atti del Convegno, Treviso 25-27 settembre 1986, a cura di G. Ortalli e M. Knapton, Roma 1988 (Studi Storici – Fasc. 199-200).
- Dean T., *Este, Azzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 43, Roma 1993, pp. 324-326.

- Della Fontana G., *Il collegio degli avvocati di Modena (1337-1797)*, in “Atti e Mem. della Accad. di Scienze, Lettere ed Arti di Modena”, s. VI, II (1960), pp. 58-70.
- De Lorenzi P., *Storia del notariato ravennate*, I. *L'organizzazione del notariato*; II. *L'evoluzione del sigillo*, Ravenna 1962.
- Diliberto O., *Successione legittima (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 1297-1317.
- Dondi A., *Notizie storiche ed artistiche del Duomo di Modena*, Modena 1896.
- DTS I-II: G. Tiraboschi, *Dizionario Topografico Storico degli Stati Estensi*, 2 voll., Modena 1824-25 (rist. an. Sala Bolognese 1979).
- Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*, a cura di M. Medica, Venezia 2000.
- Ercole F., *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore*, in “Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche”, XLV (1908), pp. 191-302; XLVI (1910), pp. 167-257.
- Falconi E., *Lineamenti di diplomatica notarile e tabellionale*, Parma 1983.
- Falconi E., *La documentazione della Pace di Costanza*, in *Studi sulla pace di Costanza*, Milano 1984, pp. 21-104.
- Fasoli G., *Le compagnie delle armi a Bologna*, Bologna 1933.
- Ferrara R., “*Licentia exercendi*” ed esame di notariato a Bologna nel secolo XIII, in *Notariato medievale bolognese*, II. *Atti di un convegno (febbraio 1976)*, Roma 1977, pp. 47-120.
- Ferrara R., *La pratica del sapere. Dottrina ed esperienza di governo a Bologna (secoli XII-III)*, in *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di O. Capitani, Cinisello Balsamo (MI) 1987, pp. 61-83.
- Foschi P., *I castelli montani del Comune di Bologna fra XIII e XIV secolo*, in *I castelli dell'Appennino nel Medioevo*. Atti della giornata di studio (11 settembre 1999), Porretta Terme-Pistoia 2000, pp. 115-134.
- Franchini V., *L'istituto dei “Memoriali” in Bologna nel secolo XIII*, in “L'Archiginnasio”, IX (1914), pp. 95-106.
- Franciosi G., *Corso istituzionale di diritto romano*, II ed., Torino 1997.
- Fried J., *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert*, Köln-Wien 1974.
- Frison C., *Dodone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 40, Roma 1991, pp. 355-357.
- Frison C., *Note di storiografia medievale nonantolana. Alcune considerazioni in margine al Catalogus Abbatum Nonantolanorum*, in *Nonantola nella cultura e nell'arte medievale*. Atti della giornata di studio, 18 maggio 1991, Nonantola (MO) 1993, pp. 199-219.
- Frugoni A. e C., *Storia di un giorno in una città medievale*, Roma-Bari 1997.
- Fumagalli V., *In margine all'Alleluia del 1233*, in “Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo”, 80 (1968), pp. 257-272 (riedito con modifiche in Id., *Uomini e paesaggi medievali*, Bologna 1989, pp. 143-158).
- Gaudenzi A., *Il testamento di Azzo VIII d'Este e la pace del 1326 tra Modena e Bologna*, in *Miscellanea tassoniana di studi storici e letterari pubblicata nella festa della Fossalta*, a cura di T. Casini e V. Santi, Bologna-Modena 1908, pp. 97-151.
- Gheroldi V., *La decorazione degli statuti*, in *La città e la memoria: L'archivio Storico. Conservazione, riordinamento e fruizione dei materiali d'Archivio*, a cura di A. Borsari, Modena 1988, pp. 57-79.
- Ghirardacci C., *Della historia di Bologna*, 2 voll., Bologna 1596-1657 (rist. an. Bologna 1973).

- Giansante M., *Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale. Il progetto signorile di Romeo Pepoli banchiere bolognese (1250 c.-1322)*, Bologna 1991.
- Giardina C., *Sul diritto ereditario secondo la glossa ordinaria al Corpus Iuris*, in Id., *Storia del diritto*, I, Palermo 1963, pp. 223-230 (ed. orig. 1942).
- Girtanner W., *Die Bürgerschaft nach gemeinen Civilrechte*, Jena 1851.
- Golinelli P., *Monasteri e comuni a Modena, Reggio e Mantova*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale*. Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia benedettina. Abbazia di S. Giacomo Maggiore, Pontida (Bergamo), 3-6 settembre 1995, a cura di G.B. Trolese, Cesena 1998, pp. 445-464.
- Gorreta A., *La lotta fra il Comune bolognese e la signoria estense (1293-1303)*, Bologna 1906.
- Gozzadini G., *Degli apografi risguardanti Bologna tratti dall'archivio centrale di Venezia e offerti alla R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne dal prof. comm. B. Cecchetti*, in "Atti e Mem. delle RR. Dep. di Storia Patria per le Prov. dell'Emilia", n.s., II (1878), pp. 1-37.
- Greci R., *Produzione, artigianato e commercio in Emilia nel Medio Evo*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, a cura di A. Berselli, I, Bologna 1975, pp. 489-518.
- Greco A., *Le origini del movimento francescano a Modena*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. XI, XXI (1999), pp. 13-31.
- Grosso G., *I legati nel diritto romano. Parte generale*, II ed., Torino 1962.
- Gualazzini U., *La scuola giuridica reggiana nel Medio Evo, con appendice di documenti e testi*, Milano 1952.
- Guidoni E.-Zolla A. (a cura di), *Modena Medievale. Pianta in scala 1:2000 del Centro Storico al secolo XIV*, Roma 1999.
- Guyotjeannin O., *Podestats d'Émilie centrale: Parme, Reggio et Modene (fin XIIe - milieu XIVe siècle)*, in *I podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, 2 voll., Roma 2000, I, pp. 349-403.
- Hasenbalg H., *Die Bürgerschaft des gemeinen Rechts. Eine civilistische Studie*, Düsseldorf 1870.
- Hyde J.K., *Lendinara, Vangadizza e le relazioni fra gli Estensi e il Comune di Padova (1250-1320)*, in "Bollettino del Museo Civico di Padova", LII/1-2 (1963), pp. 193-226.
- Hyde J.K., *Padova nell'età di Dante. Storia sociale di una città-stato italiana*, Trieste 1985 (ed. orig. 1966).
- Keller H., *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998, pp. 61-94 (ed. orig. in "Frümittelalterliche Studien", XXII, 1988, pp. 286-314).
- Koenig J., *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986.
- Impallomeni G., *Successioni (diritto romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, Torino 1971, pp. 704-727.
- Insediamiento storico e beni culturali. Alta valle del Secchia. Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano*, Modena 1981.
- Insediamiento storico e beni culturali. Alta valle del Panaro. Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca*, Modena 1988.

- Insediamiento storico e beni culturali. Il Frignano*, I. Comuni di Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Polinago, Serramazzoni; II. Comuni di Fanano, Fiumalbo, Montecreto, Pievepelago, Riolutato, Sestola, Modena 1998.
- Lambertini R., *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, Milano 1977.
- Larner J., *Signorie di Romagna. La società romagnola e l'origine delle Signorie*, Bologna 1972 (ed. orig. London 1965).
- Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, eds. M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley 1999.
- Leonelli A., *Dalle origini al secolo XI*, in *Storia dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola*, I. *Dalle origini al secolo XVII*, Modena 1997, pp. 1-263.
- Levy E., *Sponsio, fidepromissio, fideiussio. Einige Grundfragen zum römischen Bürgerschaftsrechte*, Berlin 1907.
- Leicht P.S., *Storia del diritto italiano. Le fonti*, IV ed., Milano 1966.
- Leoni V.-Vallerani M., *I patti tra Cremona e le città della regione padana (1183-1214)*, Cremona 1999 (= "Bollettino Storico Cremonese", n.s., V, 1998).
- Liotti C.-Romagnoli P., *I registri delle deliberazioni consiliari del Comune di Modena dal XIV al XVIII secolo. Inventario*, Modena 1987.
- Lucchi G., *"Camera Segreta". Codici statutari, registri ed atti conoscitivi della Comunità e delle arti. Inventario*, Modena 1963.
- Luchetti G., *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996.
- Ludwig C., *Untersuchungen über die frühesten "Podestaten" italienischer Städte*, Wien 1973.
- Maire Vigueur J.-C., *Flussi, circuiti, profili*, in *I podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, 2 voll., Roma 2000, II, pp. 897-1099.
- Marchetti P., *Inventario dell'Archivio Notarile di Modena con prefazione storica sull'"Ufficio del Memoriale"*, in G. Degli Azzi (a cura di), *Gli Archivi della Storia d'Italia*, s. II, v. III, Rocca S. Casciano 1913, pp. 1-66.
- Marrocchi M., *Uomini che combattono: i conti Manenti di Sarteano (secoli XI-XIII)*, in *Fortilizi e Campi di battaglia nel Medioevo attorno a Siena. Atti del Convegno di Studi, Siena, 25-26 ottobre 1996*, a cura di M. Marrocchi, Siena 1999, pp. 357-389.
- Martino F., *Ricerche sull'opera di Guido da Suzzara. Le 'Supleciones'*, Catania 1981 (Studi e Ricerche dei Quaderni Catanesi, 3).
- Mercati A., *Una seduta consigliare a Modena il 21 giugno 1342*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. VIII, IV (1952), pp. 36-48.
- Montorsi W., *Considerazioni intorno al sorgere della signoria estense*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. VIII, X (1958), pp. 31-43.
- Mor C.G.-Di Pietro P., *Storia dell'Università di Modena*, 2 voll., Firenze 1975.
- Mucci P.-Trota E., *L'ordine ospitaliero di Altopascio e l'assistenza viaria nella montagna modenese in età comunale*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. XI, XVIII (1996), pp. 55-71.
- Muratori L.A., *Delle Antichità Estensi*, 2 voll., Modena 1717-40.
- Niccolai F., *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco*, Milano 1940.

- Orlandelli G., *La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del XII secolo*, in Id., *Il sindacato del podestà*, Bologna 1963, pp. 131-168.
- Orlandelli G., *I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, Bologna 1967, pp. 193-205.
- Orlandelli G., *Premessa al Liber sive matricula notariorum Comunis Bononiae (1219-1299)*, a cura di R. Ferrara e V. Valentini, Roma 1980 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, III), pp. III-VIII.
- Pacciani R., *Da rocca cittadina a residenza europea: forme e mutazioni del principale insediamento estense a Modena*, in *Il Palazzo Ducale di Modena, sette secoli di uno spazio cittadino*, a cura di A. Biondi, Modena 1987, pp. 45-81.
- Il Palazzo Comunale di Modena. Le sedi, la città, il contado*, a cura di G. Guandalini, Modena 1985.
- Paravicini Bagliani A., *Le chiavi e la tiara. Immagini e simboli del papato medievale*, Roma 1998.
- Pasquali G., *Le "concordiae" tra chierici e laici nei comuni di Ravenna e Modena alla fine del XII secolo*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)* (Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999, pp. 313-328.
- Patetta F., *Studi storici e note sopra alcune iscrizioni medievali*, in "Mem. della R. Accad. di Scienze, Lettere ed Arti in Modena", s. III, VIII (1909), pp. 3-156 (sez. di Lettere).
- Pedrocchi N., *Storia di Fanano*, edita per cura di A. Sorbelli, Fanano 1927.
- Peyer H.C., *Città e santi patroni nell'Italia medievale*. Introduzione e cura di A. Benvenuti, Firenze 1998 (ed. orig. *Stadt und Stadtpatron in mittelalterlichen Italien*, Zürich 1955).
- Piana C., *Nuove ricerche su le Università di Bologna e di Parma*, Firenze 1966.
- Piccinini F., *Il Santo Patrono: immagini della devozione*, in *Civitas Geminiana. La Città e il suo Patrono*, a cura di F. Piccinini, Modena 1997, pp. 57-72.
- Pincella S., *Una signoria in crisi. Rapporti politici e patrimoniali tra Modena e Nonantola nel Duecento*, Nonantola (MO) 1999.
- Pini A.I., *Un castello di secolare frontiera: Bazzano da villaggio fortificato a rocca signorile*, in *La Rocca bentivolesca e il Museo Civico "A. Crespellani" di Bazzano*, a cura di S. Santoro Bianchi, Bologna 1986, pp. 33-44.
- Pini A.I., *Manovre di regime in una città-partito. Il falso Teodosiano, Rolandino Passaggeri, la Società della Croce e il "barisello" nella Bologna di fine Duecento*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Prov. di Romagna", n.s. XLIX (1998), pp. 281-318.
- Pini A.I., *Un principe dei notai in una "repubblica di notai": Rolandino Passaggeri nella Bologna del Duecento*, in "Nuova Rivista Storica", LXXXIX/I (2000), pp. 51-72 (e già in *Il Notariato Italiano del periodo comunale*, a cura di P. Racine, Piacenza 1999, pp. 29-46).
- Pivano S., *Precarie e livelli*, Torino 1962.
- Pollastri V., *L'arte dei fabbri a Modena (secc. XIII-XIV-XV)*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. X, IX (1974), pp. 135-154.
- Puncuh D.-Rovere A. (a cura di), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova. Introduzione*, Roma 1992 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XII).
- Quaglioni D., *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*. Actes de la table ronde organisée par le CNRS et l'École française de Rome, Rome, 15-17 octobre 1984, Rome 1985, pp. 419-432.

Rabotti G., *Osservazioni sullo svolgimento del notariato a Ravenna tra XI e XII secolo*, in *Studio bolognese e formazione del notariato*. Convegno organizzato dal consiglio notarile di Bologna con il patrocinio della Università degli Studi di Bologna (Bologna – 6 maggio 1989 – Palazzo dei Notai), Milano 1992, pp. 159-182.

Rabotti G., *Dai vertici dei poteri medioevali: Ravenna e la sua Chiesa fra diritto e politica dal X al XIII secolo*, in *Storia di Ravenna*, III. *Dal Mille alla fine della signoria polentana*, a cura di A. Vasina, Venezia 1993, pp. 129-168.

Rabotti G., *Considerazioni di diplomatica arcivescovile ravennate*, in *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250. La diplomatie épiscopale avant 1250*, hrsg. von C. Haidacher und W. Köfler. Referate zum VIII. Internationalen Kongreß für Diplomatie, Innsbruck, 27. September – 3. Oktober 1993, Innsbruck 1995, pp. 319-330.

Rando D., *Dall'età del particolarismo al Comune (secoli XI-XIII)*, in *Storia di Treviso*, a cura di E. Brunetta, II. *Il Medioevo*, a cura di D. Rando e G.M. Varanini, Venezia 1991, pp. 41-102.

Raselli O., *Manoscritti di pregio esistenti nell'Archivio del Comune di Modena*, Modena 1875.

Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, II, Roma 1998 (Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Subsidia 6).

Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secc. IX-XV), Roma 1991 (Nuovi Studi Storici – 11).

Rippe G., *La logica della proscrizione: la "pars" degli Estensi a Padova*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, a cura di G. Cracco, I, Roma 1992 (Nuovi Studi Storici – 21), pp. 241-265.

Rolandino 1215-1300, alle origini del notariato moderno. Catalogo della Mostra, Bologna, Museo Civico Medievale, 12 ottobre – 17 dicembre 2000, a cura di G. Tamba, Bologna 2000.

Rölker R., *Per uno studio delle corporazioni modenesi tra XIII e XV secolo*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. XI, IX (1987), pp. 47-58.

Rölker R., *Nobiltà e Comune a Modena. Potere e amministrazione nei secoli XII e XIII*, Modena 1997 (ed. orig. Frankfurt am Main 1994).

Romagnoli P., *I Conservatori del Comune di Modena: problemi per un inventario*, in *La città e la memoria: L'archivio Storico. Conservazione, riordinamento e fruizione dei materiali d'Archivio*, a cura di A. Borsari, Modena 1988, pp.93-96.

Romiti A., *L'Armarium Communis della Camara Actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XIX).

Ronzani M., *La 'chiesa del comune' nelle città dell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, in "Società e Storia", VI, n. 21 (1983), pp. 499-534.

Rossi G., *Consilium Sapientis Iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canónico, I (secoli XII-XIII)*, Milano 1958.

Rovere A., *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*. Atti del Convegno. Genova, 9-11 novembre 1988, Genova 1989 (= "Atti della Soc. Ligure di Storia Patria", n.s., XXIX/II), pp. 157-199.

Rovere A., *I "Libri iurium" delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione*, in "Archivi per la Storia", VI/1-2 (1993), pp. 79-94.

Rovere A., *Tipologie documentali nei Libri Iurium dell'Italia comunale*, in "Scrineum", 1 (1999) (edizione on line: <http://:dobc.unipv.it/scrineum>).

Sandonnini T., *Di un codice del XIV secolo e dell'antico Studio modenese*, in "Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.", s. V, IV (1905), pp. 81-123 (riedito in "Rassegna per la Storia dell'Università di Modena", I (1929), pp. 90-129).

- Sandonnini T., *Croci e colonne in Modena*, in “Atti e Mem. della R. Dep. di Storia Patria per le Prov. Mod.”, s. V, IX (1915), pp. 209-264.
- Santarelli U., *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, XXXIII (1960), pp. 49-165.
- Santini G., *I comuni di valle nel Medioevo. La costituzione federale del “Frignano”. (Dalle origini all'autonomia politica)*, Milano 1960.
- Santini G., *Università e società nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena. Tradizione e innovazione nella scuola dei Glossatori*, Modena 1979.
- Savigny (de) F.C., *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, 3 voll., Roma 1972 (rist. an. della II ed., Torino 1854-57).
- Sbriccoli M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.
- Sella P., *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano 1927.
- Serrazanetti G., *Dalla domus filiorum Manfredi ai Passaponti: un caso di signoria mancata?*, in *Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali*, a cura di M. Montanari e A. Vasina, Bologna 2000, pp. 281-338.
- Simeoni L., *Ricerche sulle origini della signoria estense a Modena*, in “Atti e Mem. della R. Dep. di Storia Patria per le Prov. Mod.”, s. V, XII (1919), pp. 127-186.
- Simeoni L., *L'elezione di Obizzo d'Este a signore di Ferrara*, in “Archivio Storico Italiano”, I (1935), pp. 165-186.
- Simeoni L., *I Vescovi Eriberto e Dodone e le origini del Comune di Modena*, in “Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.”, s. VIII, II (1949), pp. 77-96.
- Soli G., *Chiese di Modena*, I, a cura di G. Bertuzzi, Modena 1974.
- Sorrenti L., *Testimonianze di Giovanni d'Andrea sulle “quaestiones” civilistiche*, Catania 1980 (Studi e Ricerche dei Quaderni Catanesi, 2).
- Sorrenti L., *Tra “lecturae” e “quaestiones” in un esemplare del “Codex”. Il manoscritto Lucca, Biblioteca Capitolare, 322*, in “Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali”, 17 (1987), pp. 103-133.
- Spaggiari A., *Cenni storici sugli archivi notarili degli stati dei duchi di Modena e Reggio*, in “Atti e Mem. della Dep. di Storia Patria per le Ant. Prov. Mod.”, s. XI, II (1980), pp. 207-226.
- Talamanca M., *Fideiussione (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Milano 1968, pp. 322-345.
- Talamanca M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- Tamba G., *I documenti del Governo del Comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo* Bologna 1978 (Quaderni Culturali Bolognesi, a. II, n. 6).
- Tamba G., *Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo “liber iurium” bolognese*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, III, Roma 1991, pp. 1033-1048.
- Tamba G., *Teoria e pratica della “commissione notarile” a Bologna nell'età comunale*, Bologna 1991.
- Tamba G., *Commissioni notarili a Bologna nei secoli XIII e XIV*, in *Studio bolognese e formazione del notariato*. Convegno organizzato dal consiglio notarile di Bologna con il patrocinio della Università degli Studi di Bologna (Bologna – 6 maggio 1989 – Palazzo dei Notai), Milano 1992, pp. 117-158.
- Tamba G., *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998.

- Thompson A., *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo*, Milano 1996 (ed. orig. Oxford 1992).
- Torelli P., *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V - ed. orig. dei due saggi 1911 e 1915).
- Torelli P., *Sulle orme di Guido da Suzzara*, in P. Torelli, *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1959, pp. 293-315 (ed. orig. 1935).
- Torelli P.-Vicini E.P., *Documenti su Guido da Suzzara*, in P. Torelli, *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1959, pp. 317-348 (ed. orig. 1929).
- Trenti G., *Il sale di Nicolò. Terre e uomini nelle "Rationes" della Salina di Modena, 1420-1437*, Modena 2001.
- Valdrighi L.F., *Dizionario storico-etimologico delle contrade e spazi pubblici di Modena*, II ed., Modena 1880; *Aggiunta alle Appendici e note*, Modena 1893.
- Valenti F., *Il millenario di S. Pietro di Modena*, I. *Un'indagine sui più antichi documenti dell'archivio di S. Pietro di Modena con alcune divagazioni di storia urbanistica*, Modena 1985.
- Vallerani M., *Pace e processo nel sistema giudiziario del Comune di Perugia*, in "Quaderni Storici", 101/2 (1999), pp. 315-353.
- Varanini G.M. (con la collaborazione di A. Michielin), *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e poteri regionali (1259-1339)*, in *Storia di Treviso*, a cura di E. Brunetta, II. *Il Medioevo*, a cura di D. Rando e G.M. Varanini, Venezia 1991, pp. 135-211.
- Vasina A., *I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell'età di Dante*, Firenze 1965.
- Vauchez A., *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233. L'action politique des ordres mendiants d'après la réforme des statuts communaux et les accords de paix*, in "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age-Temps modernes", LXXVIII (1966), pp. 519-549 (riedito in Id., *Religion et société dans l'Occident médiéval*, Torino 1980, pp. 71-117).
- Vicini C., *La caduta del primo dominio Estense a Modena e la nuova costituzione democratica del Comune (1306-1307)*, Modena 1922 (riedito parzialmente in RM I, pp. XIII-XXXIX).
- Vicini E.P., *I podestà di Modena (1156-1796). Parte prima (1156-1336)*, Roma 1913.
- Vicini E.P., *Profilo storico dell'antico Studio di Modena*, Modena 1926 (*Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena*, n. 10).
- Vicini E.P., *I confini della parrocchia del Duomo nel secolo XIV. Saggio di topografia modenese medioevale*, in "Atti e Mem. della R. Dep. di Storia Patria per le Prov. Mod.", s. VII, IV (1937), pp. 65-147.
- Vicini E.P., *La navigazione fluviale a Modena nel Medioevo*, in "Atti e Mem. della R. Accad. di Scienze, Lettere ed Arti di Modena", s. V, I (1936), pp. 49-64.
- Vicini E.P., *Di un albergo del secolo XIV in Modena e della sua suppellettile*, in "Atti e Mem. della R. Dep. di Storia Patria per le Prov. Mod.", s. VII, IX (1937), pp. 3-22.
- Vicini E.P., *Notizie sul primo castello degli Estensi in Modena*, in "Studi e Documenti della R. Dep. di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna. Sez. di Modena", I/II (1937), pp. 71-84.
- Vicini E.P., *I capitani del popolo di Modena e Reggio*, in "Studi e Documenti della R. Dep. di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna. Sez. di Modena", III/IV (1939), pp. 189-209; IV/I (1940), pp. 37-64; IV/III (1940), pp. 171-188; IV/IV (1940), pp. 234-250; V/I (1941), pp. 55-64.
- Vicini E.P., *Visconti Estensi in Modena*, in "Studi e Documenti della R. Dep. di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna. Sez. di Modena", n.s., I (1942), pp. 24-39.
- Vitale V., *Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280-1327)*, Bologna 1901.

- Voci P., *Erede e eredità (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano 1966, pp. 174-183.
- Voci P., *Diritto ereditario romano*, I. *Introduzione. Parte generale*; II. *Parte speciale*, II ed., Milano 1967.
- Voci P., *Legato (diritto romano)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXIII, Milano 1973, pp. 707-719.
- Voci P., *Istituzioni di diritto romano*, V ed., Milano 1996.
- Volterra E., *Istituzioni di diritto privato romano*, II ed., Roma 1967 (rist. An. 1993).
- Waley D., *The Army of the florentine Republic from the twelfth to the fourteenth Century*, in *Florentine Studies*, ed. by N. Rubinstein, London 1969, pp. 70-108.
- Zabbia M., *Cronache e cronisti nelle città dell'Emilia Romagna*, in "Ricerche Storiche", XXIX (1994), pp. 173-187.
- Zabbia M., *I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento*, Roma 1999 (Nuovi Studi Storici – 49).
- Zaccagnini G., *Maghinardo da Susinana ed il comune di Bologna*, in "Atti e Mem. della R. Dep. di Storia Patria per le Prov. di Romagna", s. IV, VIII/I-III (1918), pp. 52-145.